SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

707ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

VENERDÌ 5 NOVEMBRE 1999

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* V-XXIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-99

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)..... 101-213

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .. 215-263

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1
* LORENZI *(Misto)* 1

CONGEDI E MISSIONI 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 2

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Variazioni 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4237) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*:

D'ALÌ *(Forza Italia)* 4
NOVI *(Forza Italia)* 5, 14
PERUZZOTTI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 6
FERRANTE *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* .... 7, 8 10 e *passim*
MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* ..... 8, 13, 16 e *passim*
LAURICELLA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 8
TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 8
VEGAS *(Forza Italia)* 9
OCCHIPINTI *(Misto-Dem.-L'Ulivo)* ..... 10, 19, 20 e *passim*
CASTELLI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 10, 16, 17
* LORENZI *(Misto)* ..... 11, 12, 19 e *passim*
BRIGNONE *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 13
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 18, 20
MANARA *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* ..... *Pag.* 25
AZZOLLINI *(Forza Italia)* 27

Verifiche del numero legale . 4, 6, 9 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 20, 26

Seguito della discussione:

(4236) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):*

PRESIDENTE ..... 28, 29, 30 e *passim*
VEGAS *(Forza Italia)* .... 29, 31, 40 e *passim*
GIARETTA *(PPI), relatore* . 30, 32, 34 e *passim*
GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica* ..... 30, 33, 42 e *passim*
AZZOLLINI *(Forza Italia)* . 30, 33, 34 e *passim*
TURINI *(AN)* 33, 56
RUSSO SPENA *(Misto-RCP)* 36, 53, 57 e *passim*
GUBERT *(Misto-Il Centro)* 36, 49, 50 e *passim*
DE LUCA Michele *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 37, 49, 68
BORTOLOTTO *(Verdi-L'Ulivo)* 39
CURTO *(AN)* 39, 51, 78
FALOMI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 42, 57
MARINO *(Misto-Com.)* 42, 59, 60
RIPAMONTI *(Verdi-L'Ulivo)* 42, 73
FIGURELLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* ..... 43, 60, 72 e *passim*
* MONTAGNINO *(PPI)* 43, 64, 65
PIZZINATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 44, 66
TABLADINI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 45, 48, 49
POLIDORO *(PPI)* 45
PERUZZOTTI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 48
PASTORE *(Forza Italia)* 50, 75
NOVI *(Forza Italia)* 52
NAPOLI Roberto *(UDeuR)* 44, 58, 64
MACERATINI *(AN)* ..... 61, 62, 67 e *passim*
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 64
VENTUCCI *(Forza Italia)* 65
SELLA DI MONTELUCE *(Forza Italia)*..... 71, 72
BEDIN *(PPI)* 77
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* 42, 81
PINGGERA *(Misto)* 82, 86
CARUSO Antonino *(AN)* 86, 87, 94
DIANA Lino *(PPI)* 94

Verifiche del numero legale ..... 35, 48, 61 e *passim*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo ..... *Pag.* 56

MOZIONI

Per la discussione di una mozione sulla moratoria della pena di morte:

PRESIDENTE 95
* SALVATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 95

PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE 96, 97, 98
* LORENZI *(Misto)* 96, 97, 98
CASTELLI *(Lega Forza Padania per indip. Nord)* 97

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 98
BONAVITA *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 98

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 8 NOVEMBRE 1999 . 99

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4237:

Articolo 4 ed emendamenti 101
Articolo 5, emendamenti e ordini del giorno 103
Articolo 6 e modifiche apportate alla Tabella 6 106
Articolo 7 ed emendamento 108
Articolo 8 ed emendamenti 109
Articolo 9, modifiche apportate alla Tabella 9 ed emendamenti 114
Articolo 10 121
Articolo 11, modifiche apportate alla Tabella 11, emendamenti e ordine del giorno . 122
Articolo 12 ed emendamenti 131
Articolo 13 e modifiche apportate alla Tabella 13 134
Articoli 14 e 15 ..... 136, 137
Articolo 16 ed emendamenti 137
Articolo 17 e modifiche apportate alla Tabella 17 139
Articolo 18 e modifiche apportate alla Tabella 18 140
Articoli 19, 20 e 21 ..... 142, 143
Articolo 22 e Tabelle A e B 144
Articolo 23 150

DISEGNO DI LEGGE N. 4236:

Articolo 1 ed emendamento ..... *Pag.* 150
Articolo 2 152
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 153
Articolo 3, emendamenti ed ordini del giorno 165
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 186
Articolo 4 188
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 e ordine del giorno 189
Articolo 5 ed emendamenti 190
Articolo 6, emendamenti e ordini del giorno 197
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 201
Articolo 7 202
Articolo 8, emendamenti e ordini del giorno 206

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 215

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 223
Rimessione all'Assemblea 223

AFFARI ASSEGNATI 224

GOVERNO

Trasmissione di documenti 224

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 98
Apposizione di firme a mozioni 224
Mozioni 224
Interpellanze 230
Interrogazioni 235
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 262
Ritiro di interrogazioni 263

RETTIFICHE 263

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

PINGGERA, *f.f. segretario.* Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Sul processo verbale

LORENZI *(Misto)*. Chiede di intervenire a proposito di alcune affermazioni fatte dal senatore Castelli nella seduta antimeridiana di ieri. *(Commenti dei senatori Peruzzotti e Castelli).*

PRESIDENTE. Potrà intervenire per fatto personale a fine seduta. Poiché non si fanno altre osservazioni, il processo verbale è approvato. *(Commenti dal Gruppo LFPIN all'indirizzo del senatore Lorenzi).*

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord: LFPIN; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,41 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le variazioni apportate dalla Conferenza dei Capigruppo al calendario dei lavori dell'Assemblea dalla seduta odierna fino al 20 novembre. *(v. Resoconto stenografico)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4237) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta notturna di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti all'articolo 4. Rammenta altresì che, con l'approvazione degli articoli, si intenderanno approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi in essi espressamente richiamati. Passa quindi alla votazione dell'emendamento 4.Tab.4.2.

D'ALÌ *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,08.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.Tab.4.2.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), il Senato respinge l'emendamento 4.Tab.4.2. Successivamente risulta respinto il 4.Tab.4.3.

NOVI *(FI)*. In dissenso dal Gruppo si asterrà dalla votazione dell'emendamento 4.Tab.4.5, in quanto anche le variazioni ivi proposte non potrebbero adeguatamente far fronte all'emergenza giustizia. Chiede inoltre la verifica del numero legale. *(Applausi dei senatori Manca, Pastore e Reccia)*.

PRESIDENTE. La richiesta non risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

Il Senato respinge l'emendamento 4.Tab.4.5 ed approva, con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti e degli ordini del giorni ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, in risposta ad alcune affermazioni fatte dal senatore Vegas in discussione generale, fa presente che la trasparenza e l'analiticità degli stanziamenti per la Presidenza del Consiglio non sono compromesse dall'eliminazione della specifica tabella.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

LAURICELLA *(DS)*. Ritira i tre emendamenti e propone una riformulazione del dispositivo dell'ordine del giorno 1.Tab.5.

FERRANTE, *relatore*. È favorevole ai due ordini del giorno, purché non si insista sulla modifica prospettata dal senatore Lauricella.

LAURICELLA *(DS)*. Ritira tale proposta e conferma il testo originario.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno 1.Tab.5 e 22.Tab.5 non verranno quindi posti in votazione.

VEGAS *(FI)*. Dichiara il voto contrario sull'articolo 5, sottolineando che il Governo ha facoltà di stornare liberamente fondi da un capitolo all'altro all'interno della stessa unità previsionale di base.

Il Senato approva l'articolo 5. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), è quindi approvato l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e dell'emendamento ad esso riferito.

OCCHIPINTI *(Misto-DU)*. Illustra l'emendamento 7.Tab.7.1.

FERRANTE, *relatore*. Invita il presentatore a ritirarlo.

OCCHIPINTI *(Misto-DU)*. Lo ritira.

Il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CASTELLI *(LFPIN)*. Ritira gli emendamenti 8.1, 8.8 e 8.14 e illustra gli altri a sua firma.

LORENZI *(Misto)*. Dà conto dei subemendamenti 8.Tab.8.7/1 e 8.Tab.8.9/1, apportando a quest'ultimo una correzione formale. *(v. Allegato A)*.

FERRANTE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

BRIGNONE *(LFPIN)*. Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sui due subemendamenti del senatore Lorenzi, dal momento che le questioni sollevate sono state già discusse nella Commissione bilancio, ai cui lavori il collega senatore non ha partecipato.

Il Senato respinge l'8.Tab.8.3 e l'8.Tab.8.2. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), è quindi respinto l'8.Tab.8.6. Sono altresì respinti, con successive votazioni, l'8.Tab.8.4, l'8.Tab.8.7/1, l'8.Tab.8.7, l'8.Tab.8.9/1 (Testo corretto), l'8.Tab.8.9, l'8.Tab.8.5, l'8.Tab.8.11, l'8.Tab.8.10, l'8.Tab.8.12, l'8.Tab.8.15. Viene infine approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CASTELLI *(LFPIN)*. Ritira gli emendamenti 9.Tab.9.3, 9.Tab.9.5, 9.Tab.9.4, 9.Tab.9.6, 9.Tab.9.14 e 9.Tab.9.12, riservandosi di intervenire in sede di dichiarazione di voto per gli altri a sua firma.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge il 9.Tab.9.1 e il 9.Tab.9.2.

CASTELLI *(LFPIN)*. Sollecita l'approvazione del 9.Tab.9.7 e del 9.Tab.9.15.

Il Senato respinge il 9.Tab.9.7, il 9.Tab.9.15 e il 9.Tab.9.10.

CASTELLI *(LFPIN)*. Invita l'Assemblea ad approvare il 9.Tab.9.11 e il 9.Tab.9.9.

Il Senato respinge il 9.Tab.9.11, il 9.Tab.9.9, il 9.Tab.9.13 e il 9.Tab.9.8 e approva l'articolo 9. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), il Senato approva poi l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LORENZI *(Misto)*. Motiva l'11.Tab.11.1/1.

OCCHIPINTI *(Misto-DU)*. Dà conto dell'11.Tab.11.1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. Invita il presentatore a trasformare l'11.Tab.11.1 in un ordine del giorno ed esprime parere contrario sugli altri.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

OCCHIPINTI *(Misto-DU)*. Accetta la proposta del relatore e farà pervenire al più presto alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Il Senato respinge l'11.Tab.11.2.

SCOPELLITI *(FI)*. Chiede la votazione nominale elettronica sull'11.Tab.11.3. *(La richiesta non risulta appoggiata. Proteste della senatrice Scopelliti).*

Il Senato respinge l'11.Tab.11.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SCOPELLITI (FI), è quindi respinto l'11.Tab.11.4. Viene altresì respinto l'11.Tab.11.1/1.

PRESIDENTE. Comunica che il senatore Occhipinti ha ora formalizzato l'ordine del giorno n. 100, in cui è stato trasformato l'emendamento 11.Tab.11.1. Avverte altresì che sono stati ritirati l'11.Tab.11.13 e l'11.Tab.11.14.

Il Senato respinge gli emendamenti dall'11.Tab.11.5 all'11.Tab.11.12, nonché l'11.Tab.11.3ª.

FERRANTE, *relatore*. Poiché si tratta di un atto di indirizzo al Governo, l'ordine del giorno n. 100 non può fare riferimento ad un capitolo di spesa e ad un importo definito; se il testo viene modificato in tal senso, il parere è favorevole.

OCCHIPINTI *(Misto-DU)*. Riformula l'ordine del giorno n. 100 *(v. Allegato A)*, recependo le osservazioni del relatore.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 100 non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

FERRANTE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti da 12.Tab.12.1 a 12.Tab.12.3. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), è quindi respinto il 12.Tab.12.4. Successivamente, sono respinti gli emendamenti da 12.Tab.12.5 a 12.Tab.12.8 e sono approvati gli articoli 12, 13, 14 e 15.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MANARA *(LFPIN)*. Illustra gli emendamenti, che tendono a sopprimere i finanziamenti dei rami secchi del Ministero della sanità.

FERRANTE, *relatore*. Esprime parere contrario.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge il 16.Tab.16.1. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), è quindi respinto il 16.Tab.16.2. Sono successivamente respinti gli emendamenti da 16.Tab.16.3 a 16.Tab.16.6 e sono approvati gli articoli 16, 17 e 18. Dopo prova e controprova, chiesta dal senatore AZZOLLINI (FI), è quindi approvato l'articolo 19. Infine sono approvati gli articoli 20, 21, 22 e 23.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge di bilancio è pertanto concluso. Avverte che eventuali questioni di coordinamento troveranno soluzione in sede di Nota di variazioni e ricorda che il voto finale avverrà successivamente all'esame e alla votazione del disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4236) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricorda che le votazioni avranno inizio dall'articolo 1, che indica il limite massimo del saldo netto da finanziare ed il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. Con l'approvazione dell'articolo 1 risulteranno così determinati i predetti valori dei saldi differenziali. Conseguentemente gli emendamenti ai successivi articoli dovranno essere compensati con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali. La valutazione definitiva, in termini di competenza sul bilancio dello Stato, dei complessivi effetti delle modifiche approvate risulterà nella Nota di variazione che il Governo presenterà successivamente.

Dà quindi lettura del parere espresso sugli emendamenti dalla 5ª Commissione permanente. *(v. Resoconto stenografico)*.

Passa pertanto all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso riferito.

VEGAS *(FI)*. Illustra l'1.3, che mira a correggere un errore commesso dal Governo nell'emanazione del decreto-legge sul prezzo della benzina. *(Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Gubert).*

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Eventuali decisioni differenti in materia saranno valutate successivamente dal Governo: il parere è al momento contrario.

AZZOLLINI *(FI)*. Il Gruppo FI voterà a favore dell'emendamento.

Il Senato respinge l'1.3 ed approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, che saranno messi in votazione alla fine dell'esame degli altri articoli. Passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

VEGAS *(FI)*. Illustra gli emendamenti recanti la sua firma.

GIARETTA, *relatore*. Suggerisce di esaminare gli emendamenti 2.0.10 e 2.0.11 (Nuovo testo) in sede di esame dell'articolo 41. È contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispone l'accantonamento dei due emendamenti, così come suggerito dal relatore.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore. Gli emendamenti aggiuntivi, irresponsabilmente propagandistici, propongono un'esasperata riduzione delle poste della Tabella C, destinata al finanziamento di importanti programmi. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

TURINI *(AN)*. Sottoscrive tutti gli emendamenti del senatore Vegas, su cui esprimerà voto favorevole.

AZZOLLINI *(FI)*. Preannuncia un voto favorevole su tutti gli emendamenti e chiede la verifica del numero legale sul 2.0.3 (Nuovo testo). Circa le coperture, un dibattito più approfondito andrebbe svolto forse in altra sede.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge il 2.0.3 (Nuovo testo). Risultano poi respinti il 2.0.1, il 2.0.2 e il 2.0.100, mentre il 2.0.4 è dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. Illustra i propri emendamenti, volti a tutelare la posizione di inquilini particolarmente svantaggiati alloggiati in immobili di enti dello Stato.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Dà conto dei propri emendamenti.

DE LUCA Michele *(DS)*. Gli emendamenti presentati mirano a garantire stabilità al mercato immobiliare e una maggiore tutela agli inquilini degli immobili in oggetto; occorrerà inoltre salvaguardare il diritto alla prelazione dell'inquilino ed in particolare la situazione degli inquilini degli immobili dell'Ente poste.

BORTOLOTTO *(Verdi)*. Dà conto del 3.67.

CURTO *(AN)*. Illustrando il 3.50, sottolinea l'allarme suscitato dall'eventuale deroga alle norme vigenti in questo campo. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Gubert)*.

VEGAS *(FI)*. Illustra gli emendamenti a sua firma, tendenti a ricondurre l'operazione di dismissione degli immobili alle regole sulla contabilità di Stato. Sottoscrive tutti gli emendamenti volti ad impedire deroghe a queste norme. *(Applausi dei senatori Gubert e Reccia)*.

FALOMI *(DS)*. Gli emendamenti 3.33 (Nuovo testo) e 3.32 limitano la deroga, salvaguardando i diritti e gli obblighi dei conduttori degli

immobili, così come individuati dal decreto legislativo n. 104 del 1996.

MARINO *(Misto-Com.)*. Condivide le osservazioni del senatore Michele De Luca ed illustra gli emendamenti 3.106, 3.111 e 3.117.

RIPAMONTI *(Verdi)*. L'emendamento 3.63 mira ad impedire speculazioni sugli immobili interessati dall'operazione.

FIGURELLI *(DS)*. Qualora il terzo periodo del capoverso 2-*quinquies* del comma 1 venisse riformulato, l'emendamento 3.46 potrebbe essere ritirato.

MONTAGNINO *(PPI)*. Ritira il 3.125. Illustra poi il 3.123 e il 3.126, la cui prima parte è stata già accolta dalla Commissione lavoro.

PRESIDENTE. Avverte dell'imminenza delle votazioni, per consentire ai Gruppi di assicurare le necessarie presenze in Aula onde evitare che – a causa di ulteriori sospensioni dei lavori – il termine ultimo per la votazione dei provvedimenti di bilancio slitti alla giornata di domenica 14 novembre.

PIZZINATO *(DS)*. L'emendamento 3.30 destina parte dei fondi ricavati dalle dismissioni delle proprietà INAIL all'assicurazione del danno biologico e degli infortuni *in itinere. (Applausi dal Gruppo DS).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TABLADINI *(LFPIN)*. Anche le assenze hanno un valore politico e quindi il precedente intervento del Presidente non appare opportuno poiché egli dovrebbe evitare, appunto, valutazioni di ordine politico con riferimento alle mancate presenze.

PRESIDENTE. Non si trattava di considerazioni politiche. Poiché è stato fissato il termine ultimo per l'approvazione dei disegni di legge in titolo, eventuali sospensioni dei lavori si traducono soprattutto in una riduzione degli spazi della discussione riservati alle opposizioni. Il suo intervento pertanto tendeva a garantire le ragioni delle opposizioni. *(Commenti del senatore Tabladini).*

POLIDORO *(PPI)*. Sottoscrive il 3.33.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 3.5000 ed agli identici 3.71 e 3.32, per i quali propone una modifica di carattere formale. *(v. Resoconto stenografico)*. Si rimette al Governo per quanto riguarda il 3.5000/2 ed il 3.0.1. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.103, 3.20, 3.33 (Nuovo testo), 3.105, 3.106, 3.46, 3.117, 3.5000/1, 3.41 e 3.122, 3.123, 3.126, 3.75, 3.30 e 3.0.3. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprime parere conforme a quello del relatore, riservando di pronunciarsi sul 3.5000/2 e sul 3.0.1 al momento delle rispettive votazioni.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFPIN), il Senato respinge l'emendamento 3.40.

TABLADINI *(LFPIN)*. Chiede al senatore segretario maggiore attenzione sulla regolarità delle operazioni di voto.

Il Senato respinge l'emendamento 3.76.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Mantiene il 3.103.

Il Senato respinge l'emendamento 3.103.

DE LUCA Michele *(DS)*. Trasforma l'emendamento 3.20 nell'ordine del giorno n. 600.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Esso pertanto non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.67 e 3.81.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della prima parte del 3.77, identica al 3.22 e al 3.50.

PASTORE *(FI)*. Sottoscrive il 3.50 e il 3.51, protestando contro la deroga senza limiti alle norme sulla contabilità di Stato. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Sottoscrive il 3.50. Se necessario, vengano cambiate le norme che ostacolano le procedure di dismissione, ma non si dia carta bianca a due Ministri. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

CURTO *(AN)*. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo che vuole difendere i ceti deboli che non potranno partecipare alle aste. Peraltro, parte degli immobili dismessi avrebbe potuto essere destinata per affrontare le difficoltà in cui versano dal punto di vista abitativo gli uomini delle forze dell'ordine. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Vegas).*

NOVI *(FI)*. Sottoscrive gli emendamenti in votazione. I sospetti sull'operazione vengono confermati da queste deroghe indiscriminate alle norme vigenti e dal ruolo delle società di intermediazione, in parte non controllabili.

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. Esprime stupore per il modo in cui si introducono deroghe alla normativa vigente che incidono sugli equilibri sociali, considerate le aspettative degli inquilini, e per il modo sbrigativo con cui il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere. *(Applausi dal Gruppo Misto-Com. e del senatore Saracco)*.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'articolo stabilisce procedure eccezionali per la dismissione degli immobili degli enti previdenziali, senza incidere né sui diritti soggettivi degli inquilini, né sul prezzo degli immobili, né sui poteri attribuiti ai futuri proprietari degli alloggi. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

VEGAS *(FI)*. In realtà, data la scadenza ravvicinata del 15 marzo 2000, verrà consentita la vendita a prezzo pieno degli immobili attraverso gli intermediari.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURINI (AN), il Senato respinge la prima parte del 3.77, identica agli emendamenti 3.22 e 3.50; di conseguenza è preclusa la seconda parte del 3.77. Vengono quindi respinti gli identici 3.4 e 3.79.

FALOMI *(DS)*. Ritira il 3.33 (Nuovo testo).

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. Non accoglie l'invito a ritirare il 3.5000/1.

Il Senato respinge il 3.5000/1.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Chiede l'accantonamento del 3.5000/2 e del 3.5000/3 e, conseguentemente, del 3.5000 del Governo.

PRESIDENTE. Accoglie tale richiesta.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Ritira il 3.105, il 3.108 e il 3.109 e aggiunge la firma al 3.5000/2 e al 3.5000/3.

Il Senato respinge il 3.78 e gli identici 3.24 e 3.51.

NAPOLI Roberto *(UDeuR)*. Aggiunge la firma al 3.5000/2, al 3.5000/3 e al 3.126.

Il Senato respinge il 3.80 e il 3.84.

MARINO *(Misto-Com.)*. Ritira il 3.106.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.85 e 3.88, nonché gli identici 3.26 e 3.52, e approva gli identici 3.71 e 3.32. Sono quindi respinti il 3.86 e il 3.70, gli identici 3.63 e 3.111, nonché il 3.87, il 3.89 e il 3.113.

FIGURELLI *(DS)*. Ritira il 3.46.

Il Senato respinge il 3.5001 e il 3.4000.

MARINO *(Misto-Com.)*. Non accoglie l'invito a ritirare il 3.117.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 3.117 al 3.94. Con votazioni precedute da verifiche del numero legale, richieste dal senatore MACERATINI (AN), sono quindi separatamente respinti il 3.54 e il 3.95. Conseguentemente il 3.17 è precluso.

AZZOLLINI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole al 3.18 e sottolinea la mancanza di trasparenza nella scelta del concessionario.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore VEGAS (FI), il Senato respinge il 3.18, nonché la prima parte del 3.55; di conseguenza, sono preclusi la seconda parte dello stesso e il 3.96. È poi respinto il 3.56.

NAPOLI Roberto *(UDeuR)*. Trasforma il 3.41 nell'ordine del giorno n. 301. *(v. Allegato A)*.

BESOSTRI *(DS)*. Aggiunge la firma all'ordine del giorno n. 301 e ritira l'emendamento 3.122.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno n. 301.

PRESIDENTE. Pertanto tale ordine del giorno non verrà posto ai voti.

MONTAGNINO *(PPI)*. Trasforma il 3.123 nell'ordine del giorno n. 300 *(v. Allegato A)* e ritira il 3.125 e il 3.126.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 300 non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti da 3.97 (Nuovo testo) a 3.5003. Sono quindi respinti gli emendamenti 3.14 – con preclusione del 3.98 – e 3.74.

VENTUCCI *(FI)*. Ritira il 3.75.

PIZZINATO *(DS)*. Ritira il 3.30 e presenta l'ordine del giorno n. 634 *(v. Allegato A)*.

MARINO *(Misto-Com.)*. Sottoscrive l'ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 634 non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.10 e 3.5, nonché gli identici 3.47 e 3.38. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACERATINI (AN), è quindi respinto il 3.13.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti all'articolo 3 precedentemente accantonati.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Non ritiene di porre obiezioni sul 3.5000/3, sebbene appaia ridondante, e propone una riformulazione del 3.5000/2.

DE LUCA Michele *(DS)*. Formula un'ulteriore rielaborazione del 3.5000/2. *(v. Allegato A)*.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole ad entrambi i subemendamenti.

Il Senato approva il 3.5000/2 (Nuovo testo), 3.5000/3, il 3.5000, nel testo emendato, e l'articolo 3, nel testo emendato.

AZZOLLINI *(FI)*. Voterà contro il 3.0.6.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACERATINI (AN), il Senato respinge il 3.0.6. Conseguentemente il 3.0.5 è precluso. Il Senato respinge poi il 3.0.4.

VEGAS *(FI)*. Ritira il 3.0.3.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Propone l'accantonamento del 3.0.1.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è quindi accantonato.

Il Senato approva l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento 4.0.1.

SELLA DI MONTELUCE *(FI)*. Lo illustra.

GIARETTA, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento, in quanto estraneo al disegno di legge finanziaria, per ripresentarlo eventualmente in sede di esame di collegato fiscale.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo è contrario all'emendamento.

SELLA DI MONTELUCE *(FI)*. Trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno n. 400. *(v. Allegato A)*.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole ad un accoglimento come raccomandazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 400 non viene pertanto posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FIGURELLI *(DS)*. Apporta una modifica al 5.39 *(v. Allegato A)* ed illustra tutti i suoi emendamenti.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Dà conto del 5.46.

RIPAMONTI *(Verdi)*. Illustra il 5.17.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione del 5.49, che invita a ritirare, e del 5.39 (Nuovo testo) su cui è favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordando con il parere del relatore, precisa al senatore Gubert che per gli immobili considerati all'articolo 5 non sono previste vendite in blocco come per quelli considerati dall'articolo 3.

Il Senato respinge il 5.25.

MACERATINI *(AN)*. Chiede al Presidente di disporre la verifica del numero legale prima della votazione sul successivo 5.26.

PRESIDENTE. In considerazione dell'orario, propone una sospensione dei lavori fino alle ore 14. Poiché non si fanno osservazioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,29, è ripresa alle ore 14,05.

PRESIDENTE. Riprende le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 5, avvertendo che il 5.49 è stato ritirato.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.26, 5.8 e gli identici 5.24 e 5.54.

PASTORE *(FI)*. Dichiara voto favorevole agli emendamenti 5.2 e 5.9. In questo caso la deroga alle norme sulla contabilità è ancora più grave trattandosi della dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.2 e 5.9, tra loro identici.

PRESIDENTE. Dopo l'approvazione della deroga, il Governo procederà sulla base di atti amministrativi: sarebbe stato più opportuno adottare una norma quadro di delegificazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.3, 5.48, 5.10 e 5.27.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Ritira il 5.46.

Il Senato respinge l'emendamento 5.17.

BEDIN *(PPI)*. Accoglie la modifica proposta dal relatore all'emendamento 5.39 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il Senato approva l'emendamento 5.39 (Nuovo testo). Risultano invece respinti gli emendamenti 5.4000, 5.30 e 5.12.

CURTO *(AN)*. Mancano sufficienti garanzie in ordine alle società per azioni previste dal comma 1 dell'articolo 8. Per questi motivi dichiara il voto favorevole all'emendamento 5.13.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.13 e 5.14, nonché la prima parte dell'emendamento 5.16, volta a sopprimere il comma 10. Risultano quindi preclusi la seconda parte dello stesso emendamento ed il successivo 5.31. Il Senato approva l'articolo 5, nel testo emendato. Successivamente, viene respinto il 5.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. Segnala il valore sociale dell'emendamento 6.11 che mira a garantire l'alloggio a persone particolarmente svantaggiate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.9. Si rimette al Governo sul 6.11 ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Si associa al parere del relatore, invitando i presentatori del 6.11 a trasformarlo in un ordine del giorno, che verrebbe accolto poiché la proposta riflette gli orientamenti del Governo.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.1, 6.7 e 6.8.

BORTOLOTTO *(Verdi)*. Mantiene il 6.4.

Il Senato respinge l'emendamento 6.4.

DE LUCA Athos *(Verdi)*. Trasforma l'emendamento 6.5 nell'ordine del giorno n. 602. *(v. Allegato A)*.

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. Ritira il 6.9 confluendo nell'ordine del giorno del senatore Athos De Luca.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto esso non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge il 6.10.

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. L'emendamento 6.11 riprende il contenuto di circolari già emanate dal Tesoro, che rischiano di essere annullate dall'approvazione della finanziaria.

PINGGERA *(Misto)*. Il principio contenuto nell'emendamento è accettabile, ma sono incerte ed imperfette le modalità proposte.

GIARETTA, *relatore*. Insiste per la trasformazione in un ordine del giorno.

RUSSO SPENA *(Misto-RCP)*. Trasforma il 6.11 nell'ordine del giorno n. 601 *(v. Allegato A)*, sottolineando che i problemi sollevati dal senatore Pinggera sono stati già risolti dalle circolari.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto esso non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.18, 6.3 e, previa verifica del numero legale chiesta dal senatore AZZOLLINI (FI), l'emendamento 6.2. Viene successivamente approvato l'articolo 6.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.7 è inammissibile.

GIARETTA, *relatore*. Chiede l'accantonamento dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'articolo 7 e gli emendamenti ed ordini del giorno ad esso riferiti sono accantonati. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che gli emendamenti 8.5600, 8.5001, 8.5002, 8.5006 e 8.5007 sono inammissibili.

PINGGERA *(Misto)*. Illustra gli emendamenti 8.1000 e 8.1005, modificandone il testo. *(v. Resoconto stenografico)*.

CARUSO Antonino *(AN)*. Illustra gli emendamenti all'articolo 8, trasformando gli emendamenti 8.5600, 8.5001 e 8.5002 nell'ordine del giorno n. 800 *(v. Allegato A)*. Segnala che il comma 3 dell'articolo 8 reca un riferimento al contributo previsto dal comma 2 e non dal comma 1, come indicato nel testo.

FIGURELLI *(DS)*. Illustra l'8.9000.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole all'8.1000, se riformulato nel senso di estendere la normativa esclusivamente alla materia tavolare, nonché all'8.5000; invita i presentatori a ritirare l'8.1005, l'8.1004 e 8.9000 (che può eventualmente essere trasformato in un ordine del giorno) e dichiara la contrarietà agli altri emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PINGGERA *(Misto)*. Riformula l'emendamento 8.1000 secondo le indicazioni del relatore. *(v. Allegato A)*. Ritira inoltre l'8.1005.

Il Senato approva l'8.1000 (Nuovo testo). Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore AZZOLLINI (FI), il Senato respinge l'8.1001. Sono quindi respinti l'8.1002 e l'8.1003.

FIGURELLI *(DS)*. Ritira l'8.9000 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 801 *(v. Allegato A)*.

GIARETTA, *relatore*. Ritiene che possa essere accolto come raccomandazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie come raccomandazione.

FIGURELLI *(DS)*. Non insiste per la votazione.

Il Senato respinge l'8.1006.

AZZOLLINI *(FI)*. Chiede chiarimenti sull'invito a ritirare l'8.1004.

GIARETTA, *relatore*. Si intende inopportunamente estendere talune esenzioni già previste.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Inoltre, la copertura dell'emendamento comporta un taglio al bilancio della giustizia per 600 miliardi. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI)*.

AZZOLLINI *(FI)*. Mantiene l'emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Il Senato respinge l'8.1004 e la prima parte dell'8.5003, fino alla parola: «10.000»; di conseguenza, risultano preclusi la seconda parte nonché l'8.5004 e l'8.5005. Il Senato approva quindi l'8.5000 e respinge la prima parte dell'8.5008, fino alla parola: «trascorsi»; risultano pertanto preclusi la restante parte, nonché l'8.5009 e l'8.5010.

GIARETTA, *relatore*. Ritiene che l'ordine del giorno n. 800 possa essere accolto come raccomandazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Lo accoglie come raccomandazione.

CARUSO Antonino *(AN)*. Ne prende atto e non insiste per la votazione. Dichiara inoltre il voto contrario del Gruppo AN sull'articolo 8.

DIANA Lino *(PPI)*. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il Senato approva l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione sulla moratoria della pena di morte

SALVATO *(DS)*. Annuncia di avere presentato una mozione che impegna il Governo, attraverso il Ministro degli esteri, ad intraprendere le opportune iniziative per rendere coesa la posizione dell'Unione europea rispetto alla possibilità che nel 2000 si applichi la moratoria della pena di morte. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto-Com., FI e del senatore Russo Spena)*.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo assumerà al più presto le determinazioni in proposito.

Per fatto personale

LORENZI *(Misto)*. Nel richiamare alcune espressioni indirizzate ieri alla sua persona dal senatore Castelli, che ritiene improprie, fa presente che la Costituzione esclude espressamente il vincolo di mandato per i parlamentari e che, comunque, rispetto alla campagna elettorale del 1996, si può parlare di tradimento da parte della Lega Nord, date le successive posizioni secessioniste.

PRESIDENTE. L'intervento per fatto personale esclude considerazioni di carattere politico.

LORENZI *(Misto)*. La Presidenza dovrebbe tutelare la libertà dei senatori di cambiare Gruppo parlamentare.

CASTELLI *(LFPIN)*. Ribadisce le proprie osservazioni sul passaggio del senatore Lorenzi ad altro Gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Occorre rispettare i mutamenti di opinione. *(Commenti del senatore Lorenzi)*.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BONAVITA *(DS)*. Sollecita la risposta scritta all'interrogazione 4-16825, concernente l'emanazione da parte del Ministero del tesoro del regolamento relativo alla rinegoziazione dei mutui agevolati.

PRESIDENTE. Assicura che la Presidenza si attiverà nel senso indicato.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta dell'8 novembre. *(v. Resoconto stenografico)*.

La seduta termina alle ore 15,18.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.
Si dia lettura del processo verbale.

PINGGERA, *f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, ieri mattina è avvenuto un grave fatto in quanto è stata arrecata una grave offesa al Senato. In particolare, alcuni senatori sono stati accusati di avere cambiato «casacca», mentre si dà il caso, che proprio chi parlava l'aveva cambiata per indossarne una verde.

Pertanto, vorrei intervenire sull'accaduto non per fatto personale ma perché ritengo che tale vicenda riguardi tutti i senatori. *(Commenti dei senatori Peruzzotti e Castelli).*

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, la invito a riproporre la questione da lei sollevata a fine seduta.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato. *(Commenti dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord all'indirizzo del senatore Lorenzi).*

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Bertoni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, D'Alessandro Prisco, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo,

Leone, Loiero, Lubrano di Ricco, Manieri, Martelli, Mazzuca Poggiolini, Meloni, Petruccioli, Pinto, Rognoni, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Contestabile e Squarcialupi, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Battafarano, per partecipare ad un seminario sul lavoro ai disabili; De Carolis, per partecipare ad un seminario sulla legge quadro per l'artigianato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento. *(ore 9,41)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che la odierna seduta antimeridiana proseguirà fino alle ore 15. La seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Lunedì prossimo la seduta avrà luogo dalle ore 17 alle ore 21. Martedì la seduta antimeridiana si svolgerà dalle ore 9,30 alle ore 15, con sconvocazione della già prevista seduta pomeridiana; avrà invece luogo la seduta notturna, dalle ore 20 alle ore 23.

Fermo restando quanto stabilito in merito alle altre sedute della prossima settimana, la seduta di sabato 13 avrà inizio alle ore 9,30 e si concluderà con il voto sui documenti di bilancio.

L'unico ulteriore cambiamento è relativo alla seduta pomeridiana di mercoledì 10, che si svolgerà dalle ore 16 alle ore 20, 30.

Nella settimana dal 15 al 20 novembre, i lavori del Senato saranno sospesi.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Confederazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 20 novembre.

Venerdì	5	novembre	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)	– Disegno di legge n. 4236 – Legge finanziaria 2000 – Disegno di legge n. 4237 – Bilancio di previsione dello Stato *(discussione generale congiunta)* – Disegno di legge n. 4269 – Decreto-legge n. 324 recante disposizioni urgenti sul servizio civile *(Approvato dalla Camera – scade il 16 novembre 1999)* – Disegno di legge n. 4209-B – Decreto-legge n. 317, recante disposizioni urgenti sull'usura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera – scade il 13 novembre 1999)*
Lunedì	8	»	*(pomeridiana)* (h. 17-21)	
Martedì	9	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-15)	
»	»	»	*(notturna)* (h. 20-23)	
Mercoledì	10	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16-20,30)	
Giovedì	11	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Venerdì	12	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30-13)	
»	»	»	*(pomeridiana)* (h. 16,30-20)	
Sabato	13	»	*(antimeridiana)* (h. 9,30)	

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 15 al 20 novembre.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4237) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4237.

Ricordo che con l'approvazione degli articoli si intenderanno approvati anche le Tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi in essi espressamente richiamati. Rammento altresì che nel corso della seduta notturna di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.Tab.4.2.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Cominciamo male. Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,08).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.Tab.4.2.

Verifica del numero legale

D'ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.4.2, presentato dai senatori Greco e Azzollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.4.3, presentato dai senatori Greco e Azzollini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.Tab.4.5.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Novi, per la verità la dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti l'ha già fatta il senatore Azzollini. Eventualmente, può farlo in dissenso.

NOVI. Si, voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. E come vota?

NOVI. Mi astengo.

PRESIDENTE. D'accordo, ha facoltà di intervenire.

NOVI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto è imposta anche da quanto emerso ieri sera in una trasmissione televisiva, nel corso della quale è stata rappresentata la situazione di vera e propria emergenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, tribunale che registra ben 32.000 procedimenti penali davanti al GIP e 62.000 cause di lavoro per sole otto toghe. Come lei probabilmente sa, gli avvocati hanno proclamato uno sciopero dal 16 al 23 novembre.

Signor Presidente, per la situazione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono stati assunti degli impegni da parte del Governo, c'è stata perfino una riunione a livello di Presidenza del Consiglio; del problema ad esso relativo se ne è parlato anche in Commissione antimafia, ma nulla si è fatto. Stando così le cose, i magistrati, con un'inserzione pubblicitaria su «Il Mattino», hanno lanciato l'allarme. Domani si terrà

anche un'assemblea con l'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Martone, per richiamare l'attenzione della classe politica, dell'opinione pubblica e del Governo su questa vera e propria emergenza giustizia.

Signor Presidente, dagli emendamenti che sono stati presentati io dissento, perché le risorse destinate in questa tabella per la giustizia, secondo me, anche quelle aggiuntive proposte dal mio Gruppo, non sono sufficienti. Con queste risorse, in realtà, si tenta di affrontare in minima parte la condizione di emergenza della giustizia nel Mezzogiorno. Non è, infatti, possibile che un tribunale come quello di Santa Maria Capua Vetere, che insiste in un'aerea che sostanzialmente rappresenta uno degli epicentri del crimine organizzato, non solo d'Italia, ma anche d'Europa, sia così sguarnito, sia nell'ufficio del GIP sia nell'ufficio della procura della Repubblica. Ecco perché, signor Presidente, mi chiedo come si faccia a sguarnire un tribunale nel quale ci sono ben 194.636 notizie di reato giacenti presso la procura della Repubblica.

Signor Presidente, con questo mio intervento voglio richiamare l'Assemblea alla necessità, all'urgenza di prendere coscienza di un segno serio di impegno che non sia soltanto formale e soprattutto promozionale dell'attività del Governo, che non ha mantenuto alcuno degli impegni assunti in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati sono stati indotti a questa forma, per così dire, inusuale di protesta per sensibilizzare l'opinione pubblica

Signor Presidente, noi in quest'Aula, anzi io in quest'Aula, come senatore eletto nel maggioritario proprio in quel collegio, pongo all'attenzione del Senato della Repubblica la questione della drammaticità dell'amministrazione della giustizia, non solo nella provincia di Caserta, ma in tutto il Mezzogiorno.

Chiedo, inoltre, la verifica del numero legale. *(Applausi dei senatori Manca, Pastore e Reccia).*

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.Tab.4.5, presentato dal senatore e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-

sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti e ordini del giorno, che diamo per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signor Presidente, voglio anticipare alcune considerazioni ancor prima di esprimere un parere sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame, con riferimento ad alcune affermazioni fatte nel corso della discussione dal senatore Vegas in merito alla Presidenza del Consiglio. Da quanto egli ha sostenuto, infatti, si sarebbe potuto ingenerare qualche dubbio circa la trasparenza della modifica che è stata apportata. Vero è che l'unità previsionale di base 3.1.3.2, tabella 2 (stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'anno 2000), come peraltro ho rilevato nella relazione stampata, prevede il fondo complessivo della Presidenza del Consiglio dei ministri per un importo di 1.600 miliardi; c'è però anche un dettaglio molto analitico in tale tabella, da cui si comprende che tale fondo viene distribuito secondo alcune necessità. Più in particolare, tale unità previsionale di base, per quanto riguarda il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevede 622 miliardi; come fondo per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono previsti 20 miliardi; per le spese di funzionamento dell'ARAN 9 miliardi; per la quota associativa al Formez, 100 miliardi ed infine, era questo uno dei punti su cui determinava dei dubbi l'intervento del senatore Vegas (sempre molto attento e diligente), per gli investimenti per l'editoria 949 miliardi. Quindi, mi pare che sia proprio l'opposto di quanto rilevato dal senatore Vegas.

Tornando al parere sugli emendamenti presentati all'articolo 5, voglio sottolineare che questi ultimi sono già stati esaminati nel corso del-

le sedute della Commissione bilancio. Su tali emendamenti sia il rappresentante del Governo sia il relatore espressero un parere contrario, che confermo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo concorda con il relatore, non perché non sia giusta l'esigenza che è stata colta, come d'altra parte anche altre, ma il definanziamento che viene proposto rischia di impedire il corretto funzionamento dei settori sui quali le risorse vengono detratte. Pertanto, esprimo parere contrario.

LAURICELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.Tab.5.11, 5.Tab.5.10 e 5.Tab.5.9, per evitare che vengano respinti, anche se a mio avviso affrontano dei problemi importanti. Inoltre, è necessario che il Governo nel suo complesso cominci ad interessarsi alle questioni riguardanti gli italiani all'estero.

Per quanto concerne l'ordine del giorno 1.Tab.5, da me presentato, bisognerebbe aggiungere, dopo le parole: «300 milioni l'anno», una copertura indicativa: «da prelevare dai fondi previsti per la Conferenza degli italiani nel mondo».

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno.

FERRANTE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno presentati, purché non sia accolta la specificazione testé formulata dal senatore Lauricella. Infatti, in quel caso nel dispositivo dell'ordine del giorno si configurerebbe un vero e proprio emendamento, in quanto viene prevista la spesa e addirittura viene imposta anche la copertura. Ritengo che questo aspetto debba essere valutato in termini negativi.

PRESIDENTE. Senatore Lauricella, è d'accordo con l'osservazione del relatore?

LAURICELLA. Sì, sono d'accordo, ritiro la proposta di modifica.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Risultando accolti, i due ordini del giorno non verranno posti in votazione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti riferiti alla Tabella richiamata dall'articolo 5, procediamo quindi direttamente alla votazione dell'articolo 5.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, nel preannunciare il mio voto contrario sull'articolo 5, colgo l'occasione per osservare, in merito ai rilievi testé espressi dal relatore sul disegno di legge di bilancio, che è vero che la tabella della Presidenza del Consiglio trova all'interno della tabella del Ministero del tesoro una specificazione per capitoli, ma è altrettanto vero quanto segue. In primo luogo, non c'è più la tabella della Presidenza del Consiglio. In secondo luogo, le specificazioni in capitoli non sono votate dal Parlamento, il quale vota le unità previsionali di base, e non sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* – conoscibile a tutti i cittadini – che reca il bilancio dello Stato, che è solo l'unità previsionale di base onnicomprensiva della Presidenza del Consiglio. In terzo luogo, all'interno di tale unità previsionale, la legge consente alla Presidenza del Consiglio di stornare fondi da un capitolo all'altro alquanto liberamente.

Quindi, i motivi di scarsa trasparenza che mi sono permesso di sottolineare nel mio intervento di ieri, malgrado la generosa offerta del relatore, restano integrali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'annessa tabella.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'annessa tabella, su cui è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che l'emendamento 7.Tab.7.1 è giustificato da un intento positivo a favore del Ministero dell'interno con riguardo alle spese di funzionamento della pubblica sicurezza, per mezzi e dotazioni adeguate. Questo è il senso dell'emendamento 7.Tab.7.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signor Presidente, la proposta è positiva, però è incoerente anche rispetto ad un emendamento che abbiamo approvato proprio riguardo al Ministero della difesa, laddove abbiamo sottratto risorse anche ingenti alla voce che riguarda gli armamenti terrestri a favore dell'Aeronautica e quant'altro; quindi è la copertura che non può essere accolta. Mi permetterei pertanto di rivolgere un invito al ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Occhipinti, ritira l'emendamento?

OCCHIPINTI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, con l'annessa tabella. *(Brusìo in Aula).* Un po' di attenzione, per favore, dobbiamo lavorare fino alle 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'annessa tabella, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, annuncio che ritiro gli emendamenti 8.Tab.8.1, 8.Tab.8.8 e 8.Tab.8.14, mentre mantengo gli altri che illustro complessivamente. Si tratta di emendamenti che mirano a portare ulteriori risorse all'Ente nazionale per le strade.

So già che questi emendamenti non verranno accolti in quanto sono già stati bocciati in Commissione, ma credo che il nostro Gruppo non smetterà mai di cercare di attivare l'attenzione del Parlamento su questa questione.

Siamo, soprattutto in Padania, in una situazione assolutamente di emergenza per quanto riguarda le strade. Ricordo che in Lombardia ci sono 170 veicoli per chilometro di strada statale, contro i 90 della Francia e i 70 della Campania. Ricordo anche che la legge del 1982 che fa riferimento alla realizzazione di piani triennali ANAS, all'articolo 2 continua a prevedere che il 40 per cento delle infrastrutture stradali dello Stato debba essere realizzato al Sud. Questa è una situazione intollerabile.

Ricordo anche che venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato il decreto legislativo di regionalizzazione delle strade (è il primo passo, poi dovranno seguire altri decreti per la compiuta realizzazione di questa questione), con il quale è stata individuata una larga parte di strade al Nord che verranno regionalizzate, mentre quelle del Sud resteranno statali, però non si sa assolutamente nulla circa che fine faranno le risorse destinate al momento dall'ANAS per queste strade. Si rischia pertanto di realizzare il solito federalismo romano, per cui verranno date agli enti periferici le incombenze, ma i quattrini continuerà a tenerli Roma. Ecco, la situazione al momento è questa e pertanto i nostri emendamenti – che, fra l'altro, riguardano anche importi molto bassi – mirano a segnalare questo problema all'Aula del Senato e al Parlamento tutto, per far sì che l'ANAS venga dotata delle risorse necessarie per poter proseguire il proprio compito.

LORENZI. Signor Presidente, devo anzitutto rilevare un errore nella stampa del testo del subemendamento 8.Tab.8.9/1: il capitolo indicato tra parentesi non è il 7117 ma è il capitolo 7116.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Lorenzi.

LORENZI. Gli emendamenti 8.Tab.8.7/1 e 8.Tab.8.9/1 seguono la logica dell'intervento che ho svolto in 7ª Commissione in occasione dell'esame della tabella di nostra competenza, e si riferiscono ad un argomento sul quale richiamo l'attenzione del Governo: è necessario promuovere una razionalizzazione dell'edilizia universitaria, anche in base ad un principio sanzionato dalla finanziaria di due anni fa. Si tratta di prendere atto della situazione che è stata ben delineata dall'osservatorio per la valutazione del sistema universitario, che ha fornito elementi per desumere che la situazione degli insediamenti universitari italiani è molto deficitaria: in un centinaio di province soltanto una sessantina di atenei godono a pieno titolo di una situazione di autonomia. *(Diffuso brusìo).*

Signor Presidente, le chiedo per cortesia di far cessare il brusìo, che proviene specialmente dai colleghi seduti nelle mie vicinanze. *(Commenti ironici dei senatori Castelli e Peruzzotti).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentiamo al senatore Lorenzi di illustrare i suoi emendamenti e facciamo cessare il brusìo piuttosto diffuso perché ho difficoltà ad ascoltare il senatore Lorenzi.

LORENZI. A proposito della razionalizzazione necessaria...

VOCE DAL GRUPPO LEGA FORZA PADANIA PER L'INDIPENDENZA DEL NORD. Necessaria?

LORENZI. Signor Presidente, i colleghi senatori della Lega Nord, anzi dell'ex Lega Nord, continuano ad infastidirmi.

MORO. Cambia posto!

LORENZI. No, cambiate posto voi!

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, prosegua il suo intervento perché lei parla rivolgendosi alla Presidenza, nonché agli stenografi e ai sommaristi che devono resocontare il suo intervento. I colleghi hanno facoltà di ascoltarla o no, non hanno però il diritto di interromperla.

LORENZI. A fronte di una sessantina di atenei autonomi, concentrati quasi tutti nei capoluoghi di regione, vi sono un centinaio di province che ambiscono ad avere una propria struttura universitaria. Si dà il caso che in alcune province vi siano più insediamenti universitari, mentre in altre non ve ne sia neanche uno. È un fatto estremamente importante che sottopongo all'attenzione del Governo e della maggioranza poiché è stato preso atto della necessità di effettuare questi interventi e negli ultimi anni ne sono stati effettuati di importanti. Mi riferisco ad esempio alla università dell'Insubria, di Como e Varese, dove tra l'altro sono stati stanziati diversi miliardi anche per il problema delle strade di cui ha parlato il senatore Castelli. Vi sono poi gli insediamenti di Latina, Catanzaro, Mondovì e tanti altri dove sono stati iniziati interventi che proseguono con grandi difficoltà. Ci troviamo di fronte ad una situazione piuttosto paradossale, in cui ciascuno cerca di ottenere il proprio insediamento. Ciò comporta una polverizzazione delle risorse e difficoltà di consolidamento per i centri del polo universitario che hanno dimostrato capacità e merito nel raggiungimento dei numeri e della qualità. Le risorse sono limitate e con una distribuzione polverizzata vi è grande difficoltà a realizzare interventi anche nelle strutture che hanno dimostrato di avere maggiore successo. Faccio presente, ad esempio, che sulle pagine dedicate a Cuneo de «La Stampa» il 3 novembre scorso è apparso un grande titolo: «Scontro tra sindaci sull'ateneo». Più città si mettono legittimamente in concorrenza per raggiungere ciò a cui avrebbe diritto ogni provincia.

Quindi, il subemendamento che ho proposto in doppia versione tende a prendere atto di questa necessità ed a lanciare un segnale, a livello nazionale, sull'inversione di rotta che bisognerebbe intraprendere.

In tale emendamento ho fatto riferimento ad un capitolo di spesa (il 7116) che si riferisce al politecnico di Torino e all'università di Latina e che, di conseguenza, può consentire di reperire quelle risorse necessarie ai decentramenti universitari che hanno bisogno in questo momento di essere fortemente sostenuti.

Mi appello, pertanto, al Governo, al relatore e alla maggioranza anche prendendo atto della buona volontà riscontrata circa due anni fa, quando è stata riconosciuta da questa maggioranza la necessità del rilancio della rete occidentale universitaria del Piemonte, dopo il successo di Alessandria, Novara e Vercelli, con il finanziamento del polo di Mondovì del politecnico di Torino. Mi appello, dunque, al Governo e chiedo a tutti di prendere in considerazione la possibilità di approvare l'emendamento 8.Tab.8.7/1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, compresi quelli abbondantemente illustrati dal senatore Lorenzi.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8. Desidero ricordare ai presentatori, sia al senatore Castelli che al senatore Lorenzi, che nella Tabella D della legge finanziaria si tiene conto delle esigenze da loro sottolineate con cospicui rifinanziamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.Tab.8.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.Tab.8.3

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, desidero preannunciare il mio voto contrario all'emendamento 8.Tab.8.7/1, presentato dal senatore Lorenzi. Vorrei far osservare al presentatore che emendamenti volti a decongestionare l'ateneo di Torino, nelle sue varie sedi decentrate, sono già stati presentati, illustrati e sostenuti nell'ambito del lavoro svolto dalla 5ª Commissione, al quale il senatore Lorenzi non ha partecipato. Mi sembra, pertanto, un pò tardivo presentare adesso richieste che sono già state avanzate quindici giorni fa e discusse ampiamente *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord)*, solo per poter dichiarare sul territorio che si è spesa una parola per esso, quando in realtà proprio sul territorio sono già state svolte ampie ed approfondite riunioni da cui sono scaturiti gli emendamenti presentati in 5ª Commissione e non in Assemblea come subemendamenti.

Per queste ragioni, dichiaro sin da ora la nostra contrarietà all'emendamento 8.Tab.8.7/1 e la nostra intenzione di far riferimento all'emendamento tabellare da me presentato sul decongestionamento universitario. *(Applausi dal Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.3, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.Tab.8.6.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.6, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.4, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.Tab.8.8 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.7/1, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.7, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.9/1, presentato dal senatore Lorenzi, con la precisazione che il capitolo cui si fa riferimento è il 7116 e non il 7117.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.9, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.5, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.11, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.10, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.12, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.Tab.8.14 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.Tab.8.15, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.Tab.9.3, 9.Tab.9.5, 9.Tab.9.4, 9.Tab.9.6, 9.Tab.9.14 e 9.Tab.9.12. Gli altri emendamenti si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

FERRANTE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.1, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.2, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.Tab.9.3, 9.Tab.9.5, 9.Tab.9.4 e 9.Tab.9.6 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.Tab.9.7.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo anche sull'emendamento 9.Tab.9.15. Si tratta di due emendamenti attraverso i quali cerchiamo di incentivare il trasporto di merci e persone su ferrovia.

Vorrei ricordare che il ministro dei lavori pubblici Micheli, proprio in sede di discussione di queste tabelle, ebbe a dire in Commissione che non era necessario costruire nuove strade quanto trasferire i movimenti di merci e di persone su rotaia. Questa è una tesi sulla quale tutti concordano; nei convegni, conferenze, tavole rotonde, interventi in Aula tutti affermano che la risoluzione del problema del trasporto in Italia e un pò in tutta Europa è quello di trasferire quote-parte dalla strada alla ferrovia. Purtroppo, al di là di queste affermazioni, la realtà è molto diversa: anche quest'anno le Ferrovie hanno perso il 4,5 per cento di traffico merci, perché non sono in grado di funzionare, perché non ci sono piattaforme intermodali, perché si fa molto poco per risolvere il problema.

Questi emendamenti mirano a trasferire, in maniera direi simbolica, parte dei fondi finalizzati a questo obiettivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.7, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.15, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.10, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 9.Tab.9.11.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo anche sull'emendamento 9.Tab.9.9.

Approfitto della presenza in Aula sia del professor Giarda che del professor Macciotta per ricordare che da questo punto di vista, in Commissione, il Governo e il relatore hanno accolto relativamente alla finanziaria una proposta tendente a trasferire risorse in favore dei servizi ferroviari metropolitani, trovando però una copertura finanziaria che sostanzialmente consente investimenti, visto che viene prevista in conto capitale.

Ebbene, vorrei segnalare la necessità di prevedere una piccola copertura per la spesa corrente, altrimenti le Ferrovie dello Stato, che sono fortemente malconce, non riusciranno a reperire risorse per far funzionare i propri servizi.

Lancio dunque questo appello sia al Governo sia al relatore Giaretta (pur rendendomi conto che in questo caso sto uscendo dal seminato in quanto si sta esaminando il disegno di legge di bilancio), affinché si sensibilizzino su questo problema. Vista la previsione della concessione di alcuni fondi per gli investimenti, sarebbe opportuno destinare una parte degli stessi al funzionamento dei servizi. In caso contrario, i fondi reperiti rischieranno di non avere alcun esito perché saranno realizzati investimenti ma i servizi ferroviari continueranno a non funzionare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.11, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.9, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.13, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.Tab.9.8, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.Tab.9.14 e 9.Tab.9.12 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 9, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10, con l'annessa tabella.

Verifica del numero legale

SCOPELLITI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico, (avvertendo che i dodici senatori richiedenti verranno conteggiati fra i presenti).

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, con l'annessa tabella, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Si intendono illustrati gli emendamenti 11.Tab.11.2, 11.Tab.11.3, 11.Tab.11.4, 11.Tab.11.5, 11.Tab.11.6, 11.Tab.11.7, 11.Tab.11.8,

11.Tab.11.9, 11.Tab.11.10, 11.Tab.11.11, e 11.Tab.11.12, presentati dai senatori Tabladini e Dolazza.

* LORENZI. Signor Presidente, il subemendamento 11.Tab.11.1/1 si riferisce ad un argomento che ho già illustrato. Tuttavia, a complemento di quanto è stato già sottolineato in quest'Aula, vorrei far presente che tale emendamento riguarda l'insediamento universitario del Politecnico di Torino e non quello dell'Università degli studi di Torino. Pertanto, sarebbe opportuno far riferimento al Politecnico di Torino, al suo decentramento su Mondovì e, quindi, all'insediamento universitario della città di Latina, tutte voci oggetto del capitolo interessato.

Dichiaro ciò per controbattere quanto è stato poc'anzi sottolineato in quest'Aula e per specificare che detto emendamento non ha nulla a che vedere con altri emendamenti che sono stati presentati.

Il discorso che ho testé svolto si sostanzia, di fatto, in una richiesta di sensibilizzazione da parte del Governo sulla necessità di fare chiarezza sulle province non sedi di capoluogo regionale, affinché ognuna di essa possa avere un proprio insediamento universitario. Se nelle province indicate vi saranno tre o quattro sedi che non sortiranno effetti, il Governo dovrà procedere ad una razionalizzazione per premiare l'eventuale unica sede universitaria che avrà dimostrato di saper produrre risultati.

In questo modo ci si può, auspicabilmente, muovere in direzione di un maggiore riequilibrio universitario, riconoscendo l'autonomia universitaria sul territorio a tutte le province che, attualmente, sono sprovviste di sedi universitarie. Questo è l'appello che rivolgo al Governo nel sostenere l'emendamento 11.Tab.11.1/1, cui farà seguito un altro emendamento, che si basa su analoghe motivazioni.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, desidero semplicemente dire che anche questo emendamento ha un intento positivo, a favore del Ministero per i beni e le attività culturali ed è finalizzato a contributi per la manutenzione, la conservazione ed il restauro dei beni architettonici, in particolare di proprietà di soggetti privati. Non so tuttavia se per la copertura valga il discorso fatto poc'anzi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Anche in questo caso, vorrei rivolgere al senatore Occhipinti l'invito a ritirare il proprio emendamento, in quanto vi è una giusta motivazione, peraltro evidenziata anche in sede di esame presso la Commissione bilancio con opportuni appostamenti. Tale proposta di modifica, se il presentatore lo ritiene, potrebbe essere trasformata in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Occhipinti, accoglie l'invito del relatore?

OCCHIPINTI. Sì, signor Presidente; farò avere al più presto alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.2, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.Tab.11.3.

SCOPELLITI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.3, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.Tab.11.4.

SCOPELLITI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico; vorrei comunque precisare, signor Presidente, che nella precedente votazione non sono stata computata tra i richiedenti in quanto il meccanismo elettronico non ha funzionato.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, poiché lei collabora spesso con la Presidenza, la invito a cambiare posto. Grazie.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Scopelliti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.Tab.11.4, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	165
Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	25
Contrari	135
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.1/1, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Comunico che il senatore Occhipinti ha ora formalizzato l'ordine del giorno (n. 100) in cui ha trasformato l'emendamento 11.Tab.11.1, ordine del giorno che verrà posto in votazione successivamente.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.5 , presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.6, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.7, presentato dai senatori Tabladini e DFolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.8, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.9, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.10, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.11, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.12, presentato dai senatori Tabladini e Dolazza.

Non è approvato.

Comunico che gli emendamenti 11.Tab.11.13 e 11.Tab.11.14 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 11.Tab.11.3a, presentato dai senatori Dolazza e Moro.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Occhipinti ha trasformato l'emendamento 11.Tab.11.1 in un ordine del giorno tendente ad ottenere un incremento di stanziamento per enti ed attività culturali, in relazione al capitolo 2301.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo ordine del giorno.

FERRANTE, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla precisazione che ho fatto per altro ordine del giorno e per altro argomento.

L'ordine del giorno deve contenere un indirizzo verso il Governo, non può, ovviamente, dire al Governo che lo impegna per un certo capitolo e per un certo importo. Quindi, senatore Occhipinti, vorrei che lei riflettesse su questo aspetto che non è solo di ordine tecnico, ma sostanziale, e trasformasse quindi l'impegno in un atto di indirizzo che non prevedesse l'indicazione del capitolo.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Occhipinti, ascoltato il parere del relatore e del Governo, ritiene di aderire alla richiesta avanzata?

OCCHIPINTI. Signor Presidente, si potrebbe togliere dall'ordine del giorno il riferimento al capitolo 2301, per cui il testo risulterebbe il seguente:

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n.4237 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000

Impegna il Governo

ad incrementare i fondi destinati alla manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici e archeologici.

9.4237.100 (Nuovo testo) (*già* 11.Tab.11.1) OCCHIPINTI, SCIVOLETTO

PRESIDENTE. Alla luce dei precedenti interventi, l'ordine del giorno così riformulato, senza indicazione di capitolo, può quindi essere accettato come raccomandazione.

Metto ai voti l'articolo 11, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

AVOGADRO. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti da me presentati insieme al senatore Antolini.

LORENZI. Signor Presidente, l'emendamento 12.Tab.12.3/1 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.1, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.2, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.3/1, presentato dal senatore Lorenzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento12.Tab.12.3, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.Tab.12.4.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.4, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.5, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.6, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.7, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.Tab.12.8, presentato dai senatori Antolini e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.
Metto ai voti l'articolo 13, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16 e dell'annessa tabella, sul quale sono stati presentati degli emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANARA. Signor Presidente, molto brevemente gli emendamenti proposti hanno tutti la finalità di limitare quanto possibile il finanziamento di quelli che noi definiamo i rami secchi del Ministero della sanità, nella speranza che tali risparmi possano servire a finanziare e potenziare i servizi nell'ambito sanitario e, in particolare, in quello ospedaliero.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRANTE, *relatore* Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.16.1, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.Tab.16.2.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.Tab.16.2, presentato dal senatore Manara.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	164
Senatori votanti	157
Maggioranza	79
Favorevoli	20
Contrari	132
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4237

PRESIDENTE Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.16.3, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.16.4, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.16.5, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.Tab.16.6, presentato dal senatore Manara.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi e delle annesse tabelle.

Metto ai voti l'articolo 17, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, con l'annessa tabella.

È approvato.

AZZOLLINI. Signor Presidente, non avendo visto molti senatori a sostegno dell'articolo 19, chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, con le allegate tabelle.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, con i relativi allegati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, con le allegate tabelle.

È approvato.

Avverto che eventuali questioni di coordinamento troveranno soluzione in sede di Nota di variazioni.

L'esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è pertanto concluso.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e dello stesso disegno di legge nel suo complesso.

Passiamo, pertanto, alla discussione del disegno di legge finanziaria.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4236) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4236.

Prima di procedere all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, ricordo che le votazioni saranno effettuate, a norma di Regolamento, cominciando dall'articolo 1, in cui sono riportate le disposizioni sul limite massimo del saldo netto da finanziare e sul livello massimo del ricorso al mercato finanziario.

Le proposte emendative, che intendono introdurre variazioni nei valori dei predetti saldi differenziali anche attraverso contestuali compensazioni riferite ad elementi tabellari, verranno trattate in questa fase che ha per oggetto la determinazione preventiva di tali valori.

Esaurita la trattazione di questi argomenti, si passerà alla votazione dell'articolo 1. Con la sua approvazione risulteranno determinati i predetti valori dei saldi differenziali. Di conseguenza, tutti gli emendamenti ai successivi articoli dovranno trovare compensazione con mezzi diversi dalla variazione dei richiamati saldi differenziali.

L'eventuale approvazione di taluno di questi emendamenti non sarà considerata impeditiva della discussione e della votazione, nell'ambito delle parti non ancora approvate, di eventuali altre proposte emendative che utilizzino, naturalmente con criteri di compensazione e fino a concorrenza, le variazioni delle spese risultanti dagli emendamenti precedentemente approvati.

La valutazione definitiva, in termini di competenza sul bilancio dello Stato, degli effetti complessivi delle modifiche introdotte nel disegno di legge in esame, risulterà contabilmente nella Nota di variazioni che il Governo presenterà al Senato subito dopo la sua approvazione.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti presentati agli articoli da 1 a 21 del provvedimento in esame. «La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.0.4, 6.0.7, 7.9000, 7.5003, 8.5600, 8.5001, 8.5002, 8.5006, 8.5007, 12.0.1007, 12.0.1010, 12.0.1013, 12.0.1017, 13.1001, 14.2951, 20.1001,

21.1002, 21.1010, 21.1011, 21.5001, 21.5002 e 21.5006 in quanto comportano un peggioramento dei saldi indicati dall'articolo 1 della legge finanziaria. Formula altresì parere contrario sugli emendamenti 7.5005, 12.0.1004, 12.0.1005, 12.0.1011, 14.5000 (limitatamente al secondo periodo del punto due), 14.1023, 14.6000, 14.0.1000, 14.0.5000, 15.1002, 15.1003, 15.1007, 15.0.1000, 15.0.1001, 15.0.1002, 15.0.1003, 17.0.1001, 21.1019, 21.5008 e 21.0.102 in quanto non rientrano nell'ambito del contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.»

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, questo emendamento riferito al comma 4 dell'articolo 1 consente di utilizzare le maggiori entrate per la riduzione del carico fiscale. Tale comma, infatti, statuisce che «l'eventuale maggior gettito nel prossimo triennio rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali» o cose di questo genere, e anche per assicurare – aggiungo io – la copertura finanziaria di provvedimenti di detassazione.

Su analogo emendamento il rappresentante del Governo, in Commissione, mi ha rimproverato, sostenendo che esso propone un approccio lassista, che non bisogna assolutamente fare così, che è necessario mantenere la «durezza» dei saldi.

Mi permetto, allora, di chiedere al medesimo o ad altri rappresentanti del Governo cosa faceva il Ministro del tesoro quando il Governo ha approvato il decreto-legge, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, in materia di detassazione dell'accisa della benzina. Se i colleghi avranno la compiacenza di leggere quel provvedimento, infatti, rileveranno che la copertura è ricavata proprio utilizzando le maggiori entrate rivenienti (ai sensi della finanziaria di quest'anno, ovviamente, e non della prossima) dalla lievitazione delle entrate.

Dunque, se il Governo è rigoroso con tutti, deve esserlo anche con se stesso.

Pertanto, se l'approccio innovativo del Governo è quello di utilizzare questi saldi, non può certo esprimere un parere contrario su questo mio emendamento; altrimenti, potrebbe avere aperta la strada del ritiro del decreto-legge che ho citato. È ovvio che tale ultimo provvedimento non necessiterebbe di copertura, come anche molti degli emendamenti espansivi della fase produttiva che abbiamo presentato in questa sede.

Si tratta, tuttavia, di profili formali di un certo rilievo. Allora, il Governo non può adottare un comportamento del tutto schizofrenico a seconda che si tratti di sue proposte o di proposte dell'opposizione. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Gubert).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

Successivamente, su questo aspetto, ascolteremo più diffusamente l'opinione del professor Giarda, in quanto vi è un richiamo ad una attenzione o ad una disattenzione del Ministro del tesoro rispetto al decreto-legge sulla benzina.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3. Noi riteniamo che sia giusto mantenere questo criterio rigoroso di destinazione dei saldi e le previsioni del comma 4 consentono, appunto, le eccezioni, che sono limitate ad alcuni casi ben definiti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il senatore Giaretta mi ha rubato l'argomento, nel senso che *ex ante*, ossia prima di entrare nella gestione di un particolare esercizio finanziario, è opportuno, importante e necessario definire delle regole rigorose. Poi, quando si presentano delle circostanze eccezionali, come nel caso dell'intervento sull'accisa sulla benzina, per motivate ragioni e per circostanze definite e specifiche può essere mutato l'atteggiamento.

Quindi, la linea da tenere è quella contenuta nel comma 4, naturalmente con la riserva che è rimessa alla sovranità del Parlamento e alla saggezza del Governo la facoltà di modificare atteggiamento quando si presentassero le necessità occorrenti per risolvere i problemi dell'economia e della società. Pertanto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, apprendiamo dal relatore e dal rappresentante del Governo che le osservazioni del senatore Vegas erano assolutamente pertinenti e inoltre che esiste un *ex ante* e un *ex post*. L'*ex ante* è rigoroso, mentre subito dopo può capitare, a seconda di opportunità varie, di modificare l'atteggiamento. Credo, però, che questo non sia un argomento molto forte in materia di saldi finanziari.

In ogni caso, ammesso che lo fosse, vorrei far osservare al professor Giarda che anche in questo caso, per quanto riguarda la detassazione dell'accisa sulla benzina, siamo *ex ante*, perché non sappiamo quale sarà in effetti il costo di questo provvedimento. In vero (diciamola tutta, pertanto confermiamo il nostro voto favorevole all'emendamento 1.3), si può serenamente affermare che la proposta da noi presentata aveva e ha una logica serrata, che non risponde soltanto a ragioni momentanee, ma a ragioni più di fondo.

Per questo motivo, voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Professor Giarda, in altri tempi era molto più difficile approvare così tempestivamente l'articolo 1.

Accantoniamo momentaneamente l'esame dell'articolo 2, che verrà ripreso una volta conclusa la discussione degli altri articoli.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Gli emendamenti 2.0.10 e 2.0.11 (Nuovo testo) si intendono illustrati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

VEGAS. Signor Presidente, illustro gli emendamenti aggiuntivi da noi presentati perché sono emendamenti che hanno un certo rilievo nella visione, diametralmente opposta a quella del Governo, che noi sosteniamo in quest'Aula.

L'emendamento 2.0.3 (Nuovo testo), ancora una volta, cerca di reintrodurre la nota agevolazione fiscale per i nuovi investimenti. Si tratta di una misura che portò maggior gettito, portò a una creazione vera di occupazione e che naturalmente, essendo stata varata da un Governo non dello stesso colore di quello attuale, è stata sempre giudicata in senso negativo, salvo poi «scopiazzarla» malamente da parte dell'attuale gestione delle Finanze. Questa è una misura che sarebbe estremamente importante per il paese, non per i posti nel prossimo Gabinetto.

L'emendamento 2.0.1 mira a far fronte, in qualche modo, al problema della microcriminalità. Si dice che la microcriminalità va combattuta, che è la soglia per la criminalità organizzata e allora noi pensiamo di istituire un fondo, per adesso relativamente modesto, ma che comunque deve costituire la base di partenza per far sì che i comuni medi, medio-grandi e grandi possano dotarsi dei cosiddetti vigili di quartiere. Si tratta dello strumento base, che è stato adottato anche in altri paesi stranieri e che effettivamente si è dimostrato efficace.

L'emendamento 2.0.2 serve a consentire ai giovani e ai meno giovani lavoratori che si spostano dal loro luogo di residenza per andare a lavorare di avere qualche forma di vantaggio per trovarsi un'abitazione, in modo da consentire un migliore incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L'emendamento 2.0.4 cerca di far fronte alla drammatica situazione dell'impresa italiana: essa è in grave carenza di spese per investimento e ricerca e quindi quest'emendamento mira a spostare fondi verso questo settore.

In conclusione, non posso non soffermarmi molto brevemente sul profilo di copertura finanziaria di questi emendamenti. I relatori hanno polemizzato sulle coperture, affermando che noi in questo modo avremmo sottratto risorse a finalità sociali oppure che avremmo evitato che si facessero spese per investimenti. Faccio presente che le clausole di copertura proposte per questi emendamenti, e riprodotte per gli emenda-

menti successivi, sostanzialmente mirano ad ottenere il risultato di ridurre gli accantonamenti delle tabelle A e B, cioè di quelle tabelle che sono destinate al finanziamento di nuove leggi di spesa, per destinare queste risorse a provvedimenti, che sono in alcuni casi di spesa e in altri casi principalmente di detassazione.

In sostanza, il filo del nostro ragionamento è il seguente: qualunque buon padre di famiglia, prima di fare spese nuove, è opportuno che metta ordine a casa, che veda quali sono le spese da fare a casa e come può cercare di far quadrare il proprio bilancio familiare; è esattamente la stessa cosa. Quindi, se esistevano, signor Presidente, delle promesse elettoralistiche della maggioranza di fare nuove spese imponendo maggiori imposte agli italiani, in questo modo tali promesse elettoralistiche non potrebbero aver luogo. Non si tratta, pertanto, di diritti di categorie più deboli, ma di promesse elettoralistiche. Capisco che alla maggioranza possa dar fastidio il fatto di non poter mantenere queste promesse, ma credo che, da un punto di vista anche morale, il principio che noi proponiamo sia assolutamente condivisibile.

La stessa cosa vale per gli accantonamenti in tabella B, cioè le spese per investimenti; certo, noi proponiamo di ridurre anche in questo caso il *plateau* che viene offerto per le prossime elezioni di finte spese per investimenti per destinarle direttamente, per esempio, alla legge n. 488 del 1992, che è la legge per sviluppare gli investimenti nelle zone depresse che fino adesso ha funzionato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 2.0.3 (Nuovo testo). Voglio ricordare che è appunto in vigore la cosiddetta legge Visco, che deve trovare anche un completamento e allo scopo è previsto un apposito appostamento finanziario. Confermo che, attraverso la copertura che si dà a questi emendamenti, si compromettono politiche essenziali per il paese.

Se il senatore Vegas ritiene che la copertura della nuova legge sull'assistenza sia un debito elettoralistico, si assume le responsabilità di questo giudizio.

Quanto all'emendamento 2.0.1, ricordo che vi sono previsioni generali per il settore della sicurezza, che promuovono politiche di rafforzamento del settore. Si tratta di interventi a carico dei comuni; l'organizzazione dei vigili di quartiere è certamente positiva, ma deve essere attuata dai singoli comuni nell'ambito delle scelte sulle dotazioni di organico. Esprimo dunque parere contrario sull'emendamento.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 2.0.2, ricordando che all'articolo 7 è prevista una modalità di intervento, naturalmente diversa, per facilitare la realizzazione di alloggi per ospitare i lavoratori che si muovono sul territorio.

Esprimo ugualmente parere contrario sull'emendamento 2.0.4: anche in questo caso, la finalità è condivisibile, ma è sufficiente

leggere l'importo necessario alla copertura per capire che si sacrificherebbero altri interventi ugualmente importanti.

Esprimo ancora parere contrario anche sull'emendamento 2.0.100.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, condivido le osservazioni del relatore. Desidero portare all'attenzione dell'Assemblea la natura di una modalità di copertura che incorpora alcuni paradossi. Per esempio, con la pretesa di aumentare gli stanziamenti a favore della ricerca scientifica, dell'innovazione e della tecnologia, si prevede la riduzione alla tabella C di tutti gli stanziamenti in misura pari al 30 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002. Ricordo che la tabella C non è un fantasma dell'immaginazione, ma reca il finanziamento di alcuni dei più importanti programmi della vita economica, politica e sociale del nostro paese. Rammento che in tabella C è iscritto il finanziamento del settore sanitario che ammonta a circa 46.000 miliardi, il finanziamento del sistema universitario per circa 11.000 miliardi, il finanziamento degli enti di ricerca per circa 3.000 miliardi; sono altresì previsti numerosi programmi importanti, ivi incluso il finanziamento della manutenzione della rete stradale nazionale.

Non riesco ad immaginare quale sia la strategia di una politica di bilancio che preveda una riduzione del 30 per cento di tutti questi investimenti. Mi sia consentita un'espressione poco riguardosa, ma ritengo che questo modo di procedere nelle coperture finanziarie, che si nasconde dietro piccole parole come «riduzione del 30 per cento degli stanziamenti in tabella C», non abbia né capo né coda, sia pura propaganda e assenza di impegno politico nelle scelte di bilancio. Penso che sarebbe necessario evitare definitivamente di avanzare questo tipo di proposte. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, dopo aver ascoltato l'intervento del Sottosegretario voglio essere controcorrente. Infatti per quanto concerne la ricerca, dai dati sulla competitività risulta che l'industria italiana è al 43° posto nel mondo; ritengo pertanto che gli emendamenti in esame meritino una priorità assoluta. Chiedo dunque di aggiungere la mia firma su tutti gli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 2 e preannunzio che voterò a favore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sull'emendamento 2.0.3 (Nuovo testo) riguarderà anche gli emendamenti successivi, perché – a mio avviso – detti emendamenti delineano, seppur nella forma di proposte emendative ad una legge particolare presentata dal Governo, delle ipotesi, avanzate dall'opposizione, alternative a quelle governative e della maggioranza.

Se si leggono tali emendamenti nell'insieme, emerge che vengono proposti interventi per l'impresa, per la sicurezza e per la mobilità (che è uno degli aspetti più importanti della flessibilità) e che, infine, è rivolta una particolare attenzione alla ricerca scientifica e tecnologica che, come è noto, rappresenta uno dei problemi che in questo momento affliggono la nostra economia.

Riteniamo che il disegno complessivo che ne emerge possieda una sua coerenza interna abbastanza visibile. Spesse volte – bisogna dirlo – in questa Assemblea si verificano opposizioni molto forti da parte della maggioranza e del Governo, ma poi basta il trascorrere di qualche mese per ritrovare provvedimenti simili a quelli da noi proposti presentati dalla maggioranza e dal Governo.

Sappiamo bene – lo abbiamo detto altre volte e lo ribadiamo – che una delle connotazioni di questo Governo e della maggioranza è di arrivare in ritardo, quando i problemi sono passati; mi sembra che quello attuale sia uno di tali casi.

Per quanto concerne la copertura degli interventi proposti, non è questa la sede per avviare un dibattito serio e approfondito, non viziato da polemica, come mi pare accada in questo momento, che si dovrà svolgere successivamente in una sede appropriata.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia all'emendamento 2.0.3 (Nuovo testo) ed anche a tutti gli altri successivi emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

Con l'occasione, chiediamo che prima di procedere alla votazione dell'emendamento 2.03. (Nuovo testo) sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Per ragioni di organizzazione dei nostri lavori, invito il relatore ad esprimere il suo parere sugli emendamenti 2.0.10 e 2.0.11 (Nuovo testo), sul quale né il relatore né il rappresentante del Governo si sono espressi.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti in questione riguardano la situazione del finanziamento della legge contro l'usura; propongo che essi vengano trattati, per omogeneità di materia, in occasione dell'esame dell'articolo 41, insieme agli emendamenti presentati a quest'ultimo articolo. Trattandosi, infatti, di un argomento che può essere propriamente collegato alle norme positive per lo sviluppo,

potremmo in quella sede svolgere una discussione unica, valutandoli insieme agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, gli emendamenti 2.0.10 e 2.0.11 (Nuovo testo) sono accantonati, per essere discussi in occasione dell'esame dell'articolo 41.

Era stata avanzata una richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Azzollini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.3 (Nuovo testo), presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.0.4 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 3 sono veramente importanti, perché riguardano questioni che stanno suscitando una grande preoccupazione sociale. Mi riferisco essenzialmente al problema degli inquilini delle case di enti previdenziali, i quali se, dopo una mobilitazione unitaria di tutti i sindacati, hanno ottenuto un primo risultato rispetto al testo iniziale, con l'emendamento presentato dal Governo dopo l'incontro con il ministro Salvi, certamente non vedono ancora tutelate completamente le loro aspettative per quanto riguarda alcune questioni specifiche, che però pesano su persone in carne e ossa (le quali, tra l'altro, ieri hanno tenuto, insieme ai loro sindacati, un civile ma forte *sit-in* qui dinanzi al Senato, come i colleghi e le colleghe avranno visto).

Secondo le intenzioni iniziali del Governo, infatti, la messa sul mercato degli alloggi avrebbe dovuto aprire la strada alle società immobiliari e cancellare ogni forma di tutela degli inquilini. Ora, superato in parte il problema con l'emendamento del Governo, rimane comunque aperta la questione importante relativa agli alloggi dell'Ente poste e del demanio. Qui ancora non ci siamo – e questo è l'oggetto dei subemendamenti che abbiamo presentato – perché il Governo vuole permettere la vendita di questi appartamenti anche se l'affittuario gode di un basso reddito, ha oltre 65 anni di età ed è gravemente malato.

Sappiamo che tutti i Gruppi sono stati in qualche modo sollecitati da incontri con i sindacati, che hanno spiegato anche l'aspetto tecnico del problema, e con gli inquilini su questa materia. A me pare che queste circostanze, che hanno finora costituito tutele per gli inquilini e che ora si vogliono annullare, debbano essere ripristinate. Questo è il senso dei nostri emendamenti.

Ripeto, chiediamo solamente il ripristino, per gli inquilini che hanno un basso reddito secondo le circolari ministeriali, oltre i 65 anni di età e che sono gravemente ammalati, secondo i parametri previsti dalle stesse circolari ministeriali, di intendimenti che il Governo ha già altre volte espresso. Ci sembra un atto importante di equità e di solidarietà e chiediamo che anche il relatore dia un parere favorevole su questi emendamenti.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 3.103 intende far valere un minimo il criterio di rispetto dell'autonomia degli enti previdenziali, anche se sono a forte presenza statale. Il fatto che dei Ministri intervengano sul patrimonio dei suddetti enti senza neppure consultarli, mi sembra l'espressione di una cultura giuridica piuttosto arretrata.

Per quanto riguarda i successivi emendamenti, si riferiscono tutti alla necessità di garantire un minimo di tutela alle famiglie che occupano gli alloggi in questione. La procedura che il Governo ha messo in atto per alienarli non garantisce infatti i loro diritti. Nel testo iniziale del provvedimento il Governo addirittura decideva quali erano i diritti e gli obblighi.

A prescindere da ogni ulteriore garanzia già presente nella normativa, la vendita per blocchi rischia di pregiudicare gravemente il diritto di prelazione, cioè l'interesse delle famiglie ad acquistare, a parità di prez-

zo, l'alloggio in cui abitano, rispetto ai terzi compratori e questa non è cosa da poco, se la famiglia non ha altre abitazioni.

Il problema è molto evidente, tant'è vero che il Governo ha ritenuto opportuno presentare un emendamento che tiene conto, in qualche misura, delle osservazioni testè richiamate, sulle quali peraltro lo stesso Governo aveva espresso parere contrario in sede di esame del provvedimento in 5ª Commissione.

Tuttavia, l'emendamento presentato dal Governo è equivoco in quanto non si capisce se le norme vigenti valgono per tutti i conduttori o specificamente per i conduttori degli alloggi degli enti previdenziali, come è già stato stabilito in passato. Da questo punto di vista sarebbe utile tener presenti le precisazioni evidenziate in taluni subemendamenti.

Non illustrerò in dettaglio ogni emendamento da me presentato in quanto l'obiettivo finale è quello di consentire che il singolo proprietario dell'alloggio, privo di altre abitazioni, possa esercitare il diritto di prelazione anche in presenza di un intermediario, che procede alla vendita in blocco degli immobili.

Vorrei invece soffermarmi sull'emendamento 3.113 in quanto – trattandosi di operazioni piuttosto consistenti – sarebbe opportuno che la scelta del notaio che assiste suddette operazioni avvenisse mediante procedura casuale, onde evitare circuiti clientelari tra il Governo e il mondo professionale che, a mio giudizio, non ha bisogno di rapporti di clientela per sopravvivere ed essere apprezzato nello svolgimento della sua funzione.

DE LUCA Michele. Signor Presidente, vorrei svolgere una brevissima illustrazione sugli emendamenti da me presentati sull'articolo 3 per sollecitare possibilmente l'accoglimento degli stessi o comunque per comprendere le motivazioni dell'eventuale loro rigetto, stante l'importanza che tali ragioni siano rese note alle ampie categorie sociali coinvolte dai problemi posti dagli emendamenti da me presentati, con i quali propongo una soluzione degli stessi.

L'emendamento 3.20 propone di inserire al comma 1, capoverso 2-*ter*, un inciso improduttivo di qualsiasi effetto finanziario, che subordina le dismissioni degli immobili degli enti previdenziali alla previa valutazione degli effetti prodotti sul mercato immobiliare. La dizione proposta è presente in tutti i precedenti approvati in materia di dismissione e il testo proposto in via emendativa è ricavato, di peso, dalla cosiddetta «circolare Salvi». Sinceramente, non comprendo perché non si possa inserire questo inciso che tranquillizzerebbe i tanti soggetti interessati rispetto ai pericoli che il mercato immobiliare corre a seguito della vendita di una massiccia quantità di immobili.

Altri miei emendamenti propongono di eliminare dal testo alcune disposizioni, introduttive di effetti finanziari, molto pericolose sul piano della civiltà giuridica. Mi riferisco, in particolare, agli incisi che prevedono la deroga a tutte le norme vigenti oppure a tutte le norme di contabilità dello Stato.

Sinceramente, stabilire questa possibilità di deroga – demandandone la previsione da un lato ai programmi di dismissione e dall'altro, addirittura, agli atti attuativi dello stesso programma – significa introdurre nell'ordinamento (e questo mi sembra sia molto grave) una sorta di delegificazione affidata ad atti che non sono neanche fonti secondarie del nostro ordinamento.

Pertanto, ritengo che su questo punto vi sia una ragione che va al di là del problema specifico e che esige una riflessione che attiene alla conservazione della civiltà del nostro ordinamento giuridico.

L'ultimo punto che affronto riguarda la tematica poc'anzi ricordata dal collega di Rifondazione Comunista. È necessaria una tutela degli inquilini di questi immobili che si articoli in due direzioni: da un lato il riconoscimento del diritto di prelazione per coloro che vogliono e possono esercitarlo, dall'altro la tutela degli inquilini che, non esercitando detto diritto, devono avere però la possibilità di continuare a utilizzare l'immobile.

Ebbene, per quanto riguarda la prelazione, il rinvio del comma 2-*quater* al secondo periodo, lettera *d)*, del comma 1 della disposizione novellata dalla finanziaria mi pare sia sufficiente per rispondere all'esigenza. Mancava invece, nel testo approvato in sede di Commissione, qualsiasi riferimento alla tutela degli inquilini più deboli, di coloro cioè che non hanno la possibilità economica di accedere alla proprietà, anche alle condizioni di favore che sono previste. Mi sembra che l'emendamento del Governo risponda a questa esigenza.

Mi sono permesso di proporre invece un emendamento che prospetta un regime speciale per gli inquilini degli immobili di enti immobiliari solo quale condizione di miglior favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione degli immobili urbani. La ragione è presto detta. È capitato che, nell'intento di prevedere una disciplina più favorevole per gli inquilini degli immobili degli enti, non si sia tenuto conto che nel frattempo sono intervenute nuove norme alcune delle quali addirittura migliorative. Farò un solo esempio: la disciplina ed il regime degli enti previdenziali prevede un rinnovo annuale per gli inquilini a basso reddito. Ebbene, ormai tutti sanno che con la legislazione vigente il rinnovo minimo è di tre o quattro anni. Pertanto dobbiamo ritenere che quelle norme speciali si applicano solo quando siano migliorative rispetto alla disciplina generale.

Desidero poi fare due notazioni su cui richiamo l'attenzione del relatore e del Governo, che mi paiono molto importanti. In sede di Commissione è stato approvato un emendamento del collega Giaretta che stabilisce un regime speciale per gli immobili di pregio. Tralascio qualsiasi considerazione sulla tecnica giuridica che rinvia, per la definizione di detti immobili, ad una circolare. Ciò che più conta è che bisogna chiarire che l'asta non fa venire meno il diritto di prelazione; si tratta di un'asta sostanzialmente volta a determinare il prezzo di acquisto anche per l'inquilino che esercita la prelazione.

Un'ultima osservazione sugli inquilini dell'ente Poste. In questo caso mi sembra che manchi effettivamente una previsione specifica, giacché anche gli emendamenti presentati dai senatori di Rifondazione Co-

munista credo riguardino gli enti previdenziali. Voglio allora rappresentare al Governo ed al relatore che nel caso degli inquilini dell'ente Poste ci troviamo in una situazione sociale particolarmente grave. Si tratta infatti di soggetti che in gran parte versano in stato di indigenza, che occupano immobili popolari o quasi popolari, per cui il problema sociale si presenta in termini più ampi.

Confido nell'approvazione da parte dell'Aula degli emendamenti da me presentati o, quanto meno, in una risposta da poter riferire a questi cittadini che, a mio parere, giustamente l'attendono.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 3.67 mira a tutelare gli inquilini degli immobili di proprietà degli enti previdenziali. In qualche modo il Governo ha cercato di accogliere le loro esigenze nell'emendamento 3.5000 che recita :«Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti».

Tuttavia, mentre l'emendamento del Governo sicuramente impegna i Ministeri del tesoro e del lavoro nella predisposizione dei programmi di dismissione dei beni e dei diritti immobiliari, non è chiaro in che modo impegni anche l'intermediario, che potrebbe essere incaricato della vendita, a rispettare tali diritti. Infatti gli intermediari che stanno dismettendo beni di assicurazioni e di altri enti in base a precedenti leggi non è che abbiano brillato per quanto riguarda la garanzia dei diritti degli inquilini.

Quindi il presente emendamento, che reca anche la firma del collega Ferrante, mira a limitare agli immobili ad uso non residenziale le dismissioni svolte con questo sistema.

CURTO. Signor Presidente, avendo ascoltato il collega De Luca, mi rendo perfettamente conto degli imbarazzi della maggioranza su un problema che non è assolutamente di natura squisitamente economico-finanziaria e sul quale è in gioco la credibilità politica delle istituzioni e del Parlamento.

Con l'emendamento 3.50, sostanzialmente chiediamo la soppressione di quella parte del dispositivo in cui si dice testualmente: «anche in deroga alle norme vigenti». Questo perché, dietro quelle parole, si può nascondere un'autentica contraffazione del problema oggi all'esame dell'Aula del Senato. Infatti, se questo provvedimento dovesse passare così com'è, determinerebbe condizioni devastanti all'interno del territorio e delle fasce più deboli, le quali non potrebbero certamente difendersi. E non lo potranno fare, collega De Luca, neanche vantando il diritto di prelazione, perché un'asta è sempre un'asta e il diritto di prelazione scatta nello stesso momento in cui in questa si propongono comparti, metodi e importi certamente simili.

Siamo convinti che se questo provvedimento dovesse essere varato nel testo attuale, creerebbe le condizioni per agevolare una vera e propria speculazione di natura immobiliare ed edilizia, con conseguente devastazione delle fasce più deboli, all'interno delle quali ci sono famiglie che probabilmente non potrebbero neanche partecipare alle aste – perché mancanti del minimo sostegno di natura economica – e che, qualora do-

vessero mai riuscirci, le perderebbero. Siamo inoltre convinti che con un dispositivo come quello che vogliamo cambiare, verrebbe devastato il mercato immobiliare, che non potrebbe non risentire in maniera negativa di un provvedimento generalizzato e quindi con obiettivi diversi rispetto a quelli che invece si vogliono rappresentare all'interno di quest'Aula.

Siamo molto imbarazzati e avvertiamo una sorta di inquietudine rispetto, per esempio, all'individuazione e alla nomina di un gruppo di consulenti che andrebbe a costituire una vera e propria *lobby* all'interno di un sistema che appare, sempre più, monopolistico. Da questo punto di vista, c'è una battaglia tra le forze politiche che intendono scendere in campo a difesa dei cittadini più deboli e quelle che, solo a parole, dicono di volerli tutelare, quando poi con provvedimenti simili li sbattono in mezzo ad una strada.

Siccome la situazione è questa, siccome questa ennesima lesione dei diritti dei cittadini avviene addirittura con i loro soldi, perché a nessun può sfuggire che le casse degli enti previdenziali furono costruite con i soldi dei lavoratori, mi chiedo se ci fosse il bisogno di aspettare un Governo di centro-sinistra, guidato da Massimo D'Alema – uomo che è appartenuto e che appartiene al comunismo –, per vedere i lavoratori in condizioni veramente penose, nella condizione di non poter difendere i propri diritti. Di fronte a questa situazione, chiediamo il voto favorevole dell'Aula all'emendamento 3.50. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Gubert).*

VEGAS. Signor Presidente, innanzitutto vediamo su che cosa stiamo ragionando. Stiamo ragionando sull'articolo 3, una delle ossature della cosiddetta, ammesso che abbia senso ancora dirlo, manovra. Questo articolo compie un'operazione di finanza straordinaria finanziando, attraverso entrate *una tantum*, spese che poi saranno *una semper*. Quindi, anche in questo caso, noto una certa discrasia. Tra l'altro, queste entrate, mi si consenta di dirlo, sono del tutto ipotetiche e sperabili, perché l'esperienza dimostra che in passato misure del genere sono state assunte, ma il gettito delle entrate non c'è mai stato.

Un'ulteriore premessa. Vediamo lo spostamento degli investimenti degli enti previdenziali dal mattone al mercato mobiliare. I meccanismi che presiedono alle scelte che gli enti previdenziali faranno nel mercato mobiliare non danno quelle garanzie di trasparenza e sicurezza tali da far ritenere ai consumatori e ai lavoratori italiani, che versano i loro soldi a questi enti previdenziali, che il mercato mobiliare non subisca dei danni, che non si creino speculazioni ingiustificate e che il rendimento di quei soldi sia tale da garantire loro una serena vecchiaia. Il timore è che questi soldi vadano a finire in un calderone governato da chi poi ne trarrà degli utili.

Ma a proposito di utili veniamo al punto importante di questo articolo. Esso compie un'operazione di dismissione che può essere più o meno criticabile: abbiamo udito interventi di colleghi che l'hanno criticata. Ma tale operazione di dismissione contiene degli elementi di scarsa trasparenza, perché il comma 2-*septies* – che rappresenta, per così dire, il cuore della norma – prevede che, se entro il 15 marzo 2000 (quindi,

praticamente domani o dopodomani) queste operazioni non saranno completate dagli enti previdenziali, provvederà direttamente il Ministero, con una sorta di organismo che mi si consenta di definire «all'amatriciana», in base alle decisioni del quale certi consulenti avranno questi immobili a prezzo scontato e potranno rivenderli al prezzo che vogliono, realizzando quindi degli utili in conto proprio.

Per fortuna, signor Presidente, la Commissione è stata saggia e ha introdotto un emendamento che almeno prevede che i consulenti non possano coincidere con gli acquirenti di questi immobili, perché se così non fosse stato (come il Governo avrebbe voluto) avremmo creato un meccanismo di confusione e, oserei dire, avremmo anche aperto una finestra su possibili speculazioni che sarebbe il caso di evitare accuratamente. Anche per questo ho presentato alcuni emendamenti, e ne sottoscrivo altri presentati da molte parti politiche, tendenti a fare riferimento al divieto di deroga alle norme di contabilità di Stato.

Come dicevo, per fortuna in Commissione è stato introdotto questo emendamento moralizzatore, altrimenti avremmo creato una procedura che non avrebbe avuto altro fine se non quello di fare un gioco di specchi in base al quale sembra che si vogliano vendere questi immobili, quando in realtà si affidano ad una società, la quale fa delle speculazioni immobiliari: chi otterrà utili per queste operazioni lo potremo verificare a consuntivo, non so in che forma, tramite l'accertamento di quale potere autonomo rispetto a quello del Parlamento.

Per questo – ripeto – abbiamo presentato degli emendamenti che tendono a reincanalare questa norma nell'alveo delle regole di contabilità. Infatti, anche qui signor Presidente, molte volte rileviamo l'esistenza di leggi che prevedono che si possa fare qualcosa, ma solo in deroga alle norme di contabilità: se queste hanno un senso, le si applichi, altrimenti si cancellino, ognuno sia libero di fare quel che vuole e poi ne risponderà forse dinanzi a Dio (non so se dinanzi al Paese, in un futuro); ma se le regole di contabilità esistono, non possono essere sempre derogate, altrimenti si determinano dei regimi di anomia assoluta.

Bisogna restaurare il principio della contabilità, sopprimere il comma 2-*septies*, e in ogni caso, se non si accede all'idea di sopprimerlo, differire la data in esso riportata ad un termine congruo, considerato che quello indicato è puramente ridicolo ed anzi provocatorio, come dimostra anche il testo approvato in Commissione relativamente agli immobili artistici o di pregio.

I termini temporali fissati nell'emendamento approvato in Commissione dimostrano con chiarezza che qualunque procedura posta in atto non può reggere: i termini fissati dal comma 2-*septies* sono assolutamente fissati ad arte, semplicemente per derogare alla procedura delineata nell'intero articolo. Ogni sospetto, a questo punto, è quindi lecito. Credo che si tratti di una materia molto seria.

L'approccio da finanza straordinaria contenuto nella finanziaria è sbagliato, perché qui vi sono entrate future incerte e *una tantum*, che servono a finanziare spese certe e stabili. Il metodo si presta a rischi sotto il profilo della moralità della gestione complessiva:

rischi che sarebbe opportuno per tutti scongiurare, facendo sì che non possano realizzarsi. *(Applausi dei senatori Gubert e Reccia).*

PRESIDENTE. L'emendamento 3.79, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori, si dà per illustrato.

FALOMI. Signor Presidente, gli emendamenti 3.33 (nuovo testo) e 3.32 hanno lo scopo di rendere chiaro ed esplicito ciò che nel testo è implicito e cioè che la deroga alle norme vigenti non riguarda i diritti e gli obblighi stabiliti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, attribuiti ai conduttori di immobili di proprietà degli enti previdenziali.

In particolare, mi riferisco al diritto di prelazione, al diritto di poter acquistare gli appartamenti al prezzo stabilito secondo il meccanismo del decreto legislativo n. 104 del 1996 e al diritto di coloro che non intendono acquistare di veder rinnovato per nove anni il contratto di locazione allo stesso livello di affitto, nel caso abbiano redditi inferiori ai 36 milioni. L'emendamento 3.5000, presentato dal Governo, raccoglie tale esigenza e comunque ritengo che questo sia il senso della proposta da noi avanzata.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.5000.

MARINO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente, perché gli emendamenti da noi presentati all'articolo 3 sostanzialmente si illustrano da soli.

Innanzi tutto, condivido pienamente le osservazioni del collega De Luca per quanto riguarda gli inquilini delle Poste, sia perché si tratta, in tanti casi, di inquilini a basso reddito, sia in quanto si tratta effettivamente di case di edilizia popolare.

Per quanto concerne gli emendamenti da noi presentati, essi tendono tutti alla salvaguardia dei diritti attribuiti ai conduttori in base alle norme vigenti. In particolare, prevediamo che, anche nel caso di rivendita frazionata degli immobili, sia garantito ai conduttori quanto già previsto dalle norme in materia di diritto di prelazione, di prezzi e di locazioni. Inoltre, poiché esistono delle cooperative che coprono già il 100 per cento degli inquilini e sono pronte ad acquisire gli immobili, prevediamo che, anche ove si dovesse procedere ad alienazioni singole oppure di uno o più lotti, l'alienazione avvenga in via prioritaria ai conduttori che hanno esercitato il diritto di prelazione o che hanno costituito delle cooperative.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.71 e 3.70.

RIPAMONTI. Signor Presidente, l'emendamento 3.63 è teso ad evitare che l'alienazione del patrimonio pubblico degli enti previdenziali dello Stato avvenga a favore di una società intermediaria senza l'obbli-

go di successiva rivendita. È evidente che se si verificasse tale situazione le società intermediarie potrebbero trasformarsi in società immobiliari, con la possibilità di due diversi rischi: un rischio di speculazione sulle aree e sugli immobili ed il rischio che le società intermediarie immobiliari non rispettino gli obblighi nei confronti degli inquilini. L'emendamento da noi presentato cerca di evitare tale situazione.

Naturalmente, comprendiamo l'esigenza del Governo di mantenere aperte le due opzioni, ossia l'obbligo della rivendita ed il non obbligo, per poter realizzare dall'alienazione, secondo l'intendimento del Governo, un maggior utile. Tuttavia, crediamo sia necessario mantenere la *ratio* originaria del provvedimento, il quale è teso a garantire l'alienazione (e noi vogliamo che essa avvenga) però, appunto, secondo la *ratio* originaria, ossia con la previsione dell'obbligo della rivendita.

FIGURELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.46 non riguarda il contenuto dell'articolo bensì la forma, infatti la formulazione del testo potrebbe rappresentare un ostacolo, anche solo interpretativo, all'attuazione del contenuto.

Infatti, il regolamento adottato ai sensi della legge n. 448 del 1998, citata nel testo della proposta, riguarda i beni di proprietà dello Stato e non quelli di cui qui si parla, ossia i beni degli enti. Io sono pronto anche a ritirare quest'emendamento, se da parte del Governo e del relatore si propone una formulazione migliore o comunque più chiara, capace di ovviare ad un'incongruenza opportunamente rilevata nello stesso fascicolo di lettura proposto dal Servizio studi.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.41 e 3.122 si danno per illustrati.

* MONTAGNINO. Signor Presidente, praticamente l'emendamento 3.123 accoglie un'indicazione che è stata formulata dalla Commissione lavoro del Senato sulla finanziaria 2000 ed è finalizzato al potenziamento del fondo per i lavoratori atipici. Quest'emendamento, peraltro, accoglie pronunciamenti diffusi nell'ambito della maggioranza, anche da parte di esponenti del Governo, e credo rappresenti un problema sicuramente da affrontare. Sottolineo comunque che le quote eventualmente destinate al fondo sono determinate con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro.

L'obiettivo non è assolutamente quello di ridurre le potenzialità della manovra di entrata; è quello invece di accogliere istanze diffuse sul problema rilevante dei lavoratori atipici.

Circa l'emendamento 3.125, invece, poiché esso modifica la destinazione dei proventi della dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell'INAIL, lo ritiro perché credo che occorra convenire sulla destinazione che ha previsto il Governo, cioè quella di garantire misure di esonero dei premi di assicurazione di cui si parla nello stesso articolo 3. Onestamente devo dire che usare il termine «esonero» mi parrebbe improprio e che sarebbe meglio parlare, probabilmente,

di «riduzione»; in ogni caso ritiro l'emendamento 3.125, ripeto, perché convengo sulla destinazione che ha previsto il Governo.

L'emendamento 3.126, invece, reca soltanto una proposta che non vuole assolutamente essere eversiva rispetto al progetto, alle scelte che ha compiuto il Governo. La proposta è quella di vincolare alle destinazioni proprie le quote che già leggi vigenti vincolano a tali destinazioni, che sono comunque di interesse pubblico. La parte invece che si riferisce all'estensione della riduzione dei premi ad altre categorie, oltre al settore industria, è già stata accolta dalla Commissione bilancio e quindi è assolutamente superflua.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.14, 3.74 e 3.75 si danno per illustrati.

Vorrei ricordare a chi organizza le presenze in Aula che di qui a poco passeremo alle votazioni e non vorrei che, venti minuti alla volta, dovessimo prolungare i lavori anche a domenica 14.

PIZZINATO. Signor Presidente, l'emendamento 3.30 si propone di utilizzare parte delle entrate derivanti dalla dismissione degli immobili dell'INAIL al fine di avviare, così come previsto dall'articolo 55 della legge n.144 del 1999, l'assicurazione del danno biologico e degli infortuni *in itinere*. Si tratta, in altre parole, di utilizzare parte dei fondi che si ricavano dalla dismissione delle proprietà dell'INAIL per assicurazioni che lo stesso INAIL deve provvedere a norma di legge.

La proposta formulata al presente articolo delega il Governo ad operare la riduzione del premio che le aziende devono pagare per le assicurazioni, mentre la legge n. 144 del 1999 prevede una delega al Governo, da attuare entro il prossimo anno, per avviare l'assicurazione per danno biologico e per infortuni *in itinere*, aumentando i relativi premi. Vi è dunque una contraddizione nell'attuale formulazione della norma proposta dal Governo. Da un lato si prevede la riduzione dei premi, dall'altro vi è una norma che propone di aumentarli.

L'emendamento 3.30 delega pertanto il Governo ad attuare una compensazione tra la riduzione dei premi e l'avvio della nuova assicurazione. Il mancato accoglimento dell'emendamento determinerà una situazione contraddittoria con una norma che prevede l'assicurazione per danno biologico e per infortuni *in itinere* in assenza dei mezzi per provvedervi. Mi permetto di insistere, anche a nome dei colleghi, affinchè il Ministro del lavoro di concerto con l'INAIL non commetta un pasticcio, stabilendo dapprima una diminuzione per poi prevedere un aumento, ma trovi invece una soluzione equa. Invito l'Assemblea del Senato e il Governo ad accogliere l'emendamento. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. L'emendamento 3.47 è da intendersi illustrato.

NAPOLI Roberto. Do per illustrato l'emendamento 3.38.

SCIVOLETTO. Do per illustrato il mio emendamento.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, ella sa che all'inizio della legislatura tra me e lei vi è stata qualche frizione. Lei ha testè invitato chi organizza le presenze in Aula a «darsi una mossa» – se ho ben interpretato – ritenendo che non si debbano proseguire i lavori fino a domenica. Ribadisco che una dichiarazione del genere lascia perplessi, perché muovo dal presupposto che le assenze possono avere un significato politico. Non spetta dunque al Presidente – perché lei in questo momento è anche il mio Presidente – fare una valutazione di ordine politico. Mi scusi, Presidente, lo dico senza intento polemico, ma solo per motivi di chiarezza.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, non ho avanzato considerazioni politiche; almeno nel corso dell'esame della finanziaria, intendo tutelare, rispetto al contingentamento dei tempi, le buone ragioni dell'opposizione. Non vorrei che, a causa di reiterate sedute andate deserte, dovessimo utilizzare il tempo che è stato assegnato all'opposizione. Il mio rilievo muove dalla constatazione che i tempi sono contingentati e potrei stabilire che nella giornata di sabato si procederà alla votazione finale. Se non abbiamo esaurito gli argomenti in discussione e le dichiarazioni di voto, invito chi deve organizzare le presenze a fare in modo di evitare che i nostri lavori terminino domenica, perché è probabile che ciò avvenga. Non si tratta di un'organizzazione politica, ma dell'organizzazione dei tempi a tutela delle buone ragioni dell'opposizione. Altrimenti sabato sera procederò alla votazione finale qualunque sia la fase dell'esame cui saremo pervenuti.

TABLADINI. Ha un significato politico anche questo.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, chiedo sia aggiunta la mia firma all'emendamento 3.33, se il collega Falomi lo consente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 3.40 e 3.76.

Invito i presentatori dell'emendamento 3.103 a ritirarlo in quanto esso incide su una procedura complessa ed è chiaro che le iniziative dei Ministeri del tesoro e del lavoro terranno conto della situazione degli enti previdenziali interessati, pertanto tale emendamento mi

sembra superfluo; se l'invito non viene raccolto il mio parere è contrario.

Lo stesso invito rivolgo ai presentatori dell'emendamento 3.20: non c'è dubbio, infatti, che il Governo nelle decisioni di predisposizione dei piani tiene conto degli effetti generali sul mercato immobiliare. La possibilità di realizzare determinati introiti è finalizzata, naturalmente, anche ad un programma di alienazioni che tenga conto degli effetti sui prezzi e sulla situazione generale del mercato immobiliare. Per questa ragione l'emendamento 3.20 mi sembra pleonastico e pertanto invito i presentatori a ritirarlo.

Esprimo parere contrario all'emendamento 3.67 perché non possiamo limitare, sia pure soltanto inserendo la parola «principalmente», i programmi di dismissione solo ai beni ad uso non residenziale, in quanto altrimenti non raggiungeremmo gli obiettivi previsti dalla legge finanziaria. Per le stesse ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento 3.81.

Il mio parere è contrario agli emendamenti 3.77, 3.22 e 3.50, fra loro sostanzialmente identici, perché la soppressione dell'inciso che viene proposta ci porrebbe nella stessa situazione che ha caratterizzato le difficoltà di alienazione negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda tutti gli emendamenti, desidero sottolineare in linea generale che dobbiamo cercare di contemperare due esigenze ugualmente importanti: da un lato conseguire l'effettiva alienazione dei beni, che rappresenta una parte importante della manovra di quest'anno, e dall'altra, naturalmente, consentire la tutela degli interessi sociali, che sono diffusi in un'operazione di questo tipo. È importante, dunque, raggiungere il giusto equilibrio tra queste due esigenze.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.4 e 3.79, fra loro identici, in quanto non possiamo estendere le consultazioni solo ad alcuni soggetti.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.33 (Nuovo testo) perché il successivo emendamento 3.5000, presentato dal Governo, affronta la medesima questione.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.105, altrimenti il mio parere è contrario.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.78, 3.24, 3.51, 3.80 e 3.84.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.106 ed a sottoscrivere gli emendamenti 3.71 e 3.32, che in parte risolvono il problema sollevato con tale emendamento.

Il mio parere è contrario agli emendamenti 3.85, 3.26, 3.52 e 3.88.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 3.71 e 3.32, fra loro identici, sottolineando soltanto che dopo la parola «inquilini» sarebbe opportuno inserire una virgola.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.108, 3.86, 3.70, 3.109 e 3.63; in quest'ultimo caso si propone un intervento che influirebbe molto sul livello dei prezzi realizzabili.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 3.111, 3.87, 3.89 e 3.113.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.46 perché, in effetti, la norma su cui incide mi sembra sufficientemente chiara nel testo in cui è stata riscritta dopo la modifica apportata dalla Commissione: anche i beni di cui tratta l'emendamento sono soggetti alle valutazioni di cui al regolamento previsto dalla legge.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.5001 e 3.4000.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.117 in quanto l'emendamento relativo agli immobili di pregio approvato in Commissione fornisce una soluzione al problema trattato, anche se parzialmente diversa da quella proposta con l'emendamento in esame.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 3.93, 3.53, 3.94, 3.54, 3.95, 3.17 e 3.18.

Per quanto riguarda gli emendamenti di cui al fascicolo annesso III, invito al ritiro dell'emendamento 3.5000/1, perché la riformulazione del Governo mi appare sufficiente.

Il problema sollevato dal senatore De Luca Michele con l'emendamento 3.5000/2 mi sembra abbia fondamento, anche se non so se la formulazione sia quella tecnicamente più esatta. Mi rimetto pertanto al Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.5000/3.

Tornando al fascicolo principale degli emendamenti, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.55, 3.96 e 3.56.

Sugli emendamenti 3.41 e 3.122, di contenuto identico, invito i presentatori al ritiro, perché è bene che i proventi siano collocati all'interno degli enti, non per i singoli fondi.

Anche sull'emendamento 3.123 invito i presentatori al ritiro, perché si pone un problema. C'è in seguito un altro emendamento, diverso nel contenuto, che prevede lo stesso meccanismo. Noi dobbiamo consentire che i fondi affluiscano tutti interamente dove sono previsti dalla norma. Interventi di finanziamento di singoli fondi dell'INPS naturalmente esistono ma, a mio avviso, devono essere risolti in altro modo. Pertanto, ripeto, invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.97 (Nuovo testo), 3.5002, 3.5003, 3.14 e 3.98.

Riguardo l'emendamento 3.74, ne abbiamo già discusso in Commissione, in questo modo si sottraggono delle risorse che la norma prevede finalizzate ad interventi per l'abbattimento del costo del lavoro, quindi si va contro lo sviluppo. Esprimo pertanto parere contrario.

Sugli emendamenti 3.126, 3.75 e 3.30 (quest'ultimo era l'emendamento che richiamavo prima), invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.47, 3.5 (siamo già intervenuti in Commissione, migliorando la norma iniziale), 3.38 e 3.13.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.0.6, 3.0.5 e 3.0.4.

Invito al ritiro dell'emendamento 3.0.3, che semmai penso possa

trovare collocazione nel collegato ordinamentale. Non è chiaro se queste opere siano realizzate in conformità alle normative urbanistiche.

Quanto all'emendamento 3.0.1, la questione è complessa e devo necessariamente rimettermi al Governo per una valutazione dei suoi contenuti, con una raccomandazione ad esaminarlo, perché mi sembra meritevole di attenzione.

PRESIDENTE. Onorevole Giarda, in che differisce il parere del Governo rispetto a quello espresso dal relatore?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* In nulla, tranne che sugli emendamenti per i quali il relatore ha rinviato l'espressione del proprio parere a quello del Governo. Mi riservo comunque di esprimere detti pareri nel momento in cui gli emendamenti indicati saranno posti in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.40, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

TABLADINI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, senza alcun intento polemico, ho notato che nel corso della verifica del numero legale testè svolta erano accese numerose luci del dispositivo elettronico senza che, in corrispondenza delle stesse, fossero presenti i rispettivi senatori.

Pertanto, invito il senatore Segretario ad essere più presente, in un'altra occasione, nel valutare il corretto svolgimento della procedura di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, lei vorrebbe dire: presente di spirito!

TABLADINI. Io sono presente di persona e spero che il collega non sia presente solo di spirito!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.76, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gubert, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.103?

GUBERT. Signor Presidente, insisto per la votazione di tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dai senatori Gubert e Coviello.

Non è approvato.

Senatore De Luca, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.20?

DE LUCA Michele. Signor Presidente, trasformo l'emendamento 3.20 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno (n. 600).

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Stanti i pareri espressi dal relatore e dal Governo, non pongo ai voti l'ordine del giorno, già emendamento 3.20.

Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dai senatori Bortolotto e Ferrante.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.81, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.77.

PASTORE Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, innanzi tutto vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti 3.50 e 3.51, sui quali intervengo in dichiarazione di voto. A mio giudizio, ha veramente dell'incredibile quanto si sta verificando con questa finanziaria. Ieri, quando questa Assemblea ha convertito in legge il decreto-legge concernente la cartolarizzazione, è stata evocata la Prima Repubblica con riferimento alle società veicolo. Quanto si è fatto ieri e quello che si fa oggi sono peggio di ciò che si faceva nella Prima Repubblica.

Infatti, norme come quella al nostro esame – in base alle quali il Ministro del tesoro e quello del lavoro possono, in questi programmi, derogare alle leggi vigenti in materia di modalità, tempi e ogni altra condizione – anno veramente una portata dirompente.

Se la norma proposta si fosse limitata a disciplinare aspetti secondari, forse l'obiezione del relatore sarebbe stata comprensibile. Ma quando la norma ha questa latitudine, o meglio non ha alcun freno né limite, c'è da preoccuparsi di quello che potrà accadere in futuro. Interverrò successivamente sull'altro emendamento da me presentato negli stessi termini. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.50, non senza rimarcare, così come hanno fatto altri colleghi, che ci troviamo di fronte ad un precedente assai pericoloso. Infatti, qui si deroga a tutte le norme vigenti; non vi è alcun vincolo nella deroga se non quello successivamente introdotto con l'emendamento governativo. Mi sembra che ci troviamo completamente al di fuori di una concezione corretta della convivenza civile. Il Parlamento, il cui compito è quello di fissare le norme e le regole, dà carta bianca al Governo per agire su questi aspetti della materia come il Governo meglio crede, anzi come in particolare i Ministri del tesoro e del lavoro meglio ritengono.

Comprendo l'esigenza di cui ha parlato il relatore di superare le difficoltà, ma queste ultime si superano modificando le norme, non già derogando ad esse senza precisare alcunché. Una volta individuate le

norme che non vanno si cambino queste ultime, anziché dare carta bianca a due Ministri introducendo una deroga che non trova alcun limite. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).*

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, il fatto è che c'è un diritto sostanziale che ormai ha sostituito quello formale. Ciò si verifica proprio in quest'Aula del Parlamento dove sulle questioni di principio l'opposizione sta dicendo in maniera chiara cosa sta accadendo e soprattutto cosa accadrà. Dopo questa finanziaria verranno cambiati i testi sulla materia della contabilità di Stato, con buona pace dei professori universitari che dovranno redigerne di nuovi.

Per tornare sull'argomento, già nel precedente intervento avevo fatto riferimento a coloro che, secondo Alleanza Nazionale, troveranno gradito questo provvedimento: le *lobby* dei consulenti, i potentati economici e finanziari operanti nel settore immobiliare, coloro che appartengono a quella che Thorstein Veblen definì la «classe agiata», quella cioè che può permettersi di spendere centinaia di milioni, se non miliardi, in acquisizioni immobiliari perché non ha certamente il problema di tirare avanti o di campare giornata dopo giornata.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale crede invece di dover gridare forte che sta dalla parte di coloro che sono più deboli, dalla parte dei pensionati, di quelli che non potranno partecipare alle aste per acquisire il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. Siamo a favore di coloro che sono possessori di reddito unico e che non pensano quindi di poter godere di questa opportunità; siamo a favore degli occupati marginali, cioè coloro che non potendo contare su un periodo di tempo sicuro per conseguire un reddito non possono neppure pensare di acquisire un'abitazione.

Vogliamo inoltre cogliere questa occasione per ricordare al Governo che probabilmente anche questo tipo di provvedimento, se fosse stato corroborato, sostenuto da una vera programmazione, avrebbe potuto dare risultati immediati rispetto ad un problema che angoscia l'opinione pubblica: il ruolo delle forze dell'ordine oggi in Italia.

Non so se qualche esponente del Governo più sensibile degli altri rispetto a questo problema si sia mai posto la questione dello stato di vera e propria angoscia in cui vivono tanti esponenti delle forze dell'ordine che risiedono nelle grandi città metropolitane; parlo di quanti vivono a Roma, a Milano, a Bologna, a Firenze. In queste città costoro possono svolgere il loro importantissimo ruolo soltanto finché restano scapoli e quindi vivono in caserma a differenza di quanti hanno un nucleo familiare a carico. E comunque una volta che si sposano debbono destinare il 70 per cento del proprio stipendio per una abitazione. Ciò crea condizioni di malumore, di disagio, di grande difficoltà nell'interpretare nella maniera più idonea il loro importantissimo compito istituzionale.

Allora il Governo – se c'è qualche suo rappresentante disposto ad ascoltarmi su questo problema – avrebbe potuto cogliere l'opportunità delle dismissioni immobiliari degli enti previdenziali per destinarne una quota a vantaggio di quegli appartenenti alle forze dell'ordine che sono privi di un'abitazione, per permettere loro di espletare ancor meglio il proprio compito, per consentire loro un più elevato margine di tranquillità, per rendere un servizio alla nostra Nazione, al nostro Paese in un momento in cui sui problemi dell'ordine e della sicurezza pubblici tanti e accesi sono i dibattiti.

Ma anche in questo caso il Governo non ha inteso assolutamente pianificare nulla, si preferisce raccogliere attraverso queste società immobiliari, alcune anche estere (sulle quali probabilmente sarà difficilissimo andare a fare una qualsiasi verifica anche di merito) un bel po' di miliardi, che però non risolveranno i problemi più gravi del paese. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Vegas).*

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, esprimo il mio voto favorevole a tutti gli emendamenti riguardanti il comma 1, capoverso 2-*ter*, dell'articolo 3, spiegando i motivi di questo voto favorevole trasversale.

In realtà i programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali pubblici suscitano un qualche sospetto che viene rafforzato da queste deroghe alle norme di contabilità dello Stato, dalla presenza di queste società di intermediazione (tra cui anche presenze, non controllabili, estere) e dalla presenza anche di questi consulenti, che fortunatamente non si possono trasformare in immobiliaristi, visto che le opposizioni lo hanno evitato presentando adeguati emendamenti in Commissione.

Signor Presidente, in realtà ci troviamo di fronte ad un processo di dismissione che suscita non solo qualche dubbio e qualche sospetto, ma anche molto allarme, anche perché colpisce in un momento, in una fase di bassa congiuntura non solo i ceti deboli – e qui colgo l'occasione per annunciare anche il mio voto favorevole all'emendamento di Rifondazione Comunista che riguarda la vendita in blocco degli immobili relativi agli alloggi dell'ente Poste e del Demanio – ma in realtà anche settori di microimprenditorialità, come chiarisce l'emendamento 3.4 presentato dal senatore Vegas ed altri.

Questa è una politica che secondo noi non tutela affatto i ceti deboli, non tutela affatto neanche i ceti della piccola imprenditoria, i ceti commerciali e artigiani.

Signor Presidente, rivolgiamo qui un invito anche alla maggioranza perchè prenda lo spunto da questo dibattito che si è aperto in Aula per rendersi conto che sostanzialmente un dipendente delle poste con 1.800.000 lire al mese (massimo 2.000.000), con a carico tre figli e la moglie, quindi con una situazione monoreddito, non può vivere in città come Milano, Bologna o Genova. I dipendenti delle poste – che in ge-

nere sono meridionali – come faranno nel momento in cui andrà in porto questo programma di dismissioni?

Il Governo a nostro avviso deve anche rendersi conto ed essere partecipe del futuro di questi ceti sociali. La stessa osservazione può essere fatta a proposito dei dipendenti e degli agenti della polizia di Stato: come faranno a vivere questi uomini e queste donne, anch'essi in genere spesso meridionali, nelle grandi città dove i costi degli alloggi sono quelli che sono?

Ecco perché questi emendamenti ed altri che riguardano i ceti microimprenditoriali a mio avviso dovrebbero far riflettere il Governo, perché questa politica delle dismissioni in realtà è un'operazione di finanza straordinaria che colpisce quei ceti che vanno tutelati.

Ecco quindi le ragioni per le quali esprimiamo il nostro sostegno a tutti gli emendamenti presentati al comma 1, capoverso 2-*ter*, dell'articolo 3.

RUSSO SPENA Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA Signor Presidente, sono un po' stupefatto dopo il parere espresso in maniera così spiccia dal relatore e dal rappresentante del Governo, con quest'ultimo che si è limitato a dire che il suo per nulla si differenziava, se ho ben compreso, dal parere del relatore, dopo un dibattito che vi è stato in quest'Aula.

Credo ci troviamo di fronte ad emendamenti non a caso presentati da più Gruppi, e penso all'illustrazione che in maniera molto condivisibile ne ha dato il senatore De Luca, che attengono a problemi democratici e sociali. Chiedo a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che hanno a cuore lo Stato di diritto e un'ordinata e razionale normativa, se sia possibile utilizzare in maniera così spiccia le parole: «anche in deroga alle norme vigenti», in quello che il relatore Giaretta ha definito il cuore della finanziaria. È possibile legiferare in tal modo all'interno di una legge finanziaria? Questo non comporterà problemi di interpretazione, problemi costituzionali e giurisdizionali molto forti?

Non ho tempo, ovviamente, per argomentare questa parte, ma voglio dire che anche sul piano sociale, al di là poi di tante parole, ci troviamo di fronte ad un'operazione, come poi tenterò di dimostrare in sede di dichiarazione di voto sull'articolo, che toglie ai poveri per dare alla rendita immobiliare. Pensiamo a quegli impiegati delle poste o degli enti previdenziali ricordati anche in questo dibattito. Credo che le colleghe ed i colleghi, la maggioranza, oltre che le opposizioni, dovrebbero seguire sempre con attenzione questi dibattiti e ricordarsi che dietro ogni norma di questa finanziaria, specificamente di questo articolo 3, vi sono semplicemente donne e uomini che abitano degli appartamenti e capire come si possa risolvere il problema di far soldi da parte dello Stato senza buttare quelle stesse donne e quegli stessi uomini in mezzo ad una strada. Questo semplicemente è il punto di cui stiamo discutendo e sul quale ci apprestiamo a votare. Credo che ognuno possa farlo in

piena libertà, anche per argomentazioni che io, il senatore De Luca, ed altri colleghi, abbiamo portato. *(Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto e del senatore Saracco).*

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola il sottosegretario Giarda. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, non c'è dubbio che l'articolo 3 della legge finanziaria sia complesso e innovatore rispetto ad uno *status quo* della legislazione in materia di regolazione del diritto di proprietà di questi immobili.

Un articolo innovatore, finalizzato a realizzare un obiettivo: riportare nella proprietà del cittadino che lo desidera, ripeto questa frase, di riportare nella proprietà del cittadino occupante che lo desidera, gli immobili che occupa. Penso che questa essenza del provvedimento e delle proposte dell'articolo 3 debba essere tenuta presente. Si tratta di un programma di dismissioni che tende ad attribuire la proprietà degli immobili agli inquilini che attualmente li occupano. Per realizzare questo obiettivo, che ha l'effetto non trascurabile e non marginale di far affluire nelle casse del settore pubblico, degli enti previdenziali le risorse necessarie per realizzare la manovra finanziaria di quest'anno, vengono introdotte innovazioni nelle procedure di dismissione.

Il punto che voglio portare all'attenzione dell'Aula è che nell'articolo 3 non c'è alcuna norma o alcuna disposizione che preveda modifiche ai diritto sostanziali fissati dalle leggi vigenti e che sono attribuiti agli inquilini che locano gli immobili.

Non c'è alcuna disposizione né alcun intendimento del Governo di modificare le norme che attribuiscono diritti agli occupanti. Ciò è scritto a chiare lettere in questa normativa e il fatto che io lo dichiari di fronte all'Assemblea non aggiunge nulla a quanto scritto, ma credo che sia utile ribadirlo in questo dibattito. Ripeto: non c'è alcuna modifica dei diritti degli occupanti. Non ci sono modifiche dei prezzi ai quali gli occupanti possono, se lo vogliono, comprare gli alloggi, né c'è attribuzione ai futuri acquirenti di alloggi, diversi dall'occupante, di poteri diversi da quelli che oggi sono in testa al proprietario pubblico. Quindi, i diritti dell'occupante non sono modificati né nella fase eventuale di acquisizione dell'immobile (se decide di accedervi), né in quella successiva di inquilini, nel caso l'immobile venga acquisito da un soggetto diverso dall'attuale proprietario pubblico.

Con queste affermazioni e assicurazioni, nello spirito del testo che abbiamo presentano, prego i senatori di considerare che stiamo cercando di introdurre delle innovazioni di procedura che ci consentono di fare quello che tanti Governi nel passato hanno dichiarato di voler fare: reimmettere nel circuito della proprietà individuale immobili che sono oggi nella mano di un operatore pubblico indistinto, spesso loro cattivo gestore, incapace di soddisfare le esigenze dell'utenza e di porre in atto le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Vogliamo realizzare un'operazione per la quale la proprietà di questi beni venga messa più vicina alle mani di chi la utilizza. Naturalmente, per far questo, sono previste procedure straordinarie ed eccezionali, analoghe a quelle del provvedimento sulla cartolarizzazione dei crediti degli enti previdenziali che quest'Assemblea ha discusso. L'eccezionalità è nelle procedure, non nella lesione di diritti sostanziali.

Prego l'Assemblea di tenere presente questa importante qualificazione che vuole realizzare degli obiettivi senza interferire con i diritti soggettivi degli attuali occupanti, possibili futuri proprietari o inquilini di un diverso proprietario degli immobili. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto sull'emendamento 3.77, sul quale annuncio, in dissenso dal mio Gruppo, che mi asterrò.

L'occasione mi serve per osservare, rispetto a quanto testé affermato dal rappresentante del Governo, che la finalità di sviluppare la proprietà degli immobili sarebbe bella se fosse vera. In realtà, darò lettura del testo di questo articolo fortemente innovativo rispetto alle procedure attuali per notare quanto segue.

In primo luogo la procedura così brillantemente illustrata dal Sottosegretario al tesoro è virtuale, perché si dovrà realizzare tutta entro il 15 marzo 2000, cosa assolutamente impossibile; se ciò non avverrà, entro tale data sarà applicata la disposizione prevista dal comma 2-*septies*, che prevede procedure *extra ordinem*, secondo cui l'affidamento di questi immobili, anche in blocco, sarà possibile a soggetti che li acquisteranno e potranno o no rivenderli agli inquilini. Infatti, il comma 2-*quater* (invito i colleghi a leggerlo) precisa che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale (...) può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva», e sottolineo la parola «senza». Ciò significa che questi immobili sono acquisiti al patrimonio degli intermediari con lo sconto e questi ultimi in futuro, quando lo decideranno, potranno rivenderli a prezzo pieno, senza assolutamente essere tenuti a cederli agli attuali inquilini.

Quindi significa che gli inquilini – è un'eventualità – «possono» entrare in possesso degli immobili, ma non è detto che ciò accada.

Pertanto, questa parte del ragionamento del rappresentante del Governo non è assolutamente tale da fugare i timori che molte parti politiche in quest'Aula hanno espresso circa il fatto che tale misura vada nel senso, che tutti auspichiamo, dell'aumento della proprietà della casa di abitazione. *(Applausi del senatore Lauro).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.77, identica agli emendamenti 3.22 e 3.50.

TURINI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.77, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, fino alla parola: «vigenti», identica agli emendamenti 3.22 e 3.50.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	156
Senatori votanti	155
Maggioranza	78
Favorevoli	40
Contrari	111
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 3.77.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 3.79, presentato dal senatore Gambini e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Falomi, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.33 (Nuovo testo)?

FALOMI. Signor Presidente, lo ritiro, con l'intesa ovviamente che il riferimento alle norme vigenti è particolarmente centrato sul decreto legislativo n. 104 del 1996.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Senatore Russo Spena, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.5000/1?

RUSSO SPENA. Signor Presidente, probabilmente il relatore non si è accorto che nell'ultimo periodo dell'emendamento – che rende lo stesso diverso dall'emendamento presentato dal Governo – vi è un punto irrisolto: «Tali diritti si applicano anche nel caso di alienazione a uno o più intermediari». La motivazione del relatore non corrisponde alla realtà dell'emendamento, pertanto insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Il parere del relatore e del rappresentante del Governo resta contrario?

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, ribadisco il parere contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5000/1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5000/2, sul quale il relatore si è rimesso al Governo. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, lo sforzo che ho dovuto fare per il mio intervento precedente mi ha impedito di approfondire la materia. Chiedo di accantonare temporaneamente quest'emendamento; esprimerò il mio parere prima della fine delle votazioni sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Va bene, signor Sottosegretario. Accantoniamo allora tutti e due questi emendamenti, sia il 3.5000 del Governo sia il 3.5000/2 del senatore De Luca Michele.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5000/3.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi correggo, senatore Gubert: accantoniamo anche l'emendamento 3.5000/3. Rinviamo pertanto anche la sua dichiarazione di voto a quando quest'emendamento sarà posto ai voti.

È stato avanzato un invito al ritiro dell'emendamento 3.105. Lo accoglie, senatore Gubert?

GUBERT. Signor Presidente, ritiro quest'emendamento nonché i due successivi a mia firma, cioè il 3.108 e il 3.109, perché in sostanza l'emendamento governativo 3.5000, che mi auguro venga approvato, recepisce almeno in parte il significato di questi miei emendamenti.

Siccome ritengo che l'emendamento governativo non sia del tutto chiaro, vorrei aggiungere la mia firma, se i proponenti lo consentono, agli emendamenti 3.5000/2 e 3.5000/3, perché credo che questi completino il significato inteso anche dai miei emendamenti.

Volevo ancora, signor Presidente, dire che le intenzioni del Governo non sono così innocenti, come ha dichiarato qui il Sottosegretario: oltre a quanto ha detto il senatore Vegas, che mi sembra la cosa più grave, il testo originario del Governo all'articolo 3 delega ai Ministri del tesoro e del lavoro la facoltà di variare ogni condizione delle dismissioni, non solo cioè quelle procedurali, in quanto specifica: «ogni altra condizione», e dà a questi due Ministri la possibilità di specificare i diritti e gli obblighi dei conduttori. Quindi in origine non c'era affatto l'intenzione di rispettare i diritti acquisiti; il Governo è stato costretto dalle pressioni politiche a cambiare opinione.

Quindi, che ci sia un po' più di sincerità su quanto si viene a raccontare in Parlamento: credo sia il minimo dovuto.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro degli emendamenti 3.105, 3.108 e 3.109, mentre sarà apposta la firma del senatore Gubert agli emendamenti 3.5000/2 e 3.5000/3.

Metto ai voti l'emendamento 3.78, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24, identico all'emendamento 3.51.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, come lei avrà visto, stavo già intervenendo per chiedere di aggiungere la mia firma agli emendamenti 3.5000/2 e 3.5000/3, nonché all'emendamento 3.126.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Napoli.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore De Luca Michele, identico all'emendamento 3.51, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.80, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.84, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

È stato avanzato un invito al ritiro dell'emendamento 3.106. Lo accoglie, senatore Marino?

MARINO. Signor Presidente, avendo noi sottoscritto anche l'emendamento 3.32, di cui è primo firmatario il senatore Falomi, e alla luce anche delle dichiarazioni rese dal Governo, ritiro l'emendamento 3.106.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.85, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore De Luca Michele, di contenuto identico all'emendamento 3.52 presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.88, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal senatore De Luca Athos e da altri senatori, identico all'emendamento 3.32, presentato dal senatore Falomi e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.108 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.86, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.70, presentato dal senatore De Luca Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.109 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.63, presentato dal senatore Pieroni e da altri senatori, di contenuto identico all'emendamento 3.111, presentato dai senatori Marino e Albertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.87, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.89, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.113, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Figurelli se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.46.

FIGURELLI. Signor Presidente, pur non essendo stato proposto un miglioramento della formulazione, ritiro l'emendamento 3.46 dopo le dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.5001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4000, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Marino se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.117.

MARINO. No, Signor Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dai senatori Marino e Albertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.93, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.53, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.94, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

Verifica del numero legale

MACERATINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.54, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.95.

Verifica del numero legale

MACERATINI. Chiediamo la verifica del numero legale, con un controllo dei dispositivi di voto che si sono illuminati miracolosamente ancora una volta.

PRESIDENTE. Sarà lei ad illuminarli!

MACERATINI. Signor Presidente, io non sono in grado né di fare miracoli né di riceverne.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.95, presentato dal senatore Co' e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 3.17 e del successivo 3.18 perché riteniamo che le procedure previste dal capoverso 2-*septies*, che intendiamo sopprimere, abbiano una fortissima connotazione di carattere clientelare e non siano trasparenti.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Azzollini, l'emendamento 3.17 è in realtà precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.95. Siamo dunque in sede di votazione dell'emendamento 8.18.

AZZOLLINI. Signor Presidente, poiché lei non aveva dichiarato la preclusione, ne ho approfittato, ma non a caso avevo preannunciato che

la dichiarazione di voto avrebbe riguardato anche l'emendamento 3.18. In relazione a quest'ultimo, in particolare, dobbiamo prendere in considerazione l'assoluta necessità di una gara pubblica per la scelta del concessionario.

Desidero ricordare al relatore ed al Governo che, in sede di discussione in Commissione bilancio, questo stesso emendamento fu preso in seria considerazione e si discusse sulla necessità di poterlo esaminare puntualmente in Assemblea.

Ciò non è stato fatto e pertanto chiedo che il relatore ed il Governo riconsiderino con puntualità la questione, fornendoci una risposta adeguata.

Verifica del numero legale

VEGAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.55, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori, fino alle parole «capoverso 2-*octies*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.55 e l'emendamento 3.96.

Metto ai voti l'emendamento 3.56, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 3.41 e 3.122 se accolgono l'invito a ritirarli.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, desidero precisare che l'emendamento 3.41 rappresenta per noi un'integrazione al capoverso 2-*nonies* del comma 1 dell'articolo 3, perché si riferisce ai proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari. Prevedere che tali proventi possano anche essere utilizzati nell'ambito dei singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi ci sembra un utilizzo vincolato estremamente utile per gli enti. Non ho, quindi, capito le motivazioni che hanno spinto il relatore ad esprimere un parere contrario.

Se non vi sono obiezioni, sono comunque disponibile a ritirare l'emendamento 3.41 presentando un corrispondente ordine del giorno, con l'invito al Governo a riflettere sulla nostra indicazione.

BESOSTRI. Ritiro l'emendamento 3.122 ed aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 301, testè formulato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento 3.41.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, la nostra preoccupazione è che vi sia libertà di programmazione da parte degli enti; sull'ordine del giorno in particolare mi rimetto al rappresentante del Governo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che avendo espresso un parere favorevole ad una sorta di delegificazione, la conseguenza non può che essere questa. Quando vi erano riserve circa le deroghe siamo, infatti, arrivati ad una fase di delegificazione impropria.

L'emendamento 3.122 è stato ritirato, in adesione all'invito del relatore, mentre in sostituzione dell'emendamento 3.41 è stato presentato l'ordine del giorno n. 301, accolto dal Governo, che pertanto non verrà posto in votazione.

I presentatori dell'emendamento 3.123, accolgono l'invito loro rivolto a ritirare tale emendamento?

* MONTAGNINO. Signor Presidente, prendo atto – peraltro non posso fare altrimenti – del parere del relatore e del rappresentante del Governo. Il problema che abbiamo posto con questo emendamento comunque esiste e deve essere affrontato e risolto. Pertanto, se il rappresentante del Governo ed il relatore sono d'accordo, ritiro l'emendamento 3.123 e presento un corrispondente ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, sono d'accordo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 300.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 300 non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.97 (Nuovo testo) presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5003, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3.98 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.74, presentato dai senatori Grillo e Ventucci.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.125 è stato ritirato.

Chiedo al senatore Montagnino se accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 3.126. C'è un'ecatombe di emendamenti, senatore Montagnino.

* MONTAGNINO. Signor Presidente, il rappresentante del Governo e il relatore sono rigorosissimi.

Apprezzo il rigore e ritiro l'emendamento. Devo comunque esprimere alcune perplessità rispetto ad una sorta di esproprio di disponibilità che la legge vincola ad alcune destinazioni di interesse pubblico.

In ogni caso, considerata l'intransigenza del relatore e del rappresentante del Governo, non ritengo opportuno far respingere l'emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 3.75.

VENTUCCI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento 3.30.

PIZZINATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno, che consegno alla Presidenza.

Mi sembra comunque incomprensibile il fatto che il Ministro del lavoro, invece che emanare un solo decreto, ne emani due per risolvere uno stesso problema. Se questa è la scelta del Governo, l'ordine del giorno chiede che i decreti siano emanati entro le date fissate dalla legge n. 144 del 1999.

PRESIDENTE. Senatore Pizzinato, lei sa che il Ministro è un lavoratore, quindi lavora doppio.

Do lettura dell'ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame delle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)»,

ed in particolare dell'articolo 3 (INAIL),

impegna il Governo:

ad emanare – previo esame delle competenti Commissioni parlamentari – i decreti attuativi dell'assicurazione, da parte dell'INAIL, per il danno biologico e per infortuni *in itinere*, entro i termini previsti dalla legge n. 144 del 1999».

9.4236.634 (*già em.* 3.30) PIZZINATO, PELELLA, LARIZZA, MACONI, DUVA, CÒ, MARINO, CRESCENZIO, BERNASCONI, DE MARTINO GUIDO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole. Il motivo del parere contrario sull'emendamento riguardava semplicemente l'attribuzione di quei fondi, ma certamente il problema è di grande urgenza.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 634, essendo stato accolto, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, identico all'emendamento 3.38, presentato dai senatori Napoli Roberto e Mundi.

Non è approvato.

Metto quindi ai voti l'emendamento 3.5.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Verifica del numero legale

MACERATINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, vorrei ritornare sui subemendamenti 3.5000/2 e 3.5000/3 che erano stati accantonati.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.5000/3, l'aggiunta che si propone è implicita nelle nostre disposizioni. Se però il senatore Cò pensa che sia necessario inserirla, non ho obiezioni e quindi esprimo parere fa-

vorevole a tale subemendamento. Mi sembra una ridondanza, ma nella vita bisogna prendere quello che si deve.

Sarebbe poi opportuno correggere la preposizione: «delle», riportata in coda all'emendamento 3.5000, presentato dal Governo prima delle parole: «norme vigenti», con la seguente: «dalle», anche se non sono completamente sicuro dell'opportunità di tale correzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.500/2, invece, si potrebbe limitare ad aggiungere, dopo le parole: «norme vigenti» le seguenti: «alle condizioni di maggior favore». Condivido, infatti, l'impostazione di questo emendamento, ma mi sembra che lo stesso non sia formulato correttamente.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, accoglie la proposta di modifica testè avanzata dal Governo?

DE LUCA Michele. Signor Presidente, se mi è consentito: forse l'emendamento del Governo è formulato in modo peggiore rispetto all'emendamento 3.5000/2!.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È una bella gara!

DE LUCA Michele. Signor Presidente, si potrebbe riformulare l'emendamento 3.5000/2 nei seguenti termini: «in quanto più favorevoli rispetto alle disposizioni generali sulla locazione di immobili urbani». Il senso di tale emendamento è, infatti, il seguente: lo statuto speciale degli inquilini degli enti è diventato in alcuni casi meno favorevole della disciplina generale sopravvenuta.

Come ricordavo esemplificativamente prima, non è possibile che – a fronte di rinnovi contrattuali che oggi hanno una durata di tre-quattro anni – per gli inquilini degli enti previdenziali continui ad essere previsto un rinnovo contrattuale annuale. Tale circostanza è ancor più grave se si considera che il rinnovo di un anno del contratto di affitto riguarda inquilini in particolari condizioni di indigenza.

Pertanto, il senso dell'emendamento è che lo statuto speciale degli inquilini delle case di proprietà degli enti previdenziali operi in quanto più favorevole rispetto alla disciplina generale vigente sulle locazioni di immobili urbani.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mantengo la mia opinione sulla graduatoria del peggiore, se necessario. Senatore De Luca, mi scusi, ma le norme vigenti sono tutte le norme vigenti, sia generali che speciali. Per questo motivo avevo suggerito di aggiungere le parole: «al-

le condizioni più favorevoli». Tuttavia, se lei ritiene la sua dizione corrispondente alla mia, mi rimetto alla sua formulazione.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario Giarda, il Presidente deve porre in votazione un testo certo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi adatto alla formulazione espressa dal senatore De Luca.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, visto che nell'economia dei lavori cerco sempre di esprimere pareri sintetici, non voglio però che in questo caso si creino equivoci. Ho apprezzato la nuova formulazione dell'ultimo periodo del comma 1, capoverso 2-*ter*; tuttavia ritengo, in maniera assoluta, che la dizione proposta sia implicita nel testo generale del disegno di legge: comunque, se si vuole, possiamo anche inserirla *ad abundantiam*.

Analogamente, considero superfluo l'emendamento 3.5000, presentato dal Governo e, in tal senso, vorrei rispondere al senatore Gubert. Come ho cercato di dimostrare in 5ª Commissione, l'attuale normativa già garantisce i diritti degli inquilini. Ad ogni modo, se si vuole essere più chiari per la sicurezza di tutti, esprimo parere favorevole anche sull'emendamento 3.5000/3, mentre il mio parere rimane contrario sull'emendamento 3.5000/1 che, a mio giudizio, potrebbe essere ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, l'emendamento 3.5000/1 è già stato respinto.

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 3.5000/2:

«*All'emendamento 3.5000 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* "in quanto più favorevoli rispetto alle disposizioni generali sulla locazione di immobili urbani".»

3.5000/2 (Nuovo testo) DE LUCA Michele

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5000/3, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5000, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.6.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, per la verità avevo chiesto la parola – ma non sono stato visto – sulla votazione dell'articolo 3. Non mi sembra il caso in questo momento di fare una dichiarazione di voto su un articolo aggiuntivo che non è assolutamente attinente al tema.

Se me lo consente, mi rifaccio a tutto ciò che sia nel corso dell'illustrazione degli emendamenti, sia in fase di dichiarazione di voto su di essi, il nostro Gruppo ha affermato per ribadire il nostro voto negativo sull'articolo 3.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

AZZOLLINI. Signor Presidente, vorrei far notare che il Governo è particolarmente presente, nel senso che nei banchi del Governo vi è una luce accesa cui non corrisponde alcun suo rappresentante.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di voler sfilare la tessera in questione

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.6, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.0.5 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.4, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 3.0.3 è stato rivolto dal relatore un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale richiesta?

VEGAS. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ricordo che sull'emendamento 3.0.1 il relatore si è rimesso al Governo; dobbiamo quindi ascoltare il parere di quest'ultimo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, vorrei chiedere di accantonare momentaneamente l'emendamento per prenderlo in esame successivamente.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è quindi accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4, che invito il presentatore ad illustrare.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, recentemente in sede di Commissione industria del Senato è stato approvato un disegno di legge quadro sul sistema fieristico, attualmente in fase di approvazione presso la Commissione industria della Camera dei deputati. Questo ramo del Parlamento, tuttavia, non ha approvato la parte di tale provvedimento riguardante l'esenzione fiscale per la rivalutazione dei cespiti dei quartieri fieristici. I cespiti dei quartieri considerati, se rivalutati, avrebbero assunto un'incidenza fiscale notevole e penalizzante per la privatizzazione, o quanto meno per la quotazione dei quartieri fieristici stessi.

A questo punto si rende necessario far sì che la rivalutazione dei cespiti non sia onerosa da un punto di vista fiscale per tali quartieri. Ri-

cordo che, nel caso ciò non avvenisse, non vi sarebbe alcuna rivalutazione dei quartieri fieristici, per cui non vi sarebbe perdita di gettito per lo Stato.

Ricordo soprattutto, che se ciò non venisse fatto si renderebbe impossibile portare sul mercato i quartieri fieristici di cui alla legge che ho prima citato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo, senza entrare nel merito che questo sia un emendamento estraneo al contenuto della legge finanziaria: esso potrebbe trovare collocazione più idonea nel collegato fiscale.

Invito pertanto il presentatore a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su questo emendamento, richiamandomi anche alla copertura e al merito di tutti gli argomenti che avevo sollevato in relazione al «taglio» in tabella C, che è micidiale, per quanto riguarda tutti gli interventi dello Stato a sostegno del mondo dell'impresa e dell'attività produttiva.

PRESIDENTE. Senatore Sella di Monteluce, aderisce all'invito che le è stato rivolto a ritirare l'emendamento?

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, se possibile, trasformo questo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla trasformazione dell'emendamento 4.0.1 nell'ordine del giorno n. 400.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, lo accolgo come raccomandazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e non pongo in votazione l'ordine del giorno.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FIGURELLI. Signor Presidente, l'emendamento 5.49 si ricollega ad un altro successivo, cioè all'emendamento 5.39, e verte sulle alienazioni dei terreni agricoli di proprietà dello Stato che sono valutati in circa 3 milioni di ettari. Tale questione è stata sollevata e discussa presso la

Commissione agricoltura del Senato e, successivamente, in Commissione bilancio.

Ritengo che finalizzare questa alienazione non solo al ricavo che se ne può ottenere ma anche al miglioramento e allo sviluppo dell'agricoltura, ad una incentivazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e alla produzione ecosostenibile sia una scelta degna di attenzione e di essere perseguita, per un equilibrio degli obiettivi e per evitare l'unilateralità del ricavo di queste alienazioni.

In sede di Commissione bilancio il professor Giarda ha sollevato un'obiezione sulla questione del prezzo, che è contenuta nell'emendamento 5.39, nel quale testualmente si legge che: «I suddetti beni sono alienati dallo Stato al prezzo per ettaro corrispondente al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura praticati, determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

Io propongo di accogliere l'obiezione che il professor Giarda ha fatto in Commissione e di approvare l'emendamento senza questo secondo periodo, proprio per marcare questa grande finalizzazione dell'alienazione dei terreni agricoli di proprietà dello Stato.

Do per illustrati gli altri emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.3 del senatore Pastore si intende illustrato.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 5.46 già presentato in Commissione ha ottenuto un parziale accoglimento attraverso la riduzione delle parcelle dei notai al 50 per cento. Non si capisce perché, peraltro, per gli enti previdenziali queste parcelle siano fissate al 20 per cento della tariffa, mentre per lo Stato siano ora al 50 per cento (prima erano al 100 per cento).

Non si capisce perché ciò che vale per l'INPS o per altri enti, non debba valere anche per lo Stato. Qual è il privilegio di cui quest'ultimo deve godere rispetto agli enti?

Noto anche come, nell'emendamento approvato in Commissione, lo stesso privilegio esista per la certificazione di regolarità urbanistica e fiscale. Mentre il normale cittadino non può ricorrere all'autocertificazione, lo Stato può farlo, con il dubbio che, se per caso questa fosse falsa, diventerebbe nullo l'atto di trasferimento, perché non penso che si possa derogare anche a quel tipo di norma che regola i trasferimenti immobiliari. Credo che il buon esempio per il cittadino sia lo Stato a doverlo dare, osservando le regole che ci dà. Poi, se questo fissa per gli altri delle regole e poi si esenta dal rispettarle, penso commetta un grave errore.

RIPAMONTI. Signor Presidente, per l'emendamento 5.17, vale l'illustrazione fatta per l'emendamento 3.63, che era praticamente identico. Volevo solo aggiungere che il relatore, motivando il parere contrario all'emendamento 3.63, ha detto che l'eventuale suo accoglimento avrebbe influito molto sui prezzi da realizzare. Voglio ricordare che in questo caso ci troviamo in una situazione completamente diversa, perché i beni

immobili degli enti previdenziali hanno una natura prevalentemente di tipo residenziale. Insomma, parliamo di beni che hanno natura diversa. Si tratta di fari, di caserme, di parti di spiaggia, quindi siamo in una situazione in cui la possibilità di vendere o non rivendere non credo influisca sul prezzo, sulla possibilità di avere un prezzo più elevato da parte del venditore.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, in questi emendamenti si ripetono molte questioni già esaminate in occasione della discussione di quelli all'articolo 3, quindi non do le motivazioni dei pareri, perché mi rifaccio a quelle già espresse.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.25, 5.26, 5.8, 5.24 e 5.54. Per l'emendamento 5.49 inviterei al ritiro e rinvierei alle considerazioni che farò sull'emendamento 5.39. Parere contrario anche sugli emendamenti 5.2, 5.9, 5.3, 5.48, 5.10, 5.27 e 5.46. In questo caso, si tratta di operazioni diverse da quelle previste all'articolo 3 ed in questo senso è stata espressa la valutazione di contenere la riduzione degli oneri notarili. Confermo la contrarietà sull'emendamento 5.17.

Sull'emendamento 5.39, in effetti, vi è già stato un dibattito in Commissione. Condividendo l'oggetto di questo emendamento, le perplessità riguardano una difficoltà nel ponderare le norme di valutazione economica del bene. Se il Governo fosse d'accordo, eliminando il periodo che va dalle parole: «I suddetti», alle altre: «n. 865», esprimerei parere favorevole, perché l'emendamento introdurrebbe una norma programmatica condivisibile.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 5.4000, 5.30, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, e 5.31. Anticipo il mio parere contrario sull'emendamento 5.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi associo al parere testé espresso dal relatore.

Relativamente all'intervento del senatore Gubert, voglio precisare che per gli immobili di cui all'articolo 5 non ci saranno, se non in misura molto marginale, cessioni cosiddette all'ingrosso: si tratterà di vendite individuali. Questa è la ragione della differenziazione dello sconto sui compensi notarili, perché si tratta di vendite che non hanno il carattere di quelle previste all'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.26.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, ho fatto scattare una fotografia al ristorante del Senato e con un notaio, di quelli previsti dal provvedimento in votazione, ho fatto anche fissare l'ora in cui è stata realizzata.

Chiedo, dunque, la verifica del numero legale, perché – in assenza di miracoli – secondo me in questo momento non può esservi.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, per ragioni di uguaglianza, in base a quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, sarebbe giusto che anche coloro che non si sono ancora potuti recare a pranzo, possano farlo. Sarei dunque dell'avviso di disporre una sospensione dei lavori almeno fino alle ore 14. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 13,29, è ripresa alle ore 14,05).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, proseguendo nella votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Metto ai voti l'emendamento 5.26, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori, identico all'emendamento 5.54, presentato dal senatore Bortolotto.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 5.49 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, identico all'emendamento 5.9.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, quest'inciso che si chiede di eliminare, cioè quello che prevede la possibilità di deroga alle norme di con-

tabilità di Stato, già è stato discusso in sede di esame dell'articolo 3, però in quel caso vi era, se così si può dire, un'attenuante alla presenza di questa norma, perché nell'articolo 3 si parlava di enti previdenziali e quindi in qualche modo, non dico che si giustificasse, ma la deroga poteva essere più facilmente digerita.

Invece, in questo caso parliamo di beni di proprietà dello Stato e quindi non vedo come sia possibile introdurre questo meccanismo di deroga rispetto alla contabilità dello Stato.

Non so quali saranno le norme applicabili, quale marchingegno di ingegneria tecnico-normativa verrà studiato e applicato, ma sinceramente sono profondamente sconcertato dalla presenza di questa deroga. Infatti, ove essa avesse voluto rappresentare una necessità di snellimento in materia procedurale, poteva essere giustamente espressa in sede legislativa specificando quei particolari atti, quelle particolari formalità che sono di impaccio ad una procedura più snella; in questo modo, invece, noi «bypassiamo» completamente le norme generali nonché quelle applicate quotidianamente per la gestione e la contabilizzazione dei proventi derivanti dall'alienazione di questi beni.

Un'ultima considerazione: il patrimonio dello Stato è composito e può essere costituito da beni di tipologia diversa rispetto a quelli di proprietà degli enti previdenziali. Sotto questo profilo, la deroga è, a mio parere, ancora più grave. Insisto su tale aspetto e richiamo la sensibilità dei colleghi su questo passaggio fondamentale. La politica di dismissione generale del patrimonio pubblico può essere condivisa o criticata, ma le regole procedurali devono essere sempre rispettate per evitare il ripetersi dei fenomeni che si sono verificati in passato, pur in presenza di norme severe. Se abrogheremo anche queste norme, dovremo attenderci che certi fenomeni possano nuovamente trovare spazio e assumere dimensioni anche maggiori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori, identico all'emendamento 5.9, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Pastore, non ho poteri di interferenza nelle attività di produzione legislativa; certamente, rispetto alle deroghe richieste dal Governo, ci troviamo di fronte a casi di delegificazione vera e propria perché tutti gli atti che il Governo porrà in essere sono di natura amministrativa. Valeva la pena prevedere una norma quadro che delegificasse completamente la materia e attribuisse al Governo, come anche a me pare opportuno, il potere di intervenire in questo settore. Del resto, lei si è trovato d'accordo con il senatore De Luca Michele che ha presentato l'emendamento 3.26 volto a sopprimere, all'articolo 3, le parole «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». È forse opportuno cominciare a delegificare davvero perché le riserve di legge sono anche una «palla di piombo al piede» di qualunque Governo e di qualunque amministrazione. Il Parlamento si è comunque espresso.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.48, presentato dal senatore Figurelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.27, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.46.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, dopo le precisazioni fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo, professor Giarda, ritengo che la riduzione dell'onere già introdotta in Commissione sia sufficiente e dunque ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.46 è dunque ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.17, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.39.

Avverto che il proponente ha accolto la modifica proposta dal relatore, nel senso di sopprimere il periodo da: «I suddetti beni» fino a: «n. 865».

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano all'emendamento in esame e concordare con il nuovo testo proposto, sul quale il rappresentante del Governo ed il relatore si sono espressi favorevolmente.

Il tema è stato sollevato e condiviso in Commissione agricoltura sulla base di una sollecitazione provenuta proprio dal Gruppo del Partito Popolare Italiano e quindi siamo particolarmente soddisfatti che sia il principio di inserire nella previsione normativa anche gli immobili a destinazione agricola, sia, e soprattutto, la volontà di rendere questo uno strumento per incentivare l'imprenditoria giovanile siano stati condivisi dal relatore e dal Governo, e ci auguriamo che lo siano anche dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.39, presentato dal senatore Figurelli e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.30, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, intervengo brevemente per affermare che siamo molto preoccupati per il testo presentato dal Governo, sia in linea di principio, sia dal punto di vista pratico e applicativo. Quando infatti leggiamo che lo Stato: «può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi», pensiamo che prima ancora della nascita del provvedimento sia nata, invece, la volontà specifica di costituire quegli organismi di natura economica e finanziaria che noi sappiamo oggi costituiscono il sostegno principale di alcuni settori ben determinati.

Siccome non intravediamo forme di garanzia riguardo all'interesse pubblico generale, la previsione, contenuta nella nostra proposta, che comunque queste società per azioni siano garantite da primari istituti bancari rappresenta non tutto, ma quantomeno un piccolo tassello, che può servire – a nostro avviso – a porre su un piano di maggiore legittimità il

procedimento da voi proposto. Con l'emendamento 5.13 intendiamo intervenire in questa maniera.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.16, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori, fino alle parole «comma 10».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 5.16 e l'emendamento 5.31.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Besostri.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MACERATINI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati, pur essendo proposte che riteniamo importanti. Desidero, però, segnalare all'Assemblea l'emendamento 6.11, che ritengo particolarmente rilevante sul piano sociale e della solidarietà.

In tale emendamento si prevede che per gli alloggi occupati da ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di *handicap*, in caso di mancato esercizio della prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà; in tal caso, quindi, i soggetti citati possono conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario.

Ritengo che questo emendamento non riguardi molte persone e che in qualche modo possa essere approvato in quanto è volto a garantire l'alloggio a persone che sono particolarmente bisognose, povere o sfortunate.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.4 e 6.5 si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.7 e 6.8.

Riguardo gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.9, c'è la preoccupazione che un loro accoglimento significherebbe sostanzialmente sottrarre tutto il patrimonio dell'Ente poste all'operazione di alienazione e questo non è possibile. Sottolineo la presenza dell'ultima espressione della lettera *b)*, per cui agli assegnatari viene garantita la prosecuzione della locazione. Naturalmente, poiché nel patrimonio dell'Ente poste certamente vi sono delle situazioni che nel corso degli anni hanno fatto fronte a questioni sociali, si tratterebbe di attivare appieno l'intervento previsto dalla legge sugli affitti e, semmai, si potrebbe prevedere in quella sede anche la creazione di un apposito fondo che andasse in modo specifico ad intervenire in questa materia. Con queste motivazioni, invito a ritirare tali emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 6.10.

L'emendamento 6.11 merita una riflessione, perché potrebbe risolvere parte dei problemi sollevati dagli emendamenti precedenti. Non ho fatto in tempo francamente ad effettuare una valutazione completa, pertanto, mi rimetto al Governo. Eventualmente proporrei, vista la rilevanza sociale della prospettiva di soluzione di un problema particolare, un accantonamento per poterne approfondire i contenuti.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.18, 6.3 e 6.2.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, mi associo ai pareri espressi dal relatore.

Vorrei sollecitare i presentatori degli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.11 a prendere atto che le forme di tutela previste dalla legislazione in termini generali sono molto forti e che il Governo non intende con questi provvedimenti, né tantomeno la Poste S.p.A., entrare in conflitto con gli inquilini che occupano gli alloggi. Qui si tratta di mettere in atto una procedura che tende a portare la proprietà nelle mani degli occupanti. Penso che la proprietà al 100 per cento dello Stato delle Poste S.p.A. possa essere garanzia sufficiente affinché il processo di trasferimento della proprietà avvenga nel rispetto delle situazioni di bisogno rappresentate negli emendamenti. Invito pertanto i presentatori al ritiro, perché le esigenze da loro proposte in questi testi sono incorporate nella struttura della proprietà dell'azienda Poste S.p.A., che – come è noto – è pienamente di proprietà del Tesoro.

Quindi, mi associo alle proposte del relatore e invito i presentatori a ritirare l'emendamento 6.11 e a trasformarlo, eventualmente, in

un ordine del giorno, che il Governo accoglierebbe perché in linea con gli orientamenti delle norme proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Russo Spena, accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 6.4?

RUSSO SPENA. Signor Presidente, in verità l'emendamento 6.4 vede come primo firmatario il senatore Bortolotto, il cui parere avrei piacere di ascoltare per rispetto. Ad ogni modo, io insisterei per la sua votazione.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, lei costa intende fare?.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore De Luca, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 6.5?

DE LUCA Athos. Signor Presidente, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 6.5 e lo trasformo in un ordine del giorno, il cui testo farò pervenire al più presto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, poiché l'emendamento 6.9 è identico a quello presentato dal senatore De Luca, non vorrei che la sua

mancata approvazione attribuisse poi minor rilievo all'ordine del giorno del senatore De Luca. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Russo Spena, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 6.11?

RUSSO SPENA. Signor Presidente, mi sembra che non corrisponda alla storia dell'ente quanto poc'anzi gentilmente sottolineato dal rappresentante del Governo.

Ho ritenuto opportuno proporre l'aggiunta del riferimento alle categorie degli ultrasessantacinquenni e dei nuclei familiari in cui sia presente un portatore di *handicap*, riprendendo esattamente le previsioni contenute in circolari emanate dal Ministero del tesoro che hanno sempre trovato applicazione, perchè, invece, c'è il rischio che a seguito dell'approvazione della normativa contenuta nella finanziaria, esse vengano cancellate. Poiché le categorie che ho testé richiamato non sono implicitamente contemplate nel testo in esame, sarebbe opportuno richiamare una struttura normativa e amministrativa esistente, che rischia altrimenti di essere cancellata.

In questo senso, dalle parole del relatore e del Governo traggo, in qualche modo, l'accettazione dell'emendamento 6.11, che è tecnico e non puramente caritatevole.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, a dir la verità, il principio al quale l'emendamento 6.11 si ispira potrebbe anche essere accettato. Tuttavia, non è sicuramente condivisibile il modo con cui tale emendamento cerca di raggiungere il proprio scopo. Prevedere un usufrutto vita natural durante, senza alcun corrispettivo (e l'usufrutto non ammette corrispettivo) è una proposta, a mio giudizio, difficilmente realizzabile solo per chi ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. Quindi, sotto questo profilo, la proposta contenuta nell'emendamento è già problematica.

Inoltre, l'emendamento 6.11 non specifica a chi dovrebbe andare l'usufrutto: al più giovane? All'handicappato presente in un nucleo familiare o ad altri? Questo non è chiarito.

Vi sono così tante incertezze e così tante imperfezioni in questa proposta emendativa da non farla apparire accettabile, anche se quello della tutela di questi nuclei familiari rappresenta certamente un problema cui bisogna garantire soluzione. Tuttavia, ritengo che le risposte debbano essere diverse o quantomeno più idonee.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei insistere con i presentatori dell'emendamento affinché accolgano la richiesta di ritiro, presentando un ordine del giorno di analogo contenuto, per le motivazioni espresse sia dal rappresentante del Governo sia poc'anzi dal senatore Pinggera.

Il problema sollevato è certamente condivisibile. So bene, anche per la mia esperienza di amministratore locale, in quanti casi la proprietà pubblica degli alloggi ha consentito di risolvere problemi di carattere sociale. Non vi sono solo occupanti che possono permettersi di compiere una scelta, come giustamente ricordava il sottosegretario Giarda, ma esistono anche fasce sociali deboli, che vanno tutelate.

Mi sembra, tuttavia, che le assicurazioni fornite dal Governo – eventualmente accompagnate da un ordine del giorno dell'Aula che colleghi l'operazione di alienazione ad una particolare valutazione delle sue conseguenze sociali, individuando altresì meccanismi che possano consentire di attutire queste formule – possano essere sufficienti, senza far ricorso ad un emendamento che, così com'è formulato, anche per la caratteristica delle espressioni usate, non potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono la richiesta del relatore?

RUSSO SPENA. Signor Presidente, desidero anzitutto rivolgermi al senatore Pinggera: probabilmente non si conoscono le circolari a cui si è fatto riferimento, poiché la dizione è esattamente quella adottata ed i problemi che il senatore Pinggera pone sono già stati risolti in altri casi.

Accolgo, comunque, l'invito a ritirare l'emendamento ed a presentare un ordine del giorno, poiché ciò mi sembra più opportuno che sottoporre un emendamento di rilievo sociale così forte ad una bocciatura.

PRESIDENTE. Poiché il Governo si è già dichiarato disponibile ad accogliere tale ordine del giorno, esso non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.14, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.18, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

Verifica del numero legale

AZZOLLINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

CUSIMANO. Signor Presidente, vorrei far notare che c'è un banco vuoto con un giornale che copre la luce accesa!

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore De Luca ha fatto pervenire il seguente testo dell'ordine del giorno, sostitutivo dell'emendamento 6.5:

«Il Senato,

impegna il Governo perché sia garantito agli inquilini in condizioni disagiate, che rientrano nelle previsioni di cui al comma 2, lettera

b), dell'articolo 6, la prosecuzione della locazione con un contratto secondo le modalità previste dal «canale concordato» della nuova legge sulle locazioni».

9.4236.602 DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, LO CURZIO, POLIDORO, FALOMI, RUSSO SPENA

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su queseto ordine del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal Governo, l'ordine del giorno non verrà pertanto posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, avrei voluto chiedere la verifica del numero legale, ma lei non mi ha visto.

PRESIDENTE. Gliela farò chiedere immediatamente dopo.

SCOPELLITI. Mi metterò un cappello rosso.

PRESIDENTE. Basta mettersi i guanti rossi.

SCOPELLITI. Anche, ma li preferisco azzurri.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.0.7 è inammissibile.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre all'Aula l'accantonamento dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti. Come è noto, la maggioranza intende provvedere alla riformulazione di alcuni emendamenti per risolvere alcune questioni che sono state sollevate in Commissione. È possibile che si renda necessario intervenire sulle disposizioni di questo articolo e quindi la pregherei di accogliere la proposta di accantonamento.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PINGGERA. Signor Presidente, gli emendamenti 8.1000 e 8.1005 tendono a chiarire la portata normativa dell'articolo. Forse la dizione «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare» è superflua perché la si ritrova poi in altra parte del testo, e quindi queste parole potrebbero essere eliminate dall'emendamento. Per quanto riguarda invece il resto, e cioè la materia fiscale e tavolare, è utile che ci sia. Il termine «tavolare» è sicuramente opportuno perché in tal modo si chiarisce che anche il bollo per gli atti giudiziari relativi a domande tavolari è soppresso.

Pertanto, a fini di chiarezza, anche se si potrebbe argomentare che la materia tavolare è compresa nel concetto di procedimento civile, poiché quest'ultimo è molto particolare e del resto la competenza è regionale, è opportuno menzionare tale termine a fini di chiarezza.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento 8.1001 prevede molto semplicemente di aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 8 le parole «anche per copie», estendendo così esplicitamente la soppressione delle imposte di bollo, delle tasse di iscrizione a ruolo e soprattutto dei diritti di cancelleria anche alle parole che si propone di aggiungere.

Quindi, si chiede che questa soppressione venga esplicitata in materia inequivoca, posto che si tratta di materia per la quale sono sorti nel passato contrasti interpretativi anche all'interno della stessa organizzazione giudiziaria tra gli uffici ispettivi del Ministero e quelli di cancelleria. Ricordo il caso di cancellieri nel procedimento di famiglia, dove questo problema aveva avuto particolare rilievo, che sono stati chiamati, dopo numerosi anni, a rimborsare delle cifre assai significative, derivanti dalla somma di numerosi piccoli importi, tanti quanti erano le pratiche passate per i loro uffici.

Gli emendamenti 8.1002, 8.5008, 8.5009 e 8.5010 si illustrano da sé. L'emendamento 8.1003 propone di sopprimere il comma 5 di questo articolo, in cui è prescritto che deve essere indicato, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, il valore della controversia nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. Così come impostata, la norma si presta ad interpretazioni varie e non sempre univoche, ma, soprattutto, si presta alla possibilità che l'attore, mal determinando il valore della controversia, in specie con riferimento alle controversie che hanno valore indeterminato (ed è questo un punto che non è minimamente trattato nella norma), pregiudichi propri diritti, anche sostanziali. La richiesta quindi è di sopprimere *tout court* questa parte dell'articolo, rimettendo quindi la valutazione del valore della controversia all'ufficio preposto alla riscossione dell'importo. Tuttavia, se relatore e Governo ritenessero funzionale all'economia generale dell'articolo questa norma, il mio invito sarebbe quello di ripensarne il testo in maniera da renderlo più puntuale ed inequivoco.

L'emendamento 8.5600 interviene in duplice maniera sulla tabella 1, richiamata al comma 2, proponendo, in sintesi, di aumentare l'importo dovuto come contributo unificato di iscrizione al ruolo per i processi di valore più modesto, portandolo a 3 milioni, per poi rigradualizzare i valori seguenti sino alla lettera *h)* compresa e con esclusione di quelli previsti alle lettere *i)* e *l)*, per le quali sembra congrua l'indicazione prevista dal Governo.

L'emendamento 8.5001 è ritirato. L'emendamento 8.5002...

PRESIDENTE. È inammissibile.

CARUSO Antonino. Perché, signor Presidente,?

PRESIDENTE. Intanto, c'è il parere contrario della 5ª Commissione; poi lei riduce ad un quarto il contributo previsto, il che significa che non c'è copertura.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, mi adeguo alla sentenza della Corte costituzionale che, in tutta evidenza, il Governo intende aggirare con questa norma. Comunque, se l'emendamento è inammissibile e non può essere posto in votazione, le chiedo di poterlo trasformare in un ordine del giorno che avrà come contenuto quello di invitare il Governo ad una leale condotta anche dal punto di vista della normazione finanziaria, rispetto alle indicazioni della Suprema corte costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Antonino Caruso, nel presentare un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 8.5002, la inviterei a considerare la possibilità di estenderne il contenuto anche a quanto proposto negli emendamenti 8.5600 e 8.5001, anch'essi inammissibili. Essendo insomma tutte e tre le proposte emendative inammissibili, la inviterei a trasformarle in un unico ordine del giorno, che poi sottoporrò al parere del relatore e del rappresentante del Governo.

CARUSO Antonino. D'accordo, signor Presidente, nel frattempo, procedo con l'illustrazione degli altri emendamenti a mia firma.

Anche l'emendamento 8.1006 è analogo ai precedenti, nel senso che riguarda la famiglia e i procedimenti sommari. Nel caso dei procedimenti sommari lei, signor Presidente, e i colleghi vorrete convenire sul fatto che il contributo unificato deve essere ovviamente gradualizzato, poiché l'impegno richiesto alla funzione giudiziaria è assolutamente minore: sono procedimenti che si esauriscono con un unico provvedimento.

Invece, ricordo che le norme che riguardano il diritto di famiglia in senso lato, sono le stesse inerenti anche le interdizioni, le inabilitazioni: per i processi che concernono tali ambiti, dunque, richiamo quanto ho testé detto. La Corte costituzionale si è pronunciata affermando la non fiscalizzazione di questo tipo di procedimenti; mi sembra pertanto assolutamente improprio anche, per così dire, sul piano etico, che il Governo, a distanza di due mesi, e non di 200 anni, da questa sentenza della

Corte, proponga l'approvazione di una norma che ha il palese fine di azzerare la portata di quella pronuncia, che ha contenuto prevalentemente etico.

Gli emendamenti 8.5003, 8.5004 e 8.5005 si illustrano da sé, in quanto tendono a richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di gradualizzare il costo che viene richiesto agli utenti di giustizia, con riferimento allo specifico problema della richiesta di copie di atti.

Desidero invece richiamare l'attenzione della Presidenza intanto sul contenuto intrinseco dell'emendamento 8.5006, che si propone di impedire che venga imposto a colui il quale interviene nel giudizio, ancorché esso sia solo di esecuzione, di dover procedere al versamento del contributo unificato, considerato peraltro che l'interveniente è un soggetto successivo rispetto al creditore procedente, che è quello – per l'appunto – che dà impulso alla procedura. Nel testo proposto, infatti, sembrerebbe quasi di potersi ritenere che la finalità del Governo sia quella di richiedere un doppio contributo per uno stesso giudizio, il che mi sembra francamente improprio.

In secondo luogo, sempre sul comma 3 dell'articolo 8, desidero sottolineare un aspetto di carattere puramente formale. Forse si tratta solo di un mero errore di trascrizione, presente quanto meno nel testo riportato nel fascicolo stampato di cui sono in possesso, che concerne il punto in cui ci si riferisce al «contributo di cui al comma 1». Mi sembra che tutt'alpiù si possa, anzi si debba, fare riferimento al «contributo di cui al comma 2», per la semplice ragione che al comma 1 non ci si riferisce ad alcun contributo. Sottopongo, dunque, alla Presidenza l'opportunità di verificare la rispondenza del testo.

L'emendamento 8.5007 è teso a sopprimere le parole che permettono alla cancelleria o alla segreteria giudiziaria competente di provvedere al recupero coattivo delle somme dovute non già «in caso di mancato pagamento», che è la prima delle due eventualità previste (il che mi sembra evidente), ma in quelle relative alla seconda ipotesi, e cioè quando vi è «necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento», che peraltro rilevo essere stata prevista in maniera isolata e quindi non ricondotta nemmeno analogicamente ad alcuna concreta fattispecie.

FIGURELLI. Signor Presidente, l'emendamento 8.9000, che propone delle cifre che potranno senz'altro essere riviste e corrette, è stato presentato in Commissione bilancio innanzi tutto allo scopo di ottenere dei chiarimenti da parte del Governo – che chiedo di avere in Aula, dal momento che ciò non è avvenuto nel corso del dibattito in Commissione – relativamente alla tabella 1, prevista dal comma 2 dell'articolo 8. Tali chiarimenti sono di due ordini. Il primo riguarda gli scaglioni del contributo unificato di iscrizione al ruolo per ogni grado di giudizio: su quale realtà essi sono fondati nella proposta del Governo? A quale *ratio* sono ispirati e finalizzati? Queste domande scaturiscono dallo stupore legato alla circostanza che quando si stabilisce che: «nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000», si fa presto a constatare che tali processi non esistono o quasi.

Il secondo chiarimento chiesto in Commissione e che ripropongo in Aula è legato, invece, ad una domanda molto semplice ed elementare, che attiene alla *ratio* della proposta: l'accesso alla giustizia deve essere commisurato al portafoglio, alla disponibilità di denaro di chi è costretto o vuole accedervi per riparare ai torti che ritiene di aver subìto o per i risarcimenti cui ritiene di avere diritto? Al non abbiente deve essere precluso l'accesso alla giustizia? Questi sono degli interrogativi che esigono una risposta prioritaria se si vuole informare ad un criterio di equità la proposta degli scaglioni relativi al contributo unificato di iscrizione a ruolo, tenendo presente che anche il non abbiente può avere instaurato un procedimento di valore miliardario nel caso in cui, ad esempio, sia stata spenta o colpita la vita dei suoi genitori o dei suoi figli o nel caso in cui siano stati colpiti beni essenziali alla vita, al lavoro e al reddito della persona che vuole adire la giustizia.

Concludo sottolineando che le cifre da me proposte possono e probabilmente devono essere riviste, ma chiedo comunque un chiarimento al rappresentante del Governo e anche al relatore, nel senso di auspicare che il Senato voti una proposta ancorata a due punti certi di riferimento: la realtà effettuale delle cose e la finalizzazione di equità.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.5000.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.1004.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 8.1000, la dizione: «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare» è senz'altro già compresa nella disposizione; l'espressione «in materia fiscale» rappresenterebbe un peggioramento delle condizioni attuali per il contribuente; mentre ritengo che l'espressione: «tavolare» sia già inclusa nella disposizione del comma 1. Tuttavia, se vogliamo precisarla, esprimo parere favorevole limitatamente all'inclusione della parola: «tavolare».

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 8.1001, nonché sull'8.1002. Circa quest'ultimo, abbiamo bisogno che la tabella in questione mantenga qualche margine di flessibilità, alla luce anche delle valutazioni che potranno emergere dalla prima attuazione.

Esprimo, inoltre, parere contrario all'emendamento 8.1003. Se sopprimiamo il comma 5, non c'è più la possibilità di individuare il valore del procedimento; per il valore indeterminato c'è una definizione nell'ambito della tabella 1.

Circa l'emendamento 8.1005, valgono le considerazioni che ho svolto sull'emendamento 8.1000, pertanto invito a ritirarlo, altrimenti esprimo su di esso parere contrario.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 8.5600, che reca una modificazione di tutti gli scaglioni della tabella.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 8.1006, in quanto esso reca un aggravio per i procedimenti che riguardano la famiglia.

Invito al ritiro dell'emendamento 8.1004, altrimenti esprimo su di esso parere contrario; vi è già una parte della normativa che riguarda le procedure concorsuali in cui sono previste misure agevolative.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 8.5003, 8.5004 e 8.5005.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 8.5000 e parere contrario agli emendamenti 8.5008, 8.5009 e 8.5010.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.9000, vorrei sottolineare al senatore Figurelli che la *ratio* del provvedimento è quella di consentire un quadro certo dei costi della giustizia, e quindi le valutazioni che i singoli cittadini possono fare. Si renderà conto il senatore Figurelli che la stessa esigenza di una copertura di 1.000 miliardi di lire dimostra che la questione che lui vuole cercare di risolvere ha un costo inaccettabile e che comunque non sarebbe in questa fase valutabile.

Lo invito, quindi, al ritiro dell'emendamento 8.9000 e a presentare eventualmente un ordine del giorno che sottolinei le medesime esigenze. Altrimenti esprimo sull'emendamento stesso parere contrario, proprio per l'impossibilità di trovare una copertura.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, il Governo esprime piena concordanza con i pareri del relatore, inclusa l'aggiunta della parola: «tavolare», in quanto ritenuta gratificante per i presentatori dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'introduzione della sola parola: «tavolare», così come suggerito dal relatore, va bene, senatore Pinggera?

PINGGERA. Sì, signor Presidente, va bene, perché così la materia tavolare è inserita nell'esenzione. Non la ritroviamo poi nella tabella anche perché sarebbe assurdo caricare ogni domanda tavolare dei diritti di un intero procedimento giudiziale.

PRESIDENTE. Quindi, lei accetta la richiesta, del relatore e del Governo che siano inserite soltanto le parole «e in materia tavolare», onde estendere la normativa esclusivamente a tale materia?

PINGGERA. Sì, l'accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1000, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer, come modificato secondo le indicazioni del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1001, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1002.

Verifica del numero legale

AZZOLLINI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. A quest'ora? *(Ilarità).*

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. Prendete posto, colleghi senatori: prima che trascorrano le ore 15, approviamo almeno l'articolo 8.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4236

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1002, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1003, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Figurelli se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.900.

FIGURELLI. Sono disposto a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno, purché quest'ultimo impegni il Governo a riesaminare la materia in base alla realtà e al diritto di accesso alla giustizia a costi equi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla questione testé posta.

GIARETTA, *relatore*. L'equità è sempre una virtù; a me sembra però che questo provvedimento sia finalizzato all'equità. Sarei favorevole alla trasformazione dell'emendamento in una raccomandazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Potrei accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, perché se il provvedimento comporta degli oneri non posso assumere un impegno.

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 801?

FIGURELLI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.5600, 8.5001 e 8.5002 sono inammissibili e che l'emendamento 8.1005 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1006, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Azzollini se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 8.1004.

AZZOLLINI. Non ho capito, signor Presidente, quale siano le motivazioni dell'invito al ritiro; c'era una diatriba all'interno della maggioranza e il brusìo l'ha coperta; vorremmo dunque sapere cosa accade.

GIARETTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Ho chiesto il ritiro dell'emendamento perché intende estendere, senza motivazione, esenzioni che oggi soono già previste per alcuni aspetti dei processi in materia di lavoro e delle procedure concorsuali. Non ritengo pertanto opportuna tale estensione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Desidero segnalare che per la copertura di tale emendamento è prevista una riduzione di circa 600 miliardi al bilancio della giustizia: non mi sembra una proposta ragionevole. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano)*.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, l'argomento del professor Giarda non mi sembra pertinente: il gettito non è di 600 miliardi, la compensazione prevista è abbondante e dunque manteniamo l'emendamento, anche perché non tutti gli atti di questi procedimenti sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

La risposta del relatore non mi è sembrata completa; ho trovato invece interessante, ma in senso contrario, quella fornita dal sottosegretario Giarda *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*.

PRESIDENTE. Lei dunque privilegia il rappresentante del Governo rispetto ad un collega d'Assemblea!

Metto ai voti l'emendamento 8.1004, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.5003, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino, fino alla parola «1.000».

Non è approvata.

Restano preclusi la seconda parte dell'emendamento 8.5003, nonché gli emendamenti successivi 8.5004 e 8.0005.

Ricordo che gli emendamenti 8.5006 e 8.5007 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 8.5000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.5008, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino, fino alla parola «trascorsi».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 8.5008 nonché gli emendamenti successivi 8.5009 e 8.5010.

Il senatore Caruso Antonino ha fatto pervenire il testo del seguente ordine del giorno, sostitutivo degli emendamenti 8.5600, 8.5001 e 8.5002:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4236

impegna il Governo:

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 8.5600, 8.5001 e 8.5002.

9.4236.800 CARUSO Antonino

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole a che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 800 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, insiste per la votazione?

CARUSO Antonino. Signor Presidente, prendo atto di quanto è stato dichiarato e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale all'articolo in esame e colgo l'occasione per porre una richiesta di chiarimento al rappresentante del Governo.

Chiedo al sottosegretario Giarda se il Governo è consapevole che la vittima di un reato, o comunque di un evento avente rilevanza penale, che intende costituirsi parte civile, attraverso la modulazione che è stata stabilita con l'articolo 8 in esame e la collegata tabella, è chiamata, nel 99 per cento dei casi, a dover far coesistere la propria domanda di ristoro civile, nell'ambito di una circostanza penale per la quale lo Stato procede nell'interesse della collettività, con un importo non inferiore a due milioni di lire, per il rimando – operato dal comma 3 della tabella 1 – alla lettera *g)* del comma 1 della medesima tabella.

DIANA Lino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole all'articolo 8, desidero che nell'*iter* di formazione della volontà del legislatore – se l'Assemblea lo consente – rimanga agli atti che il riferimento alle conclusioni della citazione per la determinazione del valore dei procedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 8 (che diventa determinante ai fini dell'esborso, perché si può andare da zero lire fino a milioni di lire da depositare all'inizio della procedura) si intende rivolto alle conclusioni rese in via principale. È infatti corretta abitudine dei professionisti introdurre conclusioni in via subordinata, legate ad una serie di vicissitudini ed elementi che non

appaiono certi sulla base della sola prospettazione dell'istante il giudizio.

Signor Presidente, desidero pertanto che fosse chiaro che con il richiamo alle conclusioni dell'atto introduttivo, contenuto al comma 5, ci si riferisce alle conclusioni rassegnate in via principale, senza tenere conto di quelle eventualmente rassegnate in via subordinata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato, con l'allegata Tabella 1.

È approvato.

Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4236 ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione sulla moratoria della pena di morte

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, il Comitato del Senato che sta seguendo la risoluzione sulla moratoria della pena di morte, di fronte alle notizie che vengono da New York, che riferiscono uno scontro in atto, con preoccupazione, ma al tempo stesso con fiducia nella possibilità di una vittoria di questa battaglia, ha inteso presentare stamattina una mozione per impegnare il Governo ad intraprendere, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, tutte le iniziative utili e necessarie affinché l'Unione europea si presenti unita e coesa a questo appuntamento ed affinché, mettendo anche da parte quelle che a volte possono essere delle legittime prese di posizione e guardando invece con attenzione e rispetto alle altre culture, si tenga presente l'obiettivo al quale vogliamo giungere: che il 2000 sia l'anno della moratoria della pena di morte.

In questo senso chiedo che venga messa rapidamente all'ordine del giorno questa mozione.

Ho voluto prendere la parola anche perché il Ministro degli esteri, informato di questa nostra iniziativa, possa continuare efficacemente l'azione che ha già intrapreso per convincere gli altri *partner* dell'Unione europea a portare avanti questa battaglia in modo convinto. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Forza Italia, e dalle componente Comunista del Gruppo Misto e del senatore Russo Spena).*

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, porteremo la mozione alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo con il carattere di urgenza da lei sollecitato.

Per fatto personale

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, come annunciato questa mattina ad inizio di seduta, intendo intervenire per fatto personale – anche se ritengo riguardi il Senato tutto e il sistema bicamerale – su un punto che da tempo chiaramente è sempre molto attuale. Mi riferisco in particolare al modo in cui è stato trattato questo punto dal senatore Castelli, il quale ha fatto una serie di considerazioni e affermazioni.

Vorrei subito precisare che non intendo intervenire in polemica con colleghi verso i quali nutro ancora sentimenti di amicizia. Sono però assolutamente obbligato ad intervenire, perché si tratta di puntualizzare qualcosa che ritengo essere importante, al di là di quelle che possono essere le battute e le prassi che sembrano volersi consolidare.

Leggo brevemente alcuni passi dell'intervento del senatore Castelli: «cambiato casacca», «tradendo di fatto», «la poltrona», «essendosi presentati per difendere un determinato programma», «difendere il mandato che gli elettori ci hanno conferito». Ancora prima c'era il riferimento agli oltre 150 parlamentari che avrebbero cambiato – appunto – casacca, rispetto al quale questa mattina ho detto che forse la casacca l'ha cambiata qualcun altro, nel momento in cui è stata vestita una camicia verde che non apparteneva al Gruppo Lega Nord; mi riferisco al partito, al Movimento Lega Nord, come si chiamava, senza altri appellativi di sorta, al momento delle elezioni del 1996.

Ribadisco che non intendo fare polemica. Debbo però indubbiamente richiamare l'Aula del Senato sul fatto che non si può consentire di pronunciare la parola «tradimento» in quest'Assemblea; orbene, si può anche consentire e allora sarà consentito anche di poterla ribattere. Certo però questa parola è impropria, se non peggio, fuori di quest'Aula.

Al di là di quello che è e dovrebbe essere per tutti l'articolo 67 della Costituzione vigente, cioè il divieto di mandato imperativo (e di per sé questo articolo basta ed avanza), ci sono ben altre considerazioni che siamo tenuti a svolgere. Mi riferisco, sentendomi parte di quei 150 parlamentari richiamati nell'intervento del senatore Castelli, in particolare al fatto che una parte politica stringe un patto con gli elettori – proprio il patto che il senatore Castelli ha citato – e quindi assume un mandato. Ora, questo patto non lo si può infrangere subito dopo essere stati eletti.

E che ci sia stato un patto risulta evidente da tantissimi atti tra i quali cito e ricito il disegno di legge n.1304, presentato dalla Lega Nord nella passata legislatura, titolato: «Revisione della Costituzione in senso federale». Detto provvedimento era tanto importante che il movimento Lega Nord ritenne opportuno tradurlo in un volantino che fu distribuito su tutto il territorio.

Di per sé questo fatto è già eloquente, ma lo diventa ancor di più se si fa un salto allo scorso anno allorquando il medesimo testo, con qualche piccola modifica, fu ripresentato, sempre da un cospicuo numero di senatori (anche se inferiore a quello precedente), però con il titolo: «Revisione della Costituzione» e non più «Revisione della Costituzione in senso federale», quasi come se la parola: «federale» non facesse parte di un costrutto che, invece, è molto evidente nel testo del provvedimento.

Ecco, quindi, le ragioni del mio richiamo che – ripeto – non vuole essere polemico ma soltanto di sottolineatura del fatto che il mandato degli elettori deve essere rispettato. Al riguardo, citerò un esempio. Si è tanto parlato del ribaltone provocato dal movimento Lega Nord: allora però non fu infranto alcun patto. Infatti, se si ricorda bene, poiché tutta la campagna elettorale condotta dal movimento Lega Nord si pose in contrapposizione con la parte alleata, non vi fu alcuna frattura nel momento in cui si decise di abbandonare il Governo Berlusconi, visto che gli elettori ben conoscevano le ragioni di tale decisione.

Si possono esprimere poi altre considerazioni quale, ad esempio, quella relativa al passaggio in altri Gruppi.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, lei deve esprimere considerazioni di carattere personale e non politico. In sede di dichiarazione di voto finale sul disegno di legge finanziaria, potrà precisare la sua posizione e gli eventuali mutamenti di strategia politica effettuati dai suoi ex colleghi della Lega.

* LORENZI. Signor Presidente, concludo, non si preoccupi! Vorrei soltanto aggiungere che, per quanto riguarda i cambiamenti di Gruppo, dovrebbe essere preoccupazione del Senato la tutela dei senatori che si trasferiscono, unitamente ai propri ideali, nel Gruppo Misto, non avendo tali ideali trovato più albergo nei Gruppi di provenienza. Questa è una considerazione che si può fare: comunque, i passaggi che interessano Gruppi diversi possono sortire effetti non del tutto desiderabili.

Pertanto, nel ribadire queste mie considerazioni, mi auguro, in particolare, che il senatore Castelli, presidente del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord recepisca le mie osservazioni.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non le posso dare la parola: lei non ha ascoltato per intero le dichiarazioni di grande considerazione espresse dal senatore Lorenzi.

CASTELLI. Signor Presidente, poiché non ho ascoltato l'intero intervento, non mi è dato replicare. In ogni caso, ribadisco, per filo e per segno, quanto ho dichiarato nell'intervento che ho svolto in merito alle dimissione del senatore Speroni.

PRESIDENTE. Il senatore Lorenzi ha chiaramente confermato rap-

porti di stima e sentimenti di amicizia che mi auguro facciano parte del patrimonio dell'intero Senato.

LORENZI. Possono esserlo a senso unico!

PRESIDENTE. Ricordo che un preciso articolo della nostra Carta Costituzionale consente a tutti di mutare opinione. Quando vi è un mutamento di opinione ...

LORENZI. È un problema di coerenza!

PRESIDENTE. È una questione di merito.

LORENZI. Non si può però usare quella parola...

PRESIDENTE. Il Senato ha il dovere di garantire il rispetto del mutamento di opinione, non essendo previsto vincolo di mandato almeno fino a quando non sarà modificata la nostra Carta costituzionale.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BONAVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, vorrei sollecitare una solerte risposta all'interrogazione 4-16825, da me rivolta al Ministro del tesoro, pur se essa è stata presentata di recente e cioè il 20 ottobre ultimo scorso. Ci troviamo infatti di fronte ad una inadempienza assai grave: ad oltre sei mesi di distanza, non è stato ancora emanato il regolamento che permette di rinegoziare i mutui agevolati, regolamento che per legge doveva essere emanato dopo 60 giorni.

Ritengo opportuno un intervento della Presidenza al fine di ottenere una sollecita risposta.

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, la Presidenza si attiverà in tal senso.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 8 novembre 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 8 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta *(ore 15,18).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002 (4237)

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.

EMENDAMENTI

Alla tabella 4, Ministero della giustizia, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

N. 3.1.1.0 – Affari penali, grazie e casellario – Funzionamento:

CP: + 8.700;
CS: + 8.700.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 3.1.2.1 – Beni librari – Enti ed attività culturali:

CP: – 8.700;
CS: – 8.700.

4.Tab.4.2 GRECO, AZZOLLINI

Alla tabella 4, Ministero della giustizia, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

N. 5.1.1.0 – Amministrazione penitenziaria – Funzionamento:

CP: + 4.000;
CS: + 4.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, Ministero delle comunicazioni, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 3.1.1.0 – Affari generali e personale – Funzionamento:

CP: – 4.000;
CS: – 4.000.

4.Tab.4.3 GRECO, AZZOLLINI

Alla tabella 4, Ministero della giustizia, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

N. 7.1.1.0 – Giustizia minorile – Funzionamento:

CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 3.1.2.1 – Beni librari – Enti ed attività culturali:

CP: – 5.000;
CS: – 5.000.

4.Tab.4.5 GRECO, AZZOLLINI

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2000, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2000.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla

base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2000, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 3.1.1.0 «Funzionamento» e 3.1.2.1 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

EMENDAMENTI

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 1.1.1.1 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Gabinetto e altri uffici:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000;

n. 5.1.2.2 – Emigrazione e affari sociali - Collettività italiana all'estero (cap. 3132 - Spese per attività culturali, educative, ricreative ed informative...):

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

5.Tab.5.11 LAURICELLA, BARRILE, BESOSTRI, CONTE, MURINEDDU, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 5.1.2.2 – Emigrazione e affari sociali - Collettività italiana all'estero (cap. 3131 - Consiglio regionale degli italiani all'estero):

CP: + 500.000;
CS: + 500.000;

n. 8.1.1.0 – Istituto diplomatico - Funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

5.Tab.5.10 LAURICELLA, BARRILE, BESOSTRI, CONTE, MURINEDDU, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 5.1.2.5 – Emigrazione e affari sociali - Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000;

n. 8.1.1.0 – Istituto diplomatico - Funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

5.Tab.5.9 LAURICELLA, BARRILE, BESOSTRI, MURINEDDU, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000,

in considerazione del ruolo che le associazioni nazionali della emigrazione italiana rappresentate nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), saranno chiamate a svolgere in vista della preparazione della Conferenza mondiale degli italiani nel mondo ed in particolare nel raccordo che queste realizzano tra le realtà del nostro paese e le comunità dei nostri connazionali nella prospettiva dell'esercizio di voto all'estero,

impegna il Governo:

ad erogare a partire dall'anno finanziario 2000 contributi alle associazioni nazionali aventi le caratteristiche sopra descritte in ragione di lire 300 milioni l'anno da ripartire con i criteri di attribuzione previsti dall'ex capitolo 3571, determinati dal Ministero degli affari esteri e dalla Direzione generale emigrazione affari sociali (DGEAS), sentito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

9.4237.1.Tab.5 LAURICELLA, BARRILE, BESOSTRI, CONTE, MURINEDDU, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

riunito per l'esame del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000,

preso atto che il Governo malgrado gli impegni assunti non ha ancora ritenuto di disporre la soppressione generalizzata della tassa sul rilascio e la vidimazione annuale dei passaporti;

rilevato, anche da recenti interventi svolti in seno al Consiglio generale dei italiani all'estero, che moltissimi cittadini italiani in Svizzera e in altri paesi non appartenenti alla Unione europea, residenti in questi Stati esclusivamente per motivi di lavoro continuano ad essere soggetti all'esborso di tale onere il quale grava pesantemente su interi nuclei famigliari, giovani in età scolare, anziani e pensionati;

considerato che secondo la normativa vigente solo i lavoratori italiani dimoranti permanentemente in uno dei paesi della Unione europea possono beneficiare della esenzione della tassa di concessione governativa sui passaporti,

impegna il Governo:

ad estendere – sino alla riforma generale della normativa sul rilascio dei passaporti – la temporanea esenzione «comunitaria» anche ai cittadini italiani e ai loro familiari che risiedono stabilmente in Svizzera e in altri paesi non appartenenti all'Unione europea, inclusi coloro che si trovano in altri continenti unicamente per motivi di lavoro o risultano essere studenti o pensionati.

9.4237.22.Tab.5 LAURICELLA, BARRILE, BESOSTRI, CONTE, MURINEDDU, PAROLA, STANISCIA, VELTRI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E MODIFICHE APPORTATE ALLA TABELLA N. 6

Art. 6. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 – GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.1 – *Spese correnti:*		
	1.1.2 – Interventi		
1.1.2.3	*Sostegno all'istruzione dei giovani*		
	... Omissis ...		
	2 – PERSONALE E AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI		
	2.1 – *Spese correnti*		
	2.1.3 – Oneri comuni		
2.1.3.2	Fondo contratto per il comparto scuola	250.000.000	250.000.000
	... Omissis ...		

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento ed all'adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2000, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

EMENDAMENTO

Alla tabella 7, Ministero dell'interno, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

N. 7.1.1.1 – Pubblica sicurezza – Spese generali di funzionamento:

CP: + 300.000.000;
CS: + 300.000.000.

Conseguentemente alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:*

N. 26.1.1.2 – Armamenti terrestri – Mezzi operativi e strumentali

CP: – 300.000.000;
CS: – 300.000.000.

7.Tab.7.1 OCCHIPINTI

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

EMENDAMENTI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

8.Tab.8.1 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000;

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

8.Tab.8.3 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000;

n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

8.Tab.8.2 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari regionali e del personale – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000;

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 20.000.000;
CS: + 20.000.000.

8.Tab.8.6 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari regionali e del personale – Funzionamento:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

8.Tab.8.4 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 2.1.1.0 – Affari regionali e del personale – Funzionamento:

CP: – 18.000.000;
CS: – 18.000.000;

n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 18.000.000;
CS: + 18.000.000.

8.Tab.8.8 CASTELLI

All'emendamento 8.Tab.8.7, sostituire le parole da: «n. 4.1.2.1» *fino alla fine con le altre:* «*Alla tabella 19,* Ministero dell'università, *all'UPB indicata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

"n. 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica:

CP: + 18.000.000;
CS: + 18.000.000."

(L'aumento è da intendersi finalizzato al capitolo 7116)».

8.Tab.8.7/1 LORENZI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 18.000.000;
CS: – 18.000.000;

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 18.000.000;
CS: + 18.000.000.

8.Tab.8.7 CASTELLI

All'emendamento 8.Tab.8.9, sostituire le parole da: «n. 5.2.1.3» *fino alla fine con le altre:* «*Alla tabella 19,* Ministero dell'università, *all'UPB indicata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

"n. 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000."

(L'aumento è da intendersi finalizzato al capitolo 7116)».

8.Tab.8.9/1 (Testo corretto) LORENZI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari regionali e del personale – Funzionamento:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000;

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

8.Tab.8.9 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari regionali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

8.Tab.8.5 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le strade:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

8.Tab.8.11 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari regionali e del personale – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000;

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

8.Tab.8.10 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000;

n. 6.2.1.5 – Edilizia statale e servizi speciali – Edilizia scolastica:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

8.Tab.8.12 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 5.1.1.0 – Coordinamento territoriale – Funzionamento:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

8.Tab.8.14 CASTELLI

Alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, *all'unità previsionale di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 8.1.1.0 – Consiglio superiore dei lavori pubblici – Funzionamento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

8.Tab.8.15 CASTELLI

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E MODIFICHE APPORTATE ALLA TABELLA N. 9

Art. 9. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2000, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, in 27 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di 475 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2000, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle Capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti milita-

ri, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
	4 – NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
	4.1 – *Spese correnti*		
	4.1.2 – Interventi		
4.1.2.5	Trasporti in gestione diretta ed in concessione	107.200.000	107.200.000
	... Omissis ...		

EMENDAMENTI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000;

n. 2.2.1.4 – Trasporti terrestri – Trasporto intermodale:

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.

9.Tab.9.1 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000;

n. 2.2.1.9 – Trasporti terrestri – Ferrovie dello Stato (finalizzato all'incremento delle spese per il potenziamento dei collegamenti ferroviari con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, nonché per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilità statale):

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.

9.Tab.9.2 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000;

n. 2.2.1.10 – Trasporti terrestri – Mobilità ciclistica:

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.

9.Tab.9.3 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Funzionamento:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000;

n. 4.2.1.6 – Navigazione marittima ed interna – Sistemi idroviari:

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.

9.Tab.9.5 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Funzionamento:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000;

n. 4.2.1.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione ed in concessione:

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000.

9.Tab.9.4 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Funzionamento:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000;

n. 2.2.1.3 – Trasporti terrestri – Trasporti in gestione diretta ed in concessione (l'incremento è da intendersi finalizzato ad incrementare le sovvenzioni per le funivie in servizio pubblico non di competenza delle regioni):

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

9.Tab.9.6 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000;

n. 2.2.1.6 – Trasporti terrestri – Trasporto rapido di massa:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

9.Tab.9.7 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.2.1.4 – Trasporti terrestri – Trasporto intermodale:

CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000;

n. 7.1.1.0 – Affari generali e personale – Funzionamento:

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000.

9.Tab.9.15 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.2.1.4 – Trasporti terrestri – Trasporto intermodale:

CP: + 4.000.000;
CS: + 4.000.000;

n. 4.1.2.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: – 4.000.000;
CS: – 4.000.000.

9.Tab.9.10 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.2.1.6 – Trasporti terrestri – Trasporto rapido di massa:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000;

n. 7.1.1.0 – Affari generali e personale – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

9.Tab.9.11 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.2.1.6 – Trasporti terrestri – Trasporto rapido di massa:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000;

n. 4.1.2.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

9.Tab.9.9 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.2.1.10 – Trasporti terrestri – Mobilità ciclistica:

CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000;

n. 7.1.1.0 – Affari generali e personale – Funzionamento:

CP: – 7.000.000;
CS: – 7.000.000.

9.Tab.9.13 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 3.2.1.1 – Aviazione civile – Aeroporti (l'incremento è da intendersi finalizzato al disinquinamento acustico nelle zone circostanti gli aeroporti):

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000;

n. 4.1.2.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

9.Tab.9.8 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 4.2.1.5 – Navigazione marittima ed interna – Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000;

n. 7.1.1.0 – Affari generali e personale – Funzionamento:

CP: - 7.000.000;
CS: - 7.000.000.

9.Tab.9.14 CASTELLI

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 4.2.1.6 – Navigazione marittima ed interna – Sistemi idroviari:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000;

n. 7.1.1.0 – Affari generali e personale – Funzionamento:

CP: – 8.000.000;
CS: – 8.000.000.

9.Tab.9.12 CASTELLI

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E MODIFICHE APPORTATE ALLA TABELLA N. 11

Art. 11. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 31.000;
b) Marina n. 11.570;
c) Aeronautica n. 13.900.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 55;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 121.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 360;
b) Carabinieri n. 80;
c) Marina n. 130;
d) Aeronautica n. 150.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.092 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2000, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.125 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

a) Esercito n. 27.920;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
	10 – ARMAMENTI NAVALI		
	10.1 – *Spese correnti*		
	10.1.1 – Funzionamento		
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento	886.698.920	886.698.920
	... Omissis ...		
	11 – ARMAMENTI AERONAUTICI		
	11.1 – *Spese correnti*		
	11.1.1 – Funzionamento		
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	511.970.000	511.970.000
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	2.148.733.604	2.158.932.404
	... Omissis ...		
	12 – TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
	12.1 – *Spese correnti*		
	12.1.1 – Funzionamento		
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	389.217.000	389.217.000
	... Omissis ...		

Segue: TABELLA N. 11

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	16 – SANITÀ MILITARE		
	16.1 – *Spese correnti*		
	16.1.1 – Funzionamento		
16.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	9.300.000	9.300.000
	... *Omissis* ...		
	26 – ARMAMENTI TERRESTRI		
	26.1 – *Spese correnti*		
	26.1.1 – Funzionamento		
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	1.124.186.000	1.124.186.000
	... *Omissis* ...		
	27 – COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
	27.1 – *Spese correnti*		
	27.1.1 – Funzionamento		
27.1.1.6	Ammodernamento e rinnovamento	18.740.000	18.740.000
	... *Omissis* ...		
	29 – ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI		
	29.1 – *Spese correnti*		
	29.1.1 – Funzionamento		
29.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento	15.000.000	15.000.000
	... *Omissis* ...		

Segue: TABELLA N. 11

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	30 – ISPETTORATO LOGISTICO - COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA		
	30.1 – *Spese correnti*		
	30.1.1 – Funzionamento		
30.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	953.075.000	953.075.000

... Omissis ...

EMENDAMENTI

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CS: – 4.157.350;
CP: – 4.157.350.

11.Tab.11.2 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 10.1.1.1 – Armamenti navali – Spese generali di funzionamento:

CP: – 569.097;
CS: – 602.597.

11.Tab.11.3 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 10.1.1.3 – Armamenti navali – Mezzi operativi e strumentali:

CS: – 465.000;
CP: – 465.000.

11.Tab.11.4 TABLADINI, DOLAZZA

All'emendamento 11.Tab.11.1, sostituire le parole da: «Conseguentemente» *fino alla fine con le altre:* «Conseguentemente alla tabella 19, Ministero dell'università, all'UPB indicata, apportare le seguenti variazioni: **Respinto**

"n. 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica:

CP: + 11.000.000;
CS: + 11.000.000".

(L'aumento è da intendersi finalizzato al capitolo 7116)».

11.Tab.11.1/1 LORENZI

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Trasformato nell'odg n. 100**

N. 26.1.1.2 – Armamenti terrestri – Mezzi operativi e strumentali: (la riduzione è da intendersi a carico del capitolo 3756 «Spese per componente terrestre delle forze armate»)

CP: – 11.000.000;
CS: – 11.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 17, Ministero per i beni e le attività culturali, *all'unità previsionale sottoelencata, apportare la seguente variazione:*

N. 4.1.2.1 – Beni archeologici – Enti ed attività culturali (l'aumento è da intendersi finalizzato al capitolo 2301 «Contributi per manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici, archeologici...»):

CP: + 11.000.000;
CS: + 11.000.000.

11.Tab.11.1 OCCHIPINTI

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 11.1.1.3 – Armamenti aeronautici – Ammodernamento e rinnovamento:

CS: – 700.000.000;
CP: – 700.000.000.

11.Tab.11.5 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 11.1.1.3 – Armamenti aeronautici – Ammodernamento e rinnovamento:

CS: – 600.000.000;
CP: – 600.000.000.

11.Tab.11.6 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 15.1.1.1 – Lavori e demanio – Spese generali di funzionamento:

CS: – 1.158.237;
CP: – 1.219.737.

11.Tab.11.7 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 15.2.1.2 – Lavori e demanio – Attrezzature e impianti:

CS: – 2.000.000;
CP: – 2.000.000;

n. 23.1.1.1 – Arma dei carabinieri – Spese generali di funzionamento:

CS: + 2.000.000;
CP: + 2.000.000.

11.Tab.11.8 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *alle unità previsionali di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 24.1.1.1 – Personale militare – Spese generali di funzionamento:

CS: – 40.429.869;
CP: – 40.615.569;

n. 24.1.1.3 – Personale militare – Leva, formazione e addestramento:

CS: + 40.429.869;
CP: + 40.615.569.

11.Tab.11.9 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 24.1.1.1 – Personale militare – Spese generali di funzionamento:

CS: – 170.429.869;
CP: – 170.615.569.

11.Tab.11.10 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 25.1.1.1 – Personale civile – Spese generali di funzionamento:

CS: – 118.592.509;
CP: – 120.953.509.

11.Tab.11.11 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 27.1.1.7 – Commissariato e servizi generali – Mezzi operativi e strumentali:

CS: – 514.847.994;
CP: – 514.847.994.

11.Tab.11.12 TABLADINI, DOLAZZA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 12.1.1.3 – Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate – Ammodernamento e rinnovamento:

CS: + 128.024.667;
CP: + 98.270.667;

n. 24.1.1.1 – Personale militare – Spese generali di funzionamento:

CS: – 128.024.667;
CP: – 98.270.667.

11.Tab.11.13 JACCHIA

Alla tabella 11, Ministero della difesa, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Ritirato**

n. 23.1.1.3 – Arma dei carabinieri – Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 20.274.652;
CP: + 20.274.652;

n. 24.1.1.1 – Personale militare – Spese generali di funzionamento:

CP: – 20.274.652;
CS: – 20.274.652.

11.Tab.11.14 JACCHIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente: **Respinto**

«12-*bis*. L'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *(Disposizioni in materia di poteri di spesa). – 1.* Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i comandanti degli altri comandi di cui al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, delle regioni militari territoriali, dei dipartimenti marittimi e delle regioni aeree, nonchè gli ufficiali generali ed i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti ad organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma di propria competenza, con facoltà di modificarne la destinazione in caso di necessità e l'obbligo di rendicontazione. La predetta facoltà non può essere esercitata per finanziare programmi di acquisizione di materiali d'armamento"».

11.Tab.11.3a DOLAZZA, MORO

ORDINE DEL GIORNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4237 riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000,

impegna il Governo:

ad incrementare i fondi destinati alla manutenzione, conservazione e restauro dei beni architettonici e archeologici.

9.4237.100 (*già* em. 11.Tab.11.1) OCCHIPINTI, SCIVOLETTO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2000, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

EMENDAMENTI

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Servizi generali e personale – Funzionamento:

CP: – 12.800.000;
CS: – 12.800.000.

12.Tab.12.1 ANTOLINI, AVOGADRO

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 3.1.1.0 – Politiche agricole e agroindustriali nazionali – Funzionamento:

CP: – 400.000;
CS: – 400.000.

12.Tab.12.2 ANTOLINI, AVOGADRO

All'emendamento 12.Tab.12.3, aggiungere in fine le seguenti parole: «*Conseguentemente alla tabella 19,* Ministero dell'università, *all'UPB indicata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

"n. 2.2.1.2 – Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000."

(L'aumento è da intendersi finalizzato al capitolo 7116)».

12.Tab.12.3/1 LORENZI

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 3.2.1.3 – Politiche agricole e agroindustriali nazionali – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

12.Tab.12.3 ANTOLINI, AVOGADRO

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

N. 4.1.1.0 – Politiche comunitarie e internazionali – Funzionamento:

CP: – 700.000;
CS: – 700.000.

12.Tab.12.4 ANTOLINI, AVOGADRO

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 5.1.1.0 – Pesca e acquacoltura – Funzionamento:

CP: – 800.000;
CS: – 800.000.

12.Tab.12.5 ANTOLINI, AVOGADRO

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 5.1.2.1 – Pesca e acquacoltura – Pesca:

CP: – 90.000;
CS: – 90.000.

12.Tab.12.6 ANTOLINI, AVOGADRO

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 6.1.1.1 – Risorse forestali, montane e idriche – Spese generali di funzionamento:

CP: – 7.000.000;
CS: – 7.000.000.

12.Tab.12.7 ANTOLINI, AVOGADRO

Alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole e forestali, *alla unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 7.1.1.0 – Ispettorato centrale repressione frodi – Funzionamento:

CP: – 11.900.000;
CS: – 11.900.000.

12.Tab.12.8 ANTOLINI, AVOGADRO

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E MODIFICHE APPORTATE ALLA TABELLA N. 13

Art. 13. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
	8 – TURISMO		
	8.1 – *Spese correnti*		
	8.1.2 – Interventi		
8.1.2.2	Club Alpino Italiano	3.170.250	3.170.250
	... Omissis ...		

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2000, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91.

EMENDAMENTI

Alla tabella 16, Ministero della sanità, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

16.Tab.16.1 MANARA

Alla tabella 16, Ministero della sanità, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 2.1.1.0 – Assistenza sanitaria di competenza statale – Funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

16.Tab.16.2 MANARA

Alla tabella 16, Ministero della sanità, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 5.1.1.0 – Programmazione sanitaria – Funzionamento:

CP: – 2.000.000;
CS: – 2.000.000.

16.Tab.16.3 MANARA

Alla tabella 16, Ministero della sanità, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 9.1.1.0 – Vigilanza sugli enti – Funzionamento:

CP: – 50.000;
CS: – 50.000.

16.Tab.16.4 MANARA

Alla tabella 16, Ministero della sanità, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 10.1.1.0 – Servizio ispettivo ed unità di crisi – Funzionamento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

16.Tab.16.5 MANARA

Alla tabella 16, Ministero della sanità, *all'unità previsionale di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:* **Respinto**

n. 11.1.1.0 – Studi e documentazione – Funzionamento:

CP: – 50.000;
CS: – 50.000.

16.Tab.16.6 MANARA

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E MODIFICHE APPORTATE ALLA TABELLA N. 17

Art. 17. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

TABELLA N. 17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa

... Omissis ...

3 – BENI LIBRARI, ISTITUZIONI CULTURALI ED EDITORIA

3.1 – *Spese correnti*

3.1.2 – Interventi

3.1.2.4 Agenzie di informazione

... Omissis ...

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E MODIFICHE APPORTATE ALLA TABELLA N. 18

Art. 18. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	1 – GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
	1.2 – *Spese in conto capitale:*		
	1.2.1 – Investimenti		
1.2.1.1	Difesa del suolo	495.000.000	428.750.000
	... Omissis ...		
	2 – AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
	2.2 – *Spese in conto capitale*		
	2.2.1 – Investimenti		
2.2.1.1	Risamento e valorizzazione del territorio	–	46.000.000
	... Omissis ...		
	3 – CONSERVAZIONE DELLA NATURA		
	3.2 – *Spese in conto capitale*		
	3.2.1 – Investimenti		
3.2.1.1	Parchi nazionali e aree protette	48.000.000	60.236.000
	... Omissis ...		

Segue: TABELLA N. 18

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	4 – ACQUE, RIFIUTI E SUOLO		
	4.2 – *Spese in conto capitale*		
	4.2.1 – Investimenti		
4.2.1.1	Piani di disinquinamento	69.400.000	173.887.000
4.2.1.3	Prevenzioni inquinamento fluviale e marittimo .	250.441.000	275.841.000
	... Omissis ...		
	7 – INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO		
	7.2 – *Spese in conto capitale*		
	7.2.1 – Investimenti		
7.2.1.1	Piani di disinquinamento	–	40.000.000
7.2.1.2	Prevenzioni inquinamento atmosferico e acustico . .	5.500.000	51.600.000
	... Omissis ...		

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19. **Approvato**

(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2000, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire

5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20. **Approvato**

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 997.091.331.507.000 in termini di competenza ed in lire 973.193.189.517.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21. **Approvato**

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, con le tabelle allegate.

N.B. - *Per i quadri generali riassuntivi nel testo del Governo, come modificato dalla Nota di variazioni si rinvia alle pagine 279 e seguenti dello stampato Nn. 4236 e 4237-A.*

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E TABELLE A e B

Art. 22. **Approvato**

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2000, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di com-

petenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato ad apportare

in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, tra le unità previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i «Titoli» di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto

di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale «Edilizia di servizio» di pertinenza del centro di responsabilità «Territorio» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

20. Per l'anno finanziario 2000, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

Ragioneria Generale dello Stato:

7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 5957).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Entrate:

4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);
4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3635);

Entrate:

4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);
4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3636).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Affari civili e libere professioni:

4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092);
4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106);

Amministrazione penitenziaria:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121);
5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137)

e Giustizia minorile:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183);
7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1041);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301);

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali:

4.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7160).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Trasporti terrestri:

2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012);
2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione« (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armamenti navali:

10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);

Armamenti aeronautici:

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);

Sanità militare:

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);

Armamenti terrestri:

26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);

Commissariato e servizi generali:

27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23. **Approvato**

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (4236)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1. **Approvato**

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al

netto di lire 32.804 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

EMENDAMENTO

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di provvedimenti di riduzione del carico fiscale». **Respinto**

1.3 VEGAS, AZZOLLINI, COSTA, D'ALÌ, VENTUCCI

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2. **Accantonato**

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 4, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Riferito all'articolo 41

«Art. 2-*bis.*

1. Il fondo di solidarietà previsto dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 è rifinanziato nella misura di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 delle seguenti:

A) COMPENSAZIONE n. 1:

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: – 400;

2001: – 500;

2002: – 600;

Ministero della giustizia:

2000: – 40;

2001: – 50;

2002: – 60;

Ministero degli affari esteri:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 50;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 100;

2001: – 150;

2002: – 200;

Ministero dell'interno:

2000: – 50;

2001: – 60;

2002: – 40;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 100;

2001: – 150;

2002: – 150;

Ministero della difesa:

2000: – 10;

2001: – 40;

2002: – 50;

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: – 20;

2001: – 20;

2002: – 260;

Ministero del commercio con l'estero:

2000: – 10;

2001: – 20;

2002: – 20;

Ministero della sanità:

2000: – 530;

2001: – 550;

2002: – 520;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: – 10;

2001: – 30;

2002: – 10;

Ministero dell'ambiente:

2000: – 40;

2001: – 30;

2002: – 30;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: – 40;

2001: – 40;

2002: – 70.

B) COMPENSAZIONE n. 2:

Alla tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 45 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

C) COMPENSAZIONE n. 3:

Alla tabella B apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 500;

2001: – 400;

2002: – 300;

Ministero dei lavori pubblici:

2000: – 100;

2001: – 300;

2002: – 200;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 50;

2001: – 200;

2002: – 250;

Ministero delle comunicazioni:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100;

Ministero delle politiche agricole forestali:

2000: – 400;

2001: – 200;

2002: – 200;

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2000: – 50;

2001: – 50;

2002: – 50;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: – 20;

2001: – 20;

2002: – 10;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: – 100;

2001: – 100;

2002: – 100;

Ministero dell'ambiente:

2000: – 30;

2001: – 40;

2002: – 20.

D) COMPENSAZIONE n. 4:

Alla tabella B, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 45 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002.

E) COMPENSAZIONE n. 5:

Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti in misura pari al 30 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002.

G) COMPENSAZIONE n. 6:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-*ter*. - *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).* – 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Analoghe disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonchè alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

H) COMPENSAZIONE n. 7:

Alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 10 per cento.

I) COMPENSAZIONE n. 8:

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 40-*quater* - *(Nuove norme di regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale).* – 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1999, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 2000, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 2000. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1º febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni di cui al comma 3 costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti

in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 2000, apposita domanda a ciascun ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonchè la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 100.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione».

L) COMPENSAZIONE n. 9:

All'articolo 26, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

M) COMPENSAZIONE n. 10:

La spesa autorizzata al comma 2 dell'articolo 36, per gli anni 2000 e 2001, è ridotta del 40 per cento. L'ammontare di tale riduzione è reintegrato dalle eventuali maggiori disponibilità risultanti dalla lotta all'evasione e, in particolare, dalle maggiori somme autoliquidate a tale titolo rispetto a quelle indicate nel DPEF o nella sua nota di variazione; a tal fine ulteriori maggiori disponibilità sono utilizzabili ancora per l'anno 2000.

2.0.10 SILIQUINI, BUCCIERO, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Riferito all'articolo 41**

«Art. 2-*bis.*

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è rifinanziato per un importo uguale a quello degli anni precedenti, pari a lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, da utilizzare a favore di fondi speciali costituiti da CONFIDI, istituiti dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali ed a favore di tutte le fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.0.10.

2.0.11 (Nuovo testo) SILIQUINI, BUCCIERO, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Repinto**

«Art. 2-*bis.*

(Detassazione per nuovi investimenti)

1. È escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti.

2. L'esclusione di cui al comma 1 non compete alle banche e alle imprese di assicurazione e si applica per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stati realizzati gli investimenti di cui al medesimo comma 1.

3. Per le imprese che non hanno consuntivato cinque periodi d'imposta precedenti, la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti eseguiti nel primo anno di attività corrisponde al 50 per cento degli investimenti eseguiti in tale anno.

4. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, il completamento delle opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitati ai beni strumentali per natura».

Conseguentemente alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.041.904;
2001: – 1.775.754;
2002: – 1.921.804;

Ministero delle finanze:

2000: – 2.339.235;
2001: – 1.440.021;
2002: – 2.673.021;

Ministero della giustizia:

2000: – 136.437;
2001: – 198.537;
2002: – 278.537;

Ministero degli affari esteri:

2000: – 320.179;
2001: – 253.278;
2002: – 260.778;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 688.369;
2001: – 735.273;
2002: – 735.273;

Ministero dell'interno:

2000: – 174.450;
2001: – 193.000;
2002: – 163.000;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 218.000;
2001: – 453.000;
2002: – 553.000;

Ministero della difesa:

2000: – 94.790;
2001: – 373.999;
2002: – 629.999;

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: – 14.250;
2001: – 7.250;
2002: – 7.250;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 209.600;
2001: – 309.600;
2002: – 309.600;

Ministero del commercio con l'estero:

2000: – 20.000;
2001: – 40.000;
2002: – 40.000;

Ministero della sanità:

2000: – 199.250;
2001: – 202.200;
2002: – 198.400;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: – 48.870;
2001: – 69.370;
2002: – 22.500;

Ministero dell'ambiente:

2000: – 120.376;
2001: – 136.676;
2002: – 70.876;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: – 190.000;
2001: – 190.000;
2002: – 155.000.

Alla tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti in misura pari al 30 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 40-*ter*. - *(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).* – 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Analoghe disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonchè alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia e fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli».

«Art. 40-*quater* - *(Nuove norme di regolarizzazione contributiva previdenziale e assistenziale).* – 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1999, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli polifunzionali di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 2000, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 2000. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1º febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni di cui al comma 3 costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 6 e 7.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 2000, apposita domanda

a ciascun ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonchè la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 100.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione».

2.0.3 (Nuovo testo) VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI, GRILLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 2-*bis.*

1. Per la lotta alla criminalità e per consentire l'ordinato sviluppo economico del territorio, è istituito un fondo di lire 500 miliardi annue da destinare ai comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano un servizio di vigilanza di quartiere.

2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000.000;
2001: – 750.000;
2002: – 500.000.

2.0.1 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 2-*bis.*

1. Ai lavoratori, provenienti da zone in cui il tasso di disoccupazione sia superiore alla media nazionale, che trovano occupazione in territori non compresi nelle predette zone, è riconosciuto per un periodo massimo di due anni un contributo alla mobilità relativo alle spese di soggiorno, nel limite massimo di 500 miliardi di lire, determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000.000;
2001: – 750.000;
2002: – 500.000.

2.0.2 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Inammissibile**

«Art. 2-*bis.*

1. Le spese di ricerca scientifica e tecnologica sostenute dalle imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e di sviluppare le loro potenzialità concorrenziali, allo scopo di incrementare le esportazioni sono deducibili dall'IRPEG per il loro intero ammontare, entro il limite complessivo di lire 2.000 miliardi per l'anno 2000, 1.500 miliardi per il 2001 e 1.000 miliardi per il 2002».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 2.000.000;
2001: – 1.500.000;
2002: – 1.000.000.

2.0.4 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 2-*bis.*

1. Le spese di ricerca scientifica e tecnologica sostenute dalle imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e di sviluppare le loro potenzialità concorrenziali, allo scopo di incrementare le esportazioni sono deducibili dall'IRPEG per il loro intero ammontare, entro il limite complessivo di lire 2.000 miliardi per l'anno 2000, 1.500 miliardi per il 2001 e 1.000 miliardi per il 2002».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 2.000.000;
2001: – 1.400.000;
2002: – 1.000.000.

2.0.100 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

Art. 3. **Approvato con emendamenti**

(Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

«*2*-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di en-

ti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate.

2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-*ter* sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, ovvero in uno o più lotti, a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-*ter*, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Si applica il secondo periodo della lettera *d)* del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora alla data di entrata in vigore della presente disposizione il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939,

n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri.

2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-*ter* il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere;

b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-*ter*, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione.

2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*.

2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-*quater*, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-*ter* a 2-*quinquies*.

2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di te-

soreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica».

2. Alla lettera *d)* del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente periodo: «Gli alloggi in edifici di pregio, come definiti ai sensi della circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 1997, sono venduti al migliore offerente con base d'asta pari al valore di mercato ridotto, se l'alloggio è occupato, del 15 per cento».

3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni separate di cui all'articolo 55, comma 1, lettera *a)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate le aliquote di esonero con riferimento a un tasso di rendimento dei proventi annuali della vendita di quattro punti percentuali superiore al tasso Rendistato.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

Conseguentemente:

1) *All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole:* «nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» *con le seguenti:* «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonchè l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo medesimo, nonchè sostituire all'articolo 3, comma 144, lettera e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, le parole:* «fra il 3,5 ed il 4,5» *con le altre:* «fra il 3,5 e il 7,5».

2) *All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il comma 194 è sostituito dal seguente:*

«*194.* Limitatamente al periodo contributivo dal 1º settembre 1985 al 30 giugno 1991, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e sulle somme di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, sono tenuti ad effettuare a partire dal 1º gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in sei rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

3) *Le detrazioni per spese mediche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera* e), *del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annue.*

4) All'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il comma 29 è sostituito dal seguente:

«*29.* A decorrere dal 1º gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

5) *A decorrere dal 1º gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.*

6) *A decorrere dal 1º gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

7) *Alla tabella A apportare le seguenti variazioni:*

«Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.000.000;
2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000;

Ministero delle finanze:

2000: – 1.000.000;
2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000».

8) *All'articolo 20, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituire le parole:* «2,7 per cento», «2,5 per cento», «2 per cento», «1,5 per cento», *rispettivamente con le seguenti:* «4,5 per cento», «4 per cento», «3,7 per cento» e «3,5 per cento».

9) *Alla tabella C,* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000.000;
2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000;

10) 1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, quali che siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

3.40 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-ter. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.76 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, *primo periodo, dopo le parole:* «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale», *inserire le seguenti:* «, sentiti gli enti previdenziali interessati,».

Respinto

3.103 GUBERT, COVIELLO

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo la parola:* «definiscono», *inserire le seguenti:* «, previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare,».

Trasformazione nell'ODG n. 600

3.20 DE LUCA Michele, DUVA, MORANDO

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo le parole:* «programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari», *inserire le seguenti:* «principalmente ad uso non residenziale».

Respinto

3.67 BORTOLOTTO, FERRANTE

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo le parole:* «definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici», *inserire le seguenti:* «in relazione al solo patrimonio immobiliare ad uso non residenziale».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Respinto

3.81 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* «anche in deroga alle norme vigenti».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

Le parole da: *«Al comma 1»* a: *«vigenti»* respinte; seconda parte preclusa

3.77 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* «, anche in deroga alle norme vigenti».

Id. prima parte em. 3.77

3.22 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, *primo periodo, sopprimere le parole:* «, anche in deroga alle norme vigenti».

Id. prima parte em. 3.77

3.50 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria». **Respinto**

3.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo il primo periodo inserire il seguente:* «Nella definizione di tali diritti e obblighi, qualora i programmi di dismissione riguardino immobili adibiti ad uso diverso dall'abitativo, deve essere garantita la consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, del turismo, dell'artigianato e dell'industria». **Id. em. 3.4**

3.79 GAMBINI, PASQUINI, POLIDORO

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Restano salvi i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi stabiliti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335». **Ritirato**

3.33 (Nuovo testo) FALOMI, FERRANTE, PIZZINATO

All'emendamento 3.5000 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e dall'articolo 3 comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 agosto 1999 e dalla circolare del 26 agosto 1999 sempre del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tali diritti si applicano anche nel caso di alienazione a uno o più intermediari». **Respinto**

3.5000/1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 3.5000 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, quali condizioni di maggior favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione degli immobili urbani». **V. Nuovo testo**

3.5000/2 DE LUCA Michele

All'emendamento 3.5000 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in quanto più favorevoli rispetto alle disposizioni generali sulla locazione di immobili urbani». **Approvato**

3.5000/2 DE LUCA Michele

All'emendamento 3.5000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in caso di alienazione a uno o più intermediari». **Approvato**

3.5000/3 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti». **Approvato con subemendamenti**

3.5000 (Testo corretto) IL GOVERNO

Al capoverso 2-ter, *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Al conduttore è comunque riconosciuto il diritto di prelazione sull'alloggio occupato qualora nel medesimo comune egli non disponga di altra abitazione idonea alle esigenze sue e della sua famiglia». **Ritirato**

3.105 GUBERT, COVIELLO

Al comma 1, capoverso 2-ter, *sopprimere le parole da:* «intervenendo con poteri sostitutivi» *fino alla fine del capoverso.* **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.78 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-ter, *terzo periodo, sopprimere le parole:* «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

3.24 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-ter, *terzo periodo, sopprimere le parole:* «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Id. em. 3.24**

3.51 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-ter, *terzo periodo, sopprimere le parole:* «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.80 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-quater. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.84 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, *sostituire i primi tre periodi con i seguenti:* «I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-*ter* possono essere alienati singolarmente ovvero in uno o più lotti, in via prioritaria ai conduttori che hanno esercitato il diritto di prelazione e a cooperative di inquilini, ovvero a uno o più intermediari scelti con procedure competitive. Nel caso l'alienazione avvenga tramite intermediari, gli stessi corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Gli stessi soggetti devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». **Ritirato**

3.106 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-quater, *primo, periodo, sopprimere le parole:* «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.85 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, *primo periodo, sopprimere le parole:* «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

3.26 DE LUCA Michele

Al comma 1, capoverso 2-quater, *primo periodo, sopprimere le parole:* «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Id. em. 3.26**

3.52 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-quater, *sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.* **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.88 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, *secondo periodo, dopo le parole:* «alienati singolarmente» *inserire le seguenti:* «a cooperative di inquilini». **Approvato**

3.71 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTO

Al comma 1, capoverso 2-quater, *secondo periodo, dopo le parole:* «alienati singolarmente» *inserire le seguenti:* «a cooperative di inquilini». **Id. em. 3.71**

3.32 FALOMI, MARINO, PIZZINATO

Al comma 1, capoverso 2-quater, *dopo il terzo periodo inserire il seguente*: «Qualora essi siano rivenduti singolarmente, è garantito il diritto di prelazione del conduttore dell'alloggio; qualora essi siano rivenduti in lotto e vi siano conduttori dell'alloggio privi di altro alloggio idoneo alla famiglia nel medesimo comune, tali conduttori possono esercitare il diritto di prelazione ad un prezzo tale da coprire complessivamente le eventuali minori entrate derivanti dal conseguente frazionamento del lotto». **Ritirato**

3.108 GUBERT

Al comma 1, capoverso 2-quater, *quarto periodo, sostituire le parole da*: «l'intermediario corrisponde la differenza» *fino a*: «precedente calcolata su tale differenza» *con le seguenti*: «e con le modalità di cui al precedente periodo, il contratto tra committente e intermediario decade e quest'ultimo è tenuto a corrispondere al committente una somma precedentemente concordata e che è calcolata in base al valore di mercato degli immobili da alienare». **Respinto**

3.86 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, *dopo il quarto periodo, inserire il seguente*: «Gli stessi soggetti, devono impegnarsi, nel caso procedano alla rivendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire i conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662». **Respinto**

3.70 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, *sesto periodo, dopo le parole*: «alienare singolarmente», *inserire le seguenti*: «anche in modo frazionato, tenendo conto della presenza negli immobili di conduttori che non abbiano la disponibilità nel medesimo comune di altro alloggio idoneo per la loro famiglia». **Ritirato**

3.109 GUBERT

Al comma 1, capoverso 2-quater, *sesto periodo, sopprimere le parole da*: «; con le stesse modalità...» *fino alla fine del periodo.* **Respinto**

3.63 PIERONI, BOCO, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 2-quater, *sesto periodo, sopprimere dalle parole*: «con le stesse modalità» *fino alla fine del periodo.* **Id. em. 3.63**

3.111 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, capoverso 2-quater, *sesto periodo, sopprimere le parole da*: «con le stesse modalità» *fino alla fine del periodo.* **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.87 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quater, *sesto periodo, sopprimere le parole*: «con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva». **Respinto**

3.89 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, *al secondo periodo, aggiungere le seguenti parole*: «e la scelta del notaio, laddove sul medesimo territorio operino più notai, avviene con procedura casuale». **Respinto**

3.113 GUBERT

Al comma 1, capoverso 2-quinquies, *sostituire il terzo periodo con il seguente*: «Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le medesime modalità e i medesimi termini stabiliti per i beni immobili di interesse storico artistico di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448». **Ritirato**

3.46 FIGURELLI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies*, quarto periodo, dopo le parole:* «n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato» *sono aggiunte le altre:* «la data di cui alla lettera 2-*septies* è differita al 30 giugno 2000 e». **Respinto**

3.5001 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso 2-quinquies*, ultimo periodo, sostituire le parole:* «vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio» *con le altre:* «il bene non può comunque essere alienato». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

3.4000 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo il capoverso 2-quinquies, *inserire il seguente*: «2-*quinquies*-bis. All'articolo 3, comma 109, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "vendita degli alloggi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelli facenti parte di immobili di pregio, definiti nella contrattazione fra Enti previdenziali e Sindacati degli inquilini, come previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,"». **Respinto**

3.117 MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-sexies. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.93 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-sexies, *lettera* a), *sopprimere le parole*: «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

3.53 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-sexies, *lettera* b), *sopprimere le parole da:* «il Ministro del tesoro» *fino a:* «ai fini dell'operazione di cartolarizzazione». **Respinto**

3.94 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-sexies, *lettera* b), *sopprimere le parole:* «anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

3.54 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.95 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-septies. **Precluso**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.17 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, capoverso 2-septies, *in fine, aggiungere il seguente periodo:* «La scelta del concessionario avviene mediante gara pubblica». **Respinto**

3.18 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies. **Le parole da: *«Al comma 1»* a: «*2*-octies» respinte; seconda parte precluse**

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: – 1.039.904;

2001: – 1.755.754;

2002: – 1.903.804;

Ministero delle finanze:

2000: – 9.336.235;

2001: – 9.919.021;

2002: – 11.519.021;

Ministero delle giustizia:

2000: – 136.437;

2001: – 198.537;

2002: – 278.537;

Ministero degli affari esteri:

2000: – 320.179;

2001: – 253.278;

2002: – 260.778;

Ministero della pubblica istruzione:

2000: – 688.369;
2001: – 735.273;
2002: – 735.273;

Ministero dell'interno:

2000: – 174.450;
2001: – 193.000;
2002: – 163.000;

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: – 118.000;
2001: – 253.000;
2002: – 253.000;

Ministero della difesa:

2000: – 94.790;
2001: – 373.999;
2002: – 629.999;

Ministero delle politiche agricole:

2000: – 14.250;
2001: – 7.250;
2002: – 7.250;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: – 209.600;
2001: – 309.600;
2002: – 309.600;

Ministero del commercio con l'estero:

2000: – 200.000;
2001: – 40.000;
2002: – 40.000;

Ministero della sanità:

2000: – 199.250;
2001: – 202.200;
2002: – 198.400;

Ministero per i beni e le attività culturali:

2000: – 48.870;

2001: – 69.370;

2002: – 22.500;

Ministero dell'ambiente:

2000: – 120.376;

2001: – 136.676;

2002: – 70.876;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: – 190.000;

2001: – 190.000;

2002: – 155.000.

3.55 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2-octies. **Precluso**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.96 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-octies, *sostituire le parole:* «29 febbraio 2000» *con le seguenti:* «30 giugno 2000». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda la compensazione di cui all'emendamento 3.55.

3.56 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 1, capoverso 2-nonies, *primo periodo, dopo le parole:* «agli enti previdenziali» *aggiungere le seguenti:* «ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi». **Trasformato nell'odg. n. 301**

3.41 MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA, CIMMINO, NAVA

Al comma 1, capoverso 2-nonies, *primo periodo, dopo le parole:* «agli enti previdenziali» *aggiungere le seguenti:* «ovvero ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli enti previdenziali stessi». **Ritirato**

3.122 BESOSTRI

Al comma 1, capoverso 2-nonies, *dopo il primo periodo, inserire il seguente:* «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è definita sulla base degli effettivi introiti, la quota dei proventi di competenza dell'INPS da attribuire alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335». **Trasformato nell'odg. n. 300**

3.123 MONTAGNINO, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, PIZZINATO

Al comma 1, capoverso 2-nonies, *sopprimere il secondo periodo.* **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

3.97 (Nuovo testo) CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, capoverso 2-nonies, *terzo periodo, sostituire le parole:* «ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica» *con le seguenti:* «di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1998 e successivi aggiornamenti». **Respinto**

3.5002 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 2, sostituire le parole: «15 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento». **Respinto**

3.5003 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Sopprimere il comma 3. **Respinto**

3.14 BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

Sopprimere il comma 3. **Precluso**

Conseguentemente, per la copertura, si vede l'emendamento 3.40.

3.98 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente: **Respinto**

«*3.* Il rendimento dei proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato ad investimenti mobiliari i cui rendimenti annuali confluiranno in un fondo di rotazione finalizzato ad incentivare i datori di lavoro dei settori industria, artigianato, terziario e altre attività impegnati nella realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le modalità di effettuazione degli investimenti sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL».

3.74 GRILLO, VENTUCCI

Sostituire il comma 3, con il seguente: **Ritirato**

«*3.* I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato ad investimenti mobiliari i cui rendimenti annuali confluiranno in un fondo di rotazione finalizzato ad incentivare i datori di lavoro dei settori dell'industria, artigianato, terziario e altre attività impegnati nella realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le modalità di effettuazione degli investimenti sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL».

3.125 MONTAGNINO, CASTELLANI

Sostituire il comma 3, con il seguente: **Ritirato**

«*3.* I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo, fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato a misure di riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono determinate annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL le aliquote di riduzione con riferimento al tasso tecnico considerato per la determinazione dei coefficienti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.126 MONTAGNINO

Sostituire il comma 3 con il seguente: **Ritirato**

«*3.* Il rendimento dei proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari dell'INAIL realizzata ai sensi del presente articolo fatta eccezione per le quote destinate per legge agli investimenti immobiliari per la sanità, il pubblico interesse e l'edilizia universitaria, è destinato a misure di riduzione dei premi dovuti ai datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla base degli effettivi introiti, sono determinate annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, le aliquote di riduzione con riferimento al tasso di rendimento die proventi annuali della vendita, al netto del tasso tecnico considerato per la determinazione dei coefficienti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.75 GRILLO, VENTUCCI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del presente articolo sono destinati» *inserire le seguenti:* «all'assicurazione del danno biologico e degli infortuni *in itinere,* di cui all'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144». **Trasformato nell'odg. n. 634**

3.30 PIZZINATO, PELELLA, LARIZZA, MACONI, DUVA, CÒ, MARINO, CRESCENZIO

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel caso che l'Ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'Ente venditore; sulle giacenze il Tesoro applica tassi di interesse annuo corrispondenti a quelli di mercato in relazione all'entità delle giacenze stesse e, comunque, non inferiori al tasso di interesse annuo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al sistema della tesoreria unica». **Respinto**

3.10 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero» *sino alla fine con le seguenti:* «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita». **Respinto**

3.47 PONTONE, TURINI, DEMASI, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «con riferimento», *fino alla fine, con le seguenti:* «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita». **Respinto**

3.5 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono determinate le aliquote di esonero», *fino alla fine, con le seguenti:* «con riferimento al tasso di rendimento medio dei proventi annuali della vendita». **Id. em. 3.47**

3.38 NAPOLI Roberto, MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: **Respinto**

«3-*bis*. I proventi derivanti dalla vendita delle partecipazioni mobiliari, degli immobili e delle aziende di proprietà degli Enti locali non sono soggetti alle disposizioni sulla Tesoreria unica».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000.000;
2001: – 550.000;
2002: – 500.000».

3.13 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato, **Non posto in votazione (*)**

premesso:

che il disegno di legge finanziaria 2000 (A.S. 4236-A) prevede la definizione di «ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici» (articolo 3), in aggiunta ai due programmi già in corso di attuazione («programma straordinario», programma di cui alla circolare 26-31 agosto del Ministero del lavoro);

che tutte le dismissioni prospettate pongono evidenti problemi di compatibilità con il mercato immobiliare;

che il disegno di legge finanziaria non subordina in forma esplicita – come per il passato – le previste dismissioni alla «previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare» (così, testualmente la circolare ministeriale ricordata),

impegna il Governo a:

subordinare anche le dismisioni – previste dal disegno di legge finanziaria 2000 (articolo 3) – alla previa valutazione degli effetti sul mercato immobiliare.

9.4236.600 (*già em.* 3.20) DE LUCA Michele, MELE, POLIDORO, FASSONE

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4236,

Non posto in votazione (*)

impegna il Governo:

a far sì che i proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari degli enti previdenziali, prevista dall'articolo 3, possono affluire anche ai singoli fondi pensionistici esistenti all'interno degli stessi enti previdenziali.

9.4236.301 (*già em.* 3.41) NAPOLI Roberto, BESOSTRI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

considerato che la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, in sede di parere sulla legge finanziaria 2000, ha manifestato l'esigenza di finalizzare una quota dei proventi di competenza dell'INPS derivanti dalla dismissione degli immobili, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

che sull'esigenza del Fondo di previdenza per lavori atipici si sono espressi, in diverse occasioni, anche esponenti del Governo,

impegna il Governo:

a garantire il potenziamento, attraverso un'adeguata destinazione di risorse finanziarie, della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9.4236.300 (*già em.* 3.123) MONTAGNINO, DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, PIZZINATO

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

Non posto in votazione (*)

in sede di esame delle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)» ed in particolare dell'articolo 3 (INAIL),

impegna il Governo:

ad emanare – previo esame delle competenti Commissioni parlamentari – i decreti attuativi dell'assicurazione, da parte dell'Inail, per il danno biologico e per infortuni *in itinere*, entro i termini previsti dalla legge n. 144 del 1999.

9.4236.634 (*già em.* 3.30) PIZZINATO, PELELLA, LARIZZA, MACONI, DUVA, CÒ, MARINO, CRESCENZIO, BERNASCONI, DE MARTINO Guido

---

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis.*

(Soppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, numero 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

2. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, per la copertura, si veda la compensazione n. 2 dell'emendamento 2.0.10.

3.0.6 PONTONE, TURINI, DEMASI, MULAS, BONATESTA, MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Precluso**

«Art. 3-*bis.*

(Soppressione dei contributi ex ENPI ed ex ENAOLI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro e le malattie professionali (INAIL) previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, numero 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

2. Il relativo importo è destinato ad una equivalente riduzione dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.0.5 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 3-*bis.*

1. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con *handicap* con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annue che abbiano a carico tre o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

2. A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

3.0.4 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 3-*bis.*

1. L'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato deve concedere prelazione sulla vendita ai comuni nel cui territorio insistono aree dismesse dall'attività produttiva sulle quali sono stati realizzati interventi di edilizia economica e popolare ed opere pubbliche e di pubblico interesse».

3.0.3 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente: **Accantonato**

«Art. 3-*bis.*

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di venti anni, in rate mensili, senza interessi, previa iscrizione ipotecaria a garanzia dalla parte del prezzo dilazionata».

3.0.1 SCIVOLETTO

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4. **Approvato**

(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)

1. Il comma 14 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*14.* Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Trasformato nell'odg n. 400

«Art. 4-*bis.*

(Rivalutazione cespiti quartieri fieristici)

1. I soggetti pubblici e privati assoggettabili all'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che possiedano quartieri fieristici anche con contratti di locazione finanziaria, possono rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990. La rivalutazione suddetta può essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici. Tale rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi. Contemporaneamente, gli ammortamenti risultanti nei bilanci e negli inventari devono essere rivalutati secondo lo stesso coefficiente proporzionale risultante dal processo di rivalutazione concernenti i corrispondenti beni. La rivalutazione non può, in nessun caso, superare i valori correnti.

2. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 1 devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 1. Detta riserva può essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

4.0.1 SELLA DI MONTELUCE

ORDINE DEL GIORNO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4236,

impegna il Governo a far sì che i soggetti pubblici e privati assoggettabili all'IRPEG ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che possiedano quartieri fieristici anche con contratti di locazione finanziaria, possano rivalutare, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile ed altre norme di legge o di statuto, tali immobili se acquisiti a titolo di proprietà entro il 31 dicembre 1990,

che tale rivalutazione possa essere eseguita anche dagli enti pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico relativamente ai beni immobili dati in disponibilità ai predetti soggetti pubblici e che possa essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed ai quattro esercizi successivi.

Impegna altresì il Governo affinchè i saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del comma 1 siano accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che non concorre a formare il reddito imponibile dei soggetti pubblici o delle società che possono eseguire la rivalutazione ai sensi del comma 1 e che tale riserva possa essere utilizzata esclusivamente per la copertura di spese relative ad interventi di ristrutturazione e di ammodernamento del quartiere fieristico, con la sola esclusione della manutenzione ordinaria, anche mediante operazioni di delocalizzazione, in tutto o in parte, del quartiere stesso».

9.4236.400 (*già* 4.0.1) SELLA DI MONTELUCE

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

(Patrimonio immobiliare dello Stato)

Approvato con un emendamento

1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: «aventi valore significativo» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere».

2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«*99.* I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati

dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabilite le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 50 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze».

4. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«*100.* Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1º giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri».

5. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «approvati e resi esecutivi» sono sostituite dalla seguente: «stipulati».

6. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

«*1*. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge».

9. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione.

10. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.25 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 1. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.26 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.8 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», *aggiungere le seguenti:* «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica». **Respinto**

5.24 BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, capoverso 99, dopo le parole: «che ne cura l'attuazione», *aggiungere le seguenti:* «, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza o quando le dismissioni riguardano beni concessi in locazione a famiglie con reddito inferiore a quelli fissati per la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica». **Id. 5.24**

5.54 BORTOLOTTO

Al comma 3, capoverso 99, secondo periodo, dopo le parole: «, gli obblighi a carico degli stessi.», *inserire le seguenti:* «In detti programmi, quando si tratti di terreni agricoli di proprietà dello Stato, sono previste, anche nell'ambito delle risorse all'uopo preordinate del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, particolari incentivazioni alla imprenditoria giovanile in agricoltura e alle relative produzioni di qualità in senso ecocompatibile». **Ritirato**

5.49 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.2 PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, capoverso 99, terzo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Id. 5.2**

5.9 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, capoverso 99, sopprimere il quarto periodo. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.3.

5.3 PASTORE

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: «, anche non compresi nei programmi,». **Respinto**

Conseguentemente, le accise di cui all'articolo 11 sono aumentate fino a concorrenza.

5.48 FIGURELLI

Al comma 3, capoverso 99, quarto periodo, sopprimere le parole: «in deroga alle norme di contabilità di Stato». **Respinto**

5.10 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, capoverso 99, sesto periodo, sostituire le parole da: «possono essere alienati a uno o più intermediari» *fino alla fine del* **Respinto**

comma con le seguenti: «sono alienati da comuni nel cui territorio è ubicato il bene da alienare con conseguente compartecipazione agli utili del comune stesso in misura non inferiore al 10 per cento del prezzo di vendita del bene».

Conseguentemente, per la copertura si veda l'emendamento 3.40.

5.27 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, capoverso 99, sostituire il quinto periodo, con il seguente: «Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento e la scelta del notaio avviene con procedura casuale tra quelli operanti *in loco*». **Ritirato**

5.46 GUBERT

Al comma 3, capoverso 99, decimo periodo, sopprimere dalle parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio...» *fino alla fine del periodo.* **Respinto**

5.17 RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: **V. nuovo testo**

«3-*bis.* Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«99-*bis.* La disposizione di cui al comma 99 si applica anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola, prevedendo, nella definizione del relativo programma di alienazione, il concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. I suddetti beni sono alienati dallo Stato al prezzo per ettaro corrispondente al valore agricolo medio, secondo i tipi di coltura praticati, determinato ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari, deve essere effettuata ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma».

5.39 FIGURELLI, BEDIN, PREDA, PIATTI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente: **Approvato**

«3-*bis.* Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«99-*bis.* La disposizione di cui al comma 99 si applica anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fon-

di di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola, prevedendo, nella definizione del relativo programma di alienazione, il concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari, deve essere effettuata ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma».

5.39 (Nuovo testo) FIGURELLI, BEDIN, PREDA, PIATTI, SCIVOLETTO

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri» *con le altre*: «il bene non può comunque essere alienato». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda l'emendamento 3.40.

5.4000 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 8. **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.30 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 8, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.12 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 8, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «appositamente costituite:» *inserire le seguenti*: «e garantite da primari istituti bancari». **Respinto**

5.13 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 8, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,». **Respinto**

5.14 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si veda la compensazione n. 1 dell'emendamento 2.0.10.

5.16 MANTICA, VEGAS, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

Le parole *«Sopprimere il comma 10»* respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

5.31 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Precluso

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO DOPO L'ARTICOLO 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di immobili da dismettere in favore di altre amministrazioni statali, il Ministero della difesa concorda con le amministrazioni stesse l'importo da trasferire a tale scopo nel proprio stato di previsione attraverso variazioni compensative di bilancio, da disporre con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica"».

5.0.1 BESOSTRI

Respinto

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario,

Approvato

all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge,» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2*-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.»;

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: «le modalità di trascrizione» a: «nonché».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «di ciascuna provincia», sono inserite le seguenti: «fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera *a)*, possono essere venduti nella loro globalità»;

b) al comma 7, dopo le parole: «alienato a terzi», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera *a)*, i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione»;

c) al comma 9, dopo le parole: «Hanno titolo di priorità», sono inserite le seguenti: «a parità di prezzo». Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera *a)*, che risultino liberi».

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a). **Respinto**

6.1 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a). **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.7 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la lettera b). **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.8 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) *e* c). **Respinto**

6.4 BORTOLOTTO, CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera b). **Trasformato nell'odg n. 602**

6.5 DE LUCA Athos, PAROLA, AGOSTINI, D'ALESSANDRO PRISCO, RIPAMONTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b). **Ritirato**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.9 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione» *aggiungere le seguenti:* «alle stesse condizioni in atto al momento della vendita e per un periodo non inferiore ai venti anni». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40

6.10 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «la prosecuzione della locazione» *aggiungere le seguenti:* «; per gli alloggi occupati da ultrasessantacinquenne o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di *handicap*, in caso di mancato esercizio della prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà; in tal caso i soggetti citati possono conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi». **Trasformato nell'odg n. 601**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.11 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, sopprimere la lettera c). **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «a parità di prezzo», *inserire le seguenti:* «definito dall'ufficio tecnico erariale». **Respinto**

6.13 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Al medesimo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "Non possono essere ceduti a terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera *a)*, che risultino liberi. Gli alloggi liberi di cui al comma 2, lettera *a)*, possono essere ceduti all'ente locale che li utilizza per i fini, e gli scopi dell'edilizia residenziale pubblica"». **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.14 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera c), *sopprimere il secondo periodo.* **Respinto**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 3.40.

6.18 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, dopola lettera c), *aggiungere la seguente:* **Respinto**

«c-*bis)* dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis.* I soggetti assegnatari di alloggi di cui al comma 2, lettera *a)*, che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fermo restando l'obbligo del rilascio dell'alloggio condotto a titolo di locazione al momento dell'effettiva assegnazione del nuovo alloggio."».

6.3 MORO, CASTELLI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Respinto**

«2-*bis.* Le risorse derivanti dalle dismissioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, al fine della riassegnazione, al netto di quanto spettante per le attività svolte da eventuale società incaricata delle attività di dismissione ovvero decurtati gli oneri sostenuti per la dismissione, al Fondo pensioni dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA, di cui all'articolo 31».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 36.2503 presentato in Commissione.

6.2 MANTICA, MACERATINI, CURTO, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato, impegna il Governo,

perchè sia garantito agli inquilini in condizioni disagiate che rientrano nelle previsioni di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 6, la prosecuzione della locazione con un contratto secondo le modalità previste dal «canale concordato» della nuova legge sulle locazioni».

Non posto in votazione (*)

9.4236.602 (*già* em. 6.5) DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, LO CURZIO, POLIDORO, FALOMI, RUSSO SPENA

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato impegna il Governo,

a far sì che per gli alloggi occupati da ultrasessantacinquenne o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di *handicap*, in caso di mancato esercizio della prelazione, sia consentita solo l'alienazione della nuda proprietà e che in tal caso i soggetti citati possano conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi».

Non posto in votazione (*)

9.4236.601 (*già* em. 6.11) RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA, MARINO, ALBERTINI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Inammissibile

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito all'articolo 46 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "26,5 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "25 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 6.000.000;
2001: – 6.000.000;
2002: – 5.000.000.

6.0.7 VEGAS, MANTICA, TAROLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, CURTO, PEDRIZZI

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 7. **Accantonato**

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.»;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: «26,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento»;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera *b)*, concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: «lire 336.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 408.000 per l'anno 2000, lire 444.000 per l'anno 2001 e lire 480.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002»;

2) nel comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni»;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: «lire 1.680.000», «lire 1.600.000», «lire 1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000» e «lire 1.150.000», rispettivamente contenute nelle lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)*, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 1.750.000», «lire 1.650.000», «lire 1.550.000», «lire 1.400.000», «lire 1.300.000» e «lire 1.200.000»;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

b) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 18.000.000;

c) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

d) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.»;

3) dopo il comma 2-*bis*, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

«*2*-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-*bis*, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipen-

dente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.»;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: «lire 700.000», «lire 600.000», «lire 500.000», «lire 400.000» e «lire 300.000», rispettivamente contenute nelle lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 750.000», «lire 650.000», «lire 550.000», «lire 450.000» e «lire 350.000»;

e) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *d)*, relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di lire»;

f) dopo l'articolo 13-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 13-*ter*. - *(Detrazioni per canoni di locazione)*. – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.»;

g) nell'articolo 48-*bis*, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a*-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;».

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: «lire 270.000», sono sostituite dalle seguenti: «lire 500.000».

3. Le disposizioni del comma 1, lettere *a), d)*, numero 3), *e)* ed *f)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma

1, lettere *b)*, *c)*, numero 2), *d)*, numeri 1), 2) e 4), e *g)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

4. Ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 7, secondo periodo, ed 8, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

5. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere *b)*, *b*-bis) e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di cui all'articolo 34, comma 4-*quater*», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*».

6. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

7. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1º gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

8. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 7 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione

della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

«*5.* Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

11. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1º gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

12. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

ARTICOLO 8 E TABELLA 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con emendamenti

(Esenzione dall'imposta di bollo, soppressione dei diritti di cancelleria e delle tasse di iscrizione a ruolo e riduzione delle imposte per gli atti giudiziari)

1. Per gli atti e per i provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono soppressi le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di cancelleria.

2. Nei procedimenti giurisdizionali indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che propone una domanda riconvenzionale, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, è tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 1, salvo il diritto alla ripetizione

nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

4. In caso di mancato pagamento o di necessità di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento, la cancelleria o la segreteria competente provvede al recupero delle somme dovute nei confronti della parte nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto.

6. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nell'anno precedente. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato.

7. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai procedimenti che hanno inizio dal 1º luglio 2000. Per i procedimenti in corso alla predetta data l'attore può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di registro, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.

8. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.

9. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

10. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di valore fino a lire 10 milioni sono esenti dall'imposta di registro. L'imposta di registro sulle sentenze e su ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria è ridotta alla metà per gli atti di valore superiore a lire 10 milioni fino a lire 50 milioni. Sono altresì esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. Oltre tale limite l'imposta di registro è ridotta alla metà.

11. Con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1º luglio 2000; detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di sei

mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico.

TABELLA 1

(Articolo 8, comma 2)

1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi:

a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000;

b) lire 50.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000;

c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 25.000.000;

d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 25.000.000 e fino a lire 50.000.000;

e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000;

f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000;

g) lire 2.000.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000;

h) lire 3.000.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000 e fino a lire 3.000.000.000;

i) lire 5.000.000 per i processi di valore superiore a lire 3.000.000.000 e fino a lire 10.000.000.000;

l) lire 10.000.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000.000.

2. Per i processi amministrativi instaurati in primo grado e per quelli dinanzi ai Tribunali delle acque, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 400.000; per i processi amministrativi instaurati in secondo grado e per quelli dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nella misura di lire 800.000.

3. I processi di valore indeterminabile si considerano compresi nello scaglione di cui alla lettera *g)* del comma 1.

4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titoli I e II, del codice di procedura civile, nonché per i procedimenti esecutivi, è ridotto alla metà.

5. Per il rilascio di copie autentiche è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «ai procedimenti civili, penali ed amministrativi» *inserire le seguenti:* «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare, in materia fiscale, tavolare». **V. nuovo testo**

8.1000 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo le parole: «ai procedimenti civili, penali ed amministrativi» *inserire le seguenti:* «e in materia tavolare». **Approvato**

8.1000 (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche per copie». **Respinto**

8.1001 BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

Dopo il comma 2 inserire il seguente: **Respinto**

2. La tabella di cui al comma 2 non può essere modificata se non trascorsi dieci anni.

8.1002 BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

Sopprimere il comma 5. **Respinto**

8.1003 BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

Al comma 2, alla tabella 1 ivi introdotta, al comma 1, dopo le parole: «dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi» *inserire le seguenti:* «di esecuzione civile mobiliare e di esecuzione immobiliare, in materia fiscale». **Ritirato**

8.1005 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 nella tabella 1 ivi introdotta, sostituire le lettere da a) *a* l) *con le seguenti:* **Trasformato nell'odg 801**

«*a)* nulla è dovuto per i processi di valore fino a lire 50.000.000;

b) lire 300.000 per i processi di valore da lire 50.000.000 a lire 100.000.000;

c) lire 500.000 per i processi di valore superiore».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: – 1.000.000;
2001: – 1.000.000;
2002: – 1.000.000.

Conseguentemente nella stessa tabella 1 sopprimere il comma 3.

8.9000 FIGURELLI

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 1, sostituire nelle rispettive lettere, le seguenti parole:

a) «2.000.000» *con* «3.000.000»;
b) «2.000.000» *con* «3.000.000»;
c) «300.000» *con* «200.000»;
d) «600.000» *con* «400.000»;
e) «800.000» *con* «600.000»;
f) «1.300.000» *con* «800.000»;
g) «2.000.000» *con* «1.300.000»;
h) «3.000.000» *con* «2.000.000».

8.5600 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Trasformato, unitamente agli em. 8.5001 e 8.5002, nell'ODG n. 800

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 3 sostituire le parole: «lettera *g)*» *con le altre:* «lettera *d)*».

8.5001 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Trasformato, unitamente agli em. 8.5600 e 8.5002, nell'ODG n. 800

Al comma 2, nella tabella 1 richiamata, al comma 4 sostituire le parole: «titoli I e II» *con le parole:* «Titoli I e IV»; *e aggiungere il seguente comma:*

«4-*bis*. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto titolo II, del codice di procedura civile è ridotto a un quarto».

8.5002 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Trasformato, unitamente agli em. 8.5600 e 8.5001 nell'ODG n. 800

Al comma 2 nella tabella 1 richiamata, al comma 4, sostituire le parole: «titoli I e II» *con le seguenti:* «Titolo I», *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «salvo che per i procedimenti di cui ai Capi I e II per i quali il contributo è ridotto a un terzo».

8.1006 BUCCIERO, CARUSO Antonino, MANTICA

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente: **Respinto**

«11-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2001, gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti in materia di lavoro, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, sono esenti da imposte di bollo, tasse di iscrizione a ruolo in qualsiasi grado di giudizio».

Conseguentemente per la copertura si veda la compensazione di cui all'emendamento 2.0.3

8.1004 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 2, nella tabella 1, richiamata, al comma 5 sostituire la parola: «10.000» *con la seguente:* «1.000». **Le parole da: *«Al comma 2»* a: *«10.000»* respinte; seconda parte preclusa**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.10, copertura n. 2).

8.5003 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 2, nella tabella 1, richiamata, al comma 5 sostituire la parola: «10.000» *con la seguente:* «3.000». **Precluso**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.10, copertura n. 2).

8.5004 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 2, nella tabella 1, richiamata, al comma 5 sostituire la parola: «10.000» *con la seguente:* «5.000». **Precluso**

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.10, copertura n. 2).

8.5005 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 3, sopprimere le parole: «o che intervenire nella procedura di esecuzione». **Inammissibile**

8.5006 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 4, sopprimere le parole: «o di necessita di integrazione dei versamenti nel corso del procedimento». **Inammissibile**

8.5007 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 6, sostituire le parole da: «Con decreto», *fino a:* «programmazione economica», *con le seguenti:* «Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Approvato

8.5000 IL GOVERNO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono apportate» *inserire le seguenti:* «, non prima che siano trascorsi 10 anni dal 1º luglio 2000».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.10, copertura n. 2).

Le parole da: *«Al comma 6»* a: *«trascorsi»* respinte; seconda parte precluse

8.5008 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono apportate» *inserire le seguenti:* «, non prima che siano trascorsi 5 anni dal 1º luglio 2000».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.10, copertura n. 2).

Precluso

8.5009 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «sono apportate» *inserire le seguenti:* «, non prima che siano trascorsi 3 anni dal 1º luglio 2000».

Conseguentemente, per la copertura, si veda l'emendamento 2.0.10, copertura n. 2).

Precluso

8.5010 BUCCIERO, CARUSO Antonino

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

impegna il Governo a riesaminare la ripartizione dei costi della iscrizione a ruolo delle cause indicate nella tabella 1 del comma 2, sulla base di aderenza alla effettiva realtà dei costi di procedimenti nonchè della indispensabile finalità di garantire che l'accesso alla giustizia non sia precluso a chi non abbia sufficienti risorse.

Non posto in votazione (*)

9.4236.801 (già em. 8.9000) FIGURELLI

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 4236,

impegna il Governo

a promuovere tutte le opportune iniziative volte a risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 8.5600, 8.5001 e 8.5002.

9.4236.800 (già em. 8.5600, 8.5001, 8.5002) CARUSO Antonino

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 4237. Emendamento 11.Tab.11.4 (Tabladini, Dolazza).	165	162	002	025	135	082	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n. 4237. Emendamento 16.Tab.16.2 (Manara).	164	157	005	020	132	079	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n. 4236. Emendamento 3.77 Co' e altri) 1a parte.	156	155	004	040	111	078	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0707 del 05-11-1999 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	
ALBERTINI RENATO	C	C	F	
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	
ANGIUS GAVINO	C	C	C	
AYALA GIUSEPPE MARIA		C	C	
AZZOLLINI ANTONIO	F	F	F	
BARBIERI SILVIA	C	C	C	
BARRILE DOMENICO	M	M	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	M	M	M	
BEDIN TINO	C	C	C	
BERGONZI PIERGIORGIO			F	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	
BERTONI RAFFAELE	M	M	M	
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	M	
BESSO CORDERO LIVIO	C	C		
BETTAMIO GIAMPAOLO			F	
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	
BISCARDI LUIGI	C	C	C	
BO CARLO	M	M	M	
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	
BOCO STEFANO	C	C	C	
BONATESTA MICHELE	F	F		
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	
BONFIETTI DARIA	C	C		
BORRONI ROBERTO	M	M	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	C	F	
BRIGNONE GUIDO		F		
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	A	
BRUTTI MASSIMO	M	M	M	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F			

Seduta N. 0707 del 05-11-1999 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	
CABRAS ANTONIO	M	M	M	
CADDEO ROSSANO	C	C	C	
CALVI GUIDO	C	C	F	
CAMERINI FULVIO	C	C	C	
CAPALDI ANTONIO	C		F	
CARCARINO ANTONIO	C	C	F	
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	
CARPI UMBERTO	C			
CARPINELLI CARLO	C	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	
CASTELLI ROBERTO		F	F	
CAZZARO BRUNO	C	C	C	
CIMMINO TANCREDI	C	A	C	
CIONI GRAZIANO	C	C	C	
CIRAMI MELCHIORRE		C	C	
CONTE ANTONIO	C	C	C	
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M	
CORRAO LUDOVICO	C	C	C	
CORTELLONI AUGUSTO	C	C	C	
CORTIANA FIORELLO	C	C	C	
COVIELLO ROMUALDO	C	C		
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	
CURTO EUPREPIO		A	F	
CUSIMANO VITO			F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	M	M	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	
DE CAROLIS STELIO	M	M	M	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	A	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	
DE LUCA ATHOS	C	C	C	

Seduta N. 0707 del 05-11-1999 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
DE LUCA MICHELE	C	C	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	
DIANA LINO	C	C	C	
DIANA LORENZO	C	C	C	
DI BENEDETTO DORIANO	C	C		
DI ORIO FERDINANDO	C	C		
DI PIETRO ANTONIO	M	M	M	
DONDEYNAZ GUIDO	C	C	C	
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	F	
DUVA ANTONIO	C	C	C	
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	
ERROI BRUNO	C	C	C	
FALOMI ANTONIO	C	C	C	
FANFANI AMINTORE	M	M	M	
FASSONE ELVIO	C	C	F	
FAUSTI FRANCO	F	F		
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	
FIGURELLI MICHELE	C	C	C	
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE			A	
FISICHELLA DOMENICO	F	A		
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO			C	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA			C	
FUSILLO NICOLA	C	C	C	
GAMBINI SERGIO	C	C	C	
GERMANA' BASILIO	F	F	F	
GIARETTA PAOLO	C	C	C	
GIOVANELLI FAUSTO	C	C		
GRILLO LUIGI	F			

Seduta N. 0707 del 05-11-1999 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
GRUOSSO VITO	C	C	F	
GUBERT RENZO	C	A	F	
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	
LA LOGGIA ENRICO	F	F	F	
LARIZZA ROCCO	C	C	C	
LASAGNA ROBERTO	F			
LAURIA MICHELE			C	
LAURO SALVATORE			F	
LAVAGNINI SEVERINO	C	C		
LEONE GIOVANNI	M	M	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	C	C	C	
LOIERO AGAZIO	M	M	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	C	C	
LORENZI LUCIANO	R	R		
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	M	M	M	
MACERATINI GIULIO			F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	
MAGGI ERNESTO	F	R	F	
MAGNALBO' LUCIANO		C		
MANARA ELIA	F	F		
MANCINO NICOLA	P	P	P	
MANCONI LUIGI	C	C	C	
MANIERI MARIA ROSARIA	M	M	M	
MANIS ADOLFO	C		C	
MANZELLA ANDREA	C	C	C	
MANZI LUCIANO	C	C	F	
MARCHETTI FAUSTO	C	C	F	
MARINO LUIGI	C		C	
MARTELLI VALENTINO	M	M	M	
MASULLO ALDO	C	C	A	

Seduta N. 0707 del 05-11-1999 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	
MELE GIORGIO	C	C	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	M	M	M	
MICELE SILVANO	C	C	C	
MIGNONE VALERIO	C	C	C	
MIGONE GIAN GIACOMO	C	C	C	
MONTAGNA TULLIO	C	C	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	C	C	
MONTICONE ALBERTO	C	C	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	C	C	
MUNGARI VINCENZO	F			
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	C	C	
NAPOLI ROBERTO	C		C	
NAVA DAVIDE	C	C	C	
NIEDDU GIANNI	C	C	C	
NOVI EMIDDIO	R		F	
OCCHIPINTI MARIO	C	C	C	
OSSICINI ADRIANO	C	C	C	
PACE LODOVICO		A	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	C	C	
PALOMBO MARIO	F			
PALUMBO ANIELLO	C	C	C	
PAPINI ANDREA	C	C	C	
PAPPALARDO FERDINANDO	C	C	C	
PARDINI ALESSANDRO	C	C	C	
PAROLA VITTORIO	C	C	C	
PASQUINI GIANCARLO	C	C	C	
PASSIGLI STEFANO	C	C		
PASTORE ANDREA			F	
PELELLA ENRICO	C	C	C	
PELLEGRINO GIOVANNI	C	C	C	
PERUZZOTTI LUIGI	F	F		

Seduta N. 0707 del 05-11-1999 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
PETRUCCI PATRIZIO	C	C	C	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	M	M	M	
PETTINATO ROSARIO	C	C	C	
PIANETTA ENRICO	F	F	F	
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	
PIERONI MAURIZIO	C	C	C	
PILONI ORNELLA	C	C	C	
PINGGERA ARMIN		C		
PINTO MICHELE	M	M	M	
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F		F	
PREDA ALDO	C	C	C	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	F	F	
RECCIA FILIPPO	F	R		
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	
RIPAMONTI NATALE	C	C	C	
RIZZI ENRICO	F	F		
ROBOL ALBERTO	C	C	C	
ROCCHI CARLA	C	C	C	
ROGNONI CARLO	M	M	M	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	M	
ROSSI SERGIO		F	F	
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	F	
SALVATO ERSILIA	C	C	F	
SALVI CESARE	M	M	M	
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	
SARTO GIORGIO	C	C	C	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F			
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	

Seduta N. 0707 del 05-11-1999 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3			
	01	02	03	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	M	M	
SCOPELLITI FRANCESCA	F	R	F	
SEMENZATO STEFANO	C	C	C	
SENESE SALVATORE	C	C	F	
SMURAGLIA CARLO	C	C	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	
STANISCIA ANGELO	C	C	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	A	R		
TAPPARO GIANCARLO	C	C	C	
TAROLLI IVO	F	R	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO			C	
TOIA PATRIZIA	C	C		
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	
TURINI GIUSEPPE	F	F	F	
VALLETTA ANTONINO	C	F	C	
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	
VELTRI MASSIMO	C	C	C	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO		C		
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	
VILLONE MASSIMO	C	C	C	
VISENTIN ROBERTO	A	F		
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	
VIVIANI LUIGI	M	M	M	
WILDE MASSIMO		F		
ZANOLETTI TOMASO		F		
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	M	
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FILOGRANA. – «Istituzione della provincia delle Terre del Capo di Santa Maria di Leuca» (4231), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

FUMAGALLI CARULLI ed altri. – «Istituzione dei centri di accoglienza comunali per le persone senza fissa dimora» (4261), previ pareri della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

PEDRIZZI ed altri. – «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili» (4264), previ pareri della 2ª e della 12ª Commissione;

SEMENZATO. – «Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza» (4286), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, fatto a Roma il 10 luglio 1997» (4271), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MANZI ed altri. – «Misure urgenti per la riforma e la riqualificazione del servizio militare di leva obbligatorio» (4274), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª e della 11ª Commissione.

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 4 novembre 1999, i disegni di legge: CIMMINO. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna» (1073); CAPONI ed altri. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna» (2537), già assegnati in sede deliberante alla 10ª

Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Affari assegnati

È stato deferito alla 4ª Commissione permanente (Difesa), ai sensi degli articoli 34, comma 1, primo periodo, e 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo al programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di La Spezia.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Elisa Moretti Imperatrice a direttore generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari, nell'ambito del Ministero della difesa.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pasquini, Ferrante, Besostri, Sarto, Capaldi, Saracco, Staniscia, De Luca Michele, Bruno Ganeri, Mignone, Bonfietti, Barrile, Vertone Grimaldi, Iuliano, Semenzato, Carella, De Luca Athos, Bortolotto, Pieroni, Biscardi, Gambini, Nieddu, Smuraglia, Camo, Pettinato, Piatti, Piloni, Pizzinato, Giaretta, Agostini, Montagnino, Dondeynaz, Vedovato, Pardini, Camerini, Russo, Rescaglio, Sartori e Robol hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00454, dei senatori Albertini ed altri.

A norma dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento del Senato, la mozione 1-00454, dei senatori Albertini ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.

Mozioni

SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI, AZZOLLINI, BEVILACQUA, BUCCIERO, COSTA, CURTO, DENTAMARO, GRECO, MANCA, MEDURI, MONTELEONE. – Il Senato,

premesso:

che la legge 18 novembre 1998, n. 398, recante disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, prevede che «con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della

presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'Ente autonomo acquedotto pugliese in vista della sua trasformazione in società per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che così recita: «Al fine di favorire la privatizzazione ed evitare aggravi per la finanza pubblica, gli Enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 10 gennaio 1994, n. 36, nonchè quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale sono trasformati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in società per azioni»;

che, invece, il Governo ha trasformato l'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni con decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, senza che ancora oggi sia stato emanato il su richiamato regolamento e ricorrendo a un decreto legislativo in attuazione della legge n. 59 del 1997 sul riordino degli enti pubblici operanti in settori diversi dalla previdenza e dall'assistenza, anzichè seguire la specifica procedura prevista dalla citata legge n. 549 del 1995, richiamata, nel caso dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, dalla legge n. 398 del 1998 successiva alla legge n. 59 del 1997;

che con il decreto legislativo n. 141 del 1999 il Governo non ha tenuto in alcun conto l'ordine del giorno approvato all'unanimità il 28 maggio 1998 dall'Assemblea del Senato e gli unanimi pareri della Commissione lavori pubblici della Camera, della Conferenza Stato-regioni e della Commissione bicamerale *ex lege* n. 59 del 1997, tutti concordanti nel richiamare le competenze delle regioni in materia di risorse idriche e di servizio idrico integrato, ai sensi della legge n. 36 del 1994 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, e nel chiedere la presenza delle regioni e degli enti locali nel capitale sociale e negli organi societari della costituenda società per azioni;

che la trasformazione in società per azioni è avvenuta senza peraltro che ancora oggi si conosca il valore del capitale sociale, tanto che l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 141 del 1999 prevede alcuni adempimenti per arrivare a determinare detto valore;

che la scelta del Governo si contrappone in modo insanabile alle indicazioni della Commissione europea XV/B del 24 febbraio 1999 che considerano «contrarie alle norme del trattato di Roma e ai principi della parità di trattamento le disposizioni che riservano determinati appalti pubblici alle società a prevalente o totale partecipazione statale o pubblica»;

che nell'attribuire interamente al Ministero del tesoro le azioni della società per azioni non si è considerato che una parte del patrimonio dell'ex Ente autonomo acquedotto pugliese appartenente agli enti locali e alle regioni, che hanno investito ingenti risorse finanziarie nelle reti idriche e nei depuratori, e che con l'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, vennero «trasferite alle regioni tutte le opere già realizzate e collaudate e ancora gestite dalla Cassa e le opere che saranno successivamente ultimate e collaudate»;

che contro il decreto legislativo n. 141 dell'11 maggio 1999 la regione Puglia ha presentato due ricorsi alla Corte Costituzionale;

che il 3 settembre 1999 il Ministero del tesoro ha autorizzato l'Enel ad acquistare l'Acquedotto pugliese, l'Ente irrigazione e la Sogesid, senza prevedere alcuna gara pubblica e senza che ancora sia stato accertato il valore del patrimonio sociale dell'Acquedotto pugliese;

che con la suddetta iniziativa è stato tra l'altro disatteso l'accordo di programma tra regione Puglia e Basilicata e Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1999, considerato tra l'altro che le due regioni non sono state nemmeno informate preventivamente della decisione del Ministro;

che il Commissario responsabile per il mercato interno, Frits Bolkestein, rispondendo ad una interrogazione, ha affermato che «saranno chieste le informazioni al Governo nazionale italiano per valutare la compatibilità dell'operazione con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e sarà valutato se l'operazione del Governo italiano rispetta le disposizioni comunitarie»;

che il Governo ha anche predisposto una proposta di decreto legislativo per la trasformazione in società per azioni dell'Ente irrigazione di Puglia, Lucania e Irpinia, che prevede come prima ipotesi l'attribuzione delle azioni interamente al Ministero del tesoro, analogamente a quanto avvenuto per l'ex Ente autonomo acquedotto pugliese;

che la proposta è stata bocciata dalla Conferenza Stato-regioni, mentre la Commissione bicamerale, *ex lege* n. 59 del 1997 ha espresso nel merito consistenti e unanimi rilievi sottolineando, tra l'altro, la violazione della legge n. 36 del 1994 e del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativamente alle competenze delle regioni, e chiedendo l'assegnazione del 60 per cento del patrimonio sociale alle regioni Puglia e Basilicata;

che il regolamento, previsto dall'articolo 3 della legge 18 novembre 1998, n. 398, doveva anche disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e le modalità di versamento delle medesime da parte degli utenti, secondo criteri già stabiliti dallo stesso articolo 3 (riscossione diretta da parte dell'Ente; pagamenti in quattro rate trimestrali);

che, invece, l'Acquedotto pugliese ha affidato la riscossione dei canoni alla Banca di Roma e più in particolare ad una società da questa controllata, senza che da parte del Ministero competente siano stati avanzati rilievi nei confronti dell'amministratore unico dell'Acquedotto pugliese;

rilevato:

che da quanto innanzi evidenziato emerge, tra l'altro, uno «strappo istituzionale e costituzionale» nei rapporti tra Governo e Parlamento;

che è necessario recuperare un corretto rapporto che deve passare anche attraverso il rispetto della volontà del Parlamento,

impegna il Governo a rivedere i provvedimenti già adottati o *in itinere*, relativi all'Acquedotto pugliese e dell'Ente irrigazione di

Puglia, Lucania ed Irpinia, seguendo le unanimi indicazioni espresse dalla Commissione bicamerale, *ex lege* n. 59 del 1997.

(1-00457)

SALVATO, SENESE, RUSSO SPENA, MANIERI, CIRAMI, DE LUCA Athos, FOLLIERI, CARUSO Antonino, VERTONE GRIMALDI, PERUZZOTTI, SCOPELLITI, TAROLLI, MARCHETTI, MILIO, MASULLO, BRUNO GANERI, OCCHIPINTI. – Il Senato,

premesso:

che lo scorso 28 aprile la Commissione dell'ONU per i diritti umani ha approvato la risoluzione presentata dall'Unione europea riguardante la moratoria universale della pena di morte per l'anno 2000;

che è in discussione in questi giorni presso la terza commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la proposta di moratoria universale della pena di morte in vista della sessione di dicembre dell'Assemblea generale;

che l'Italia, paese del tutto abolizionista, ha sinora avuto un ruolo fondamentale nel portare avanti questa campagna a livello internazionale; infatti la prima proposta di moratoria fu presentata proprio dall'Italia nel 1994;

che la sospensione delle condanne capitali costituisce una scelta di carattere umanitario di grande valore con cui aprire il nuovo millennio;

che pur nella consapevolezza della profonda diversità storica e culturale degli ordinamenti giuridici nazionali e della necessità di approntare strumenti penali utili ad assicurare la sicurezza collettiva, la moratoria universale della pena di morte costituisce un segnale di grande apertura umanitaria;

che in seno alla terza Commissione vi è in atto uno scontro fra i diversi schieramenti in campo;

che ad oggi sono 74 i paesi sostenitori della proposta europea di moratoria universale;

che peraltro 80 paesi hanno presentato due emendamenti al progetto di risoluzione miranti a riaffermare che ogni Stato detiene il diritto inalienabile a scegliere il suo sistema politico, sociale e culturale, senza interferenza alcuna da parte di altri Stati, e che nella Carta dell'ONU niente autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni concernenti la giurisdizione domestica di uno Stato;

che fra i paesi che hanno firmato questi due emendamenti vi sono Stati abolizionisti *de facto* e Stati che si sono astenuti sulla proposta europea di moratoria universale;

che il contenuto dei due emendamenti non è altro che la riformulazione di norme già codificate a livello internazionale e con la cui riaffermazione la moratoria dell'esecuzione delle pena capitale non appare incompatibile, così come non lo è stata con l'introduzione di altre importanti normative di diritto umanitario transnazionale;

che l'Europa, senza divisione al proprio interno, ha sinora avuto un ruolo fondamentale per la sospensione universale della pene capitali,

impegna il Governo ad intraprendere nelle prossime ore ogni iniziativa utile affinchè l'Unione europea si presenti coesa per il raggiungimento dell'obiettivo della moratoria universale della pena di morte, nello spirito di costruttiva collaborazione internazionale richiamato in premessa.

(1-00458)

CASTELLANI Pierluigi, DENTAMARO, MORO, PETRUCCI, THALER AUSSERHOFER, PELLICINI, GAWRONSKI, ERROI. – Il Senato,

considerato il nuovo assetto istituzionale delineato dal Trattato di Amsterdam;

considerato in particolare che un Protocollo allegato al Trattato stesso ha sancito l'incorporazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;

visto il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'*acquis* di Schengen nell'ambito dell'Unione europea svolta dal Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol;

vista la legge 16 giugno 1998, n. 206, di ratifica del Trattato di Amsterdam, che all'articolo 3 impegna il Governo a trasmettere alle Camere tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione, le proposte legislative della Commissione e le proposte relative alle misure da adottare a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea;

considerato:

che la materia dello «spazio di libertà, sicurezza e giustizia» necessita di un'attenzione costante e specifica che si esplichi attraverso efficaci forme di controllo parlamentare nonché di una visione unitaria dei problemi, così come emerso anche nelle conclusioni del Vertice straordinario svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999;

che la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia rappresenterà un passaggio importantissimo nella costruzione della realtà europea in quanto si tratterà di armonizzare le regole, coordinare le polizie, gestire la quotidianità e l'emergenza al tempo stesso dei flussi migratori, delle richieste di asilo, del controllo comune alle frontiere e delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone;

che l'*acquis* di Schengen costituisce il nucleo su cui poi verrà costruita un'Unione di cittadini europei liberi di circolare in uno spazio sicuro senza frontiere,

impegna il Governo a trasmettere tempestivamente alle Camere tutti gli atti di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 206, consentendo così al Parlamento di partecipare alla fase ascendente del processo decisionale. In particolare dovrà essere trasmesso ogni progetto di decisione da adottare ai sensi del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea e del Titolo IV del Trrattato che istituisce la Comunità europea al

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol che esprimerà un parere vincolante entro quindici giorni dalla data di ricezione degli atti stessi, così come prevede l'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
(1-00459)

SCOPELLITI, SALVATO, VERTONE GRIMALDI, LA LOGGIA, VALENTINO, PETTINATO, CUSIMANO, RAGNO, CARUSO Antonino, JACCHIA, PIANETTA, TAROLLI, NOVI, PELLEGRINO, FUMAGALLI CARULLI, PIERONI, CORTIANA, BOCO, DE LUCA Athos, SENESE, FOLLIERI, CIRAMI, ASCIUTTI. – Il Senato,

premesso:

che lo scorso 22 ottobre all'indomani dell'incontro con il Primo Ministro britannico Tony Blair, il Presidente cinese Jiang Zemin, in visita a Londra, ha dichiarato che la porta è aperta per colloqui condizionati con il Dalai Lama per risolvere la questione tibetana;

che lo scorso 24 ottobre in occasione dell'incontro con il Presidente francese Chirac, lo stesso Jiang Zemin ha manifestato la sua disponibilità a risolvere la questione tibetana avviando il suo paese verso la democrazia;

che lo scorso 26 ottobre il Presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha ricevuto il Dalai Lama offrendo il sostegno dell'Italia alla causa dell'autonomia tibetana;

che alcune settimane fa due novizi tibetani, Phuntsog Legmon, 16 anni, e Namdrol, 21 anni, sono stati condannati dal Tribunale del popolo di Lhasa rispettivamente a tre e quattro anni di reclusione con l'accusa di «complotto ai fini di dividere la madrepatria e di minare l'unità nazionale» per aver scandito slogan indipendentisti;

che proprio in queste ore la polizia cinese avrebbe aperto il fuoco sui manifestanti durante una manifestazione, indetta per protestare contro l'arresto di tre monaci accusati di avere avuto contatti segreti con il Dalai Lama, svoltasi nella città di Sarze, nel Sichuan;

che la monaca tibetana Ngawang Sangdrol, che a causa delle torture inflittele ha perso l'uso delle mani, ha subito l'amputazione di due dita ed ha gravi problemi renali, è detenuta dal 1992 per aver partecipato ad una manifestazione pacifica a favore dell'indipendenza del Tibet, per aver registrato insieme ad altre monache detenute su un'audiocassetta, fatta uscire clandestinamente dal carcere, canzoni e poesie indipendentiste, e per aver gridato «Viva il Tibet libero» mentre stava subendo una punizione corporale;

che la Repubblica popolare cinese tiene custodito, insieme alla sua famiglia, in un luogo segreto Ghedun Choeky Nyima, riconosciuto nel 1995 dal Dalai Lama come la reincarnazione del Panchen Lama;

che Parlamenti di diversi paesi, tra cui quello europeo, si sono già espressi in proposito nel 1996, condannando la Cina che aveva intensificato la repressione nei confronti dei monaci che avevano collaborato con il Dalai Lama nella ricerca del reincarnato e chiedendo la liberazione del nuovo Panchen Lama insieme alla sua famiglia;

che la Repubblica popolare cinese ha firmato il Patto internazionale sui diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura e la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo: tutti atti che impegnano il paese alla difesa e alla protezione dei diritti umani ed al rispetto delle libertà fondamentali di espressione e di associazione;

che un gruppo di esuli tibetani denuncia l'uccisione del piccolo Ghedun Choeky Nyimal il cui cadavere sarebbe stato visto in una prigione della città di Lanzhou, nella provincia cinese del Kansu, poco prima che venisse introdotto nel forno crematorio,

impegna il Governo:

a sollecitare la Repubblica popolare cinese a dare seguito concreto alle dichiarazioni di apertura nei confronti della questione tibetana ed a cessare ogni violazione dei diritti umani dimostrando, non soltanto a parole, di voler incamminarsi sulla via di un'autentica democratizzazione del paese;

a chiedere alla Repubblica popolare cinese la liberazione di tutti i prigionieri politici detenuti nelle sue prigioni;

a portare avanti tutte le azioni possibili nei confronti della Repubblica popolare cinese affinché questa dia prova certa che il piccolo Panchen Lama, Ghedun Choeky Nyima, è ancora vivo;

a sollecitare la Repubblica popolare cinese a cessare l'assurda segregazione di un bambino di dieci anni, ancora più grave se risultasse che essa avviene in prigione, che costituisce un'intollerabile violazione dei diritti fondamentali dei bambini riconosciuti da tutta la comunità internazionale e dalla stessa Cina.

(1-00460)

Interpellanze

NOVI, RECCIA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il tribunale di Santa Maria Capua Vetere è alluvionato da una mole di procedimenti civili e penali che di fatto lo sta paralizzando;

che il presidente della sottosezione dell'ANM, Carlo Fucci, ha denunciato il rischio di una paralisi della giustizia di cui si gioverebbe il crimine organizzato;

che il Ministro Diliberto non ha ritenuto di intervenire di fronte a questa situazione di vero e proprio collasso dell'amministrazione della giustizia;

che la Commissione Antimafia ha avuto modo di conoscere la situazione di emergenza in cui si trovano ad operare i magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che un anno fa ci fu anche un tavolo di lavoro a Palazzo Chigi per affrontare le grandi questioni irrisolte della provincia di Caserta;

che il Governo non ha mantenuto nessuno degli impegni presi;

che nel corso di un incontro al Ministero della giustizia il Ministro Diliberto si dichiarò disposto a intervenire per fa sì che la condizione di paralisi della giustizia fosse rimossa;

che anche questi impegni sono stati disattesi;

che il 2 giugno 1999 (la data dell'entrata in vigore della prima parte della riforma del giudice unico) gli affari penali pendenti davanti ai giudici del dibattimento erano 13.346, quelli pendenti davanti ai giudici per le indagini preliminari 32.036; gli affari contenziosi civili 18.142, le cause di lavoro e previdenza 62.747, le notizie di reato iscritte presso la procura della Repubblica 194.636;

ed ecco altre cifre, quelle che documentano l'inadeguatezza degli organici dell'unico tribunale esistente nel Casertano comparate con quelli del tribunale di Napoli; presso i 48 giudici del tribunale penale collegiale di Napoli al 31 dicembre 1998 pendevano 6.591 procedimenti mentre davanti ai 16 giudici dell'omologo ufficio sammaritano pendevano 3.560 procedimenti (anche questa cifra è aggiornata al 2 giugno 1999); presso i 29 giudici per le indagini preliminari napoletani c'erano a fine '98 n. 5.890 affari, quasi un terzo di quelli (13.365) che alla stessa data pendevano davanti ai 5 giudici per le indagini preliminari del tribunale sammaritano; e ancora: presso gli 8 giudici della quinta sezione civile di Napoli pendevano a fine 1998 12.436 procedure esecutive immobiliari a fronte delle 5.612 assegnate all'unico giudice dell'esecuzione esistente a Santa Maria;

che alla sola sezione staccata di Aversa, al 2 giugno 1999, risultavano pendenti 3.396 processi penali, «dato – commenta l'ANM – che non trova riscontro nelle pendenze penali di alcun'altra sezione distaccata di tribunale nell'ambito delle corti d'appello di Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo»;

che, per le cause di lavoro, alle 123.820 del tribunale di Napoli, trattate da ben 40 magistrati, fanno da contrappeso le 62.747 cause trattate da soli 8 magistrati presso l'omologa sezione di Santa Maria;

che questo autentico sfascio dell'amministrazione della giustizia è stato denunciato dai magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che si sono autotassati per pubblicare in uno spazio pubblicitario del «Mattino» i contenuti della loro protesta,

si chiede di conoscere le ragioni che hanno indotto il Governo a non intervenire per affrontare questa situazione di vera e propria «diserzione» istituzionale sul fronte della amministrazione della giustizia.

(2-00944)

BRIENZA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha inoltrato innumerevoli richieste di intervento all'indirizzo del provveditore regionale della amministrazione penitenziaria di Potenza in merito alle disfunzioni esistenti presso la casa circondariale di Melfi nella gestione e nell'organizzazione dei turni di servizio del locale personale di polizia penitenziaria;

che tali disfunzioni che riguardano la rotazione dei turni, l'assegnazione di festivi, notturni e dei riposi settimanali, nonchè l'assenza di adeguata e preventiva programmazione, sono state da tempo addebitate all'ufficio servizi dell'istituto di cui è stato richiesto l'avvicendamento del responsabile, onde stabilire condizioni di equità e trasparenza di cui

la struttura difetta, tenuto conto che la periodica rotazione di personale per posti di servizio di responsabilità risponde ai requisiti ed alle modalità attuative dell'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996, soprattutto quando si consolidano veri e propri centri di potere, come a Melfi, nel merito delle cui attività nessun organo può intervenire;

che alla grave situazione si sono aggiunti da parte del locale comandante di reparto atteggiamenti poco consoni al ruolo ed alla posizione ed intesi a sminuire attività di carattere rivendicativo che in Melfi in particolar modo l'OSAPP ha posto in essere per migliorare le condizioni di lavoro del personale ed «abbattere» il centro di potere del predetto ufficio servizi, mentre lo stesso comandante non ha adottato iniziative dopo le denunzie verbali presentategli da un'iscritta e rappresentante sindacale per le minacce dalla stessa ricevute presso il medesimo ufficio servizi;

che ulteriore noncuranza rispetto alla pure ingenti problematiche della regione Basilicata si è evidenziata nel provveditore regionale di Potenza a cui fatti e circostanze sono stati illustrati persino per le vie brevi, senza ottenere alcun concreto risultato e, soprattutto, alcun effettivo miglioramento delle condizioni lavorative nell'istituto,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al più presto per alleviare condizioni di servizio e disagi che la polizia penitenziaria già rende in assoluta precarietà di uomini e di mezzi presso la casa circondariale di Melfi.

(2-00945)

BRIENZA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che l'organico del Corpo di polizia penitenziaria risulta già da tempo carente in dotazione benchè si sia verificato negli ultimi dieci anni il costante incremento dei compiti istituzionali ad esso assegnati;

che, malgrado tale carenza e l'assenza di qualsiasi incremento negli ultimi sei anni, con recente provvedimento del direttore generale dell'amministrazione penitenziaria Gian Carlo Caselli è stata disposta l'apertura dei nuovi istituti di Rossano, Castelvetrano e Massa marittima che comporterà la complessiva richiesta di ulteriori 300 posti di servizio da parte di unità di cui il Corpo al momento non dispone;

che per quanto è dato di conoscere, inoltre, detta apertura comporterà impoverimenti di organico di strutture penitenziarie rilevanti ai fini della sicurezza e già ampiamente penalizzate, quali Milano-San Vittore o Palermo-Ucciardone, senza possibilità di sostituzione delle unità trasferite da tali sedi ai nuovi istituti;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) da oltre due anni rappresenta ad autorità politiche ed amministrative l'incongruenza di disposizioni, quali quella in premessa, che a fronte di un aggravio delle incombenze istituzionali e degli organici non forniscono al personale supporti o soluzioni, senza ottenere ad oggi alcuna concreta risposta,

l'interpellante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per alleviare i disagi del personale di polizia penitenziaria che nell'immediato vedrà impoverite le proprie risorse organiche, senza pos-

sibilità di affrontare adeguatamente non solo le emergenze ma anche il proprio lavoro quotidiano.

(2-00946)

BRIENZA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il Corpo di polizia penitenziaria attende, come noto, oltre ai compiti direttamente d'istituto riguardanti il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno delle infrastrutture penitenziarie, ai servizi di piantonamento e traduzione dei detenuti;

che per gli oneri economici legati all'assolvimento di tali compiti, di massima svolti fuori dalla sede di servizio, è previsto apposito capitolo di bilancio;

che fin dal mese di giugno 1999 gli stanziamenti di bilancio, che dovrebbero riguardare l'intero 1999, risultano esauriti tanto da comportare l'esborso a completo carico del personale di polizia penitenziaria delle spese di missione di servizi, tra l'altro, resi su disposizione e nell'interesse dell'amministrazione penitenziaria;

che l'esaurimento dei fondi di cui sopra denota, tra l'altro, incapacità organizzativo-gestionali a carico della predetta amministrazione oltre che errori nella commisurazione delle risorse necessarie all'assolvimento di funzioni istituzionali di cui sono già preventivamente conosciuti l'entità e l'onere;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria), stante la rilevanza del problema ha richiesto da tempo e senza alcuna risposta da parte delle autorità dell'amministrazione penitenziaria di conoscere ragioni e responsabilità di un disservizio che si rileva inammissibile nei confronti di appartenenti ad un Corpo di polizia dello Stato,

l'interpellante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere al più presto per alleviare i disagi del personale di polizia penitenziaria che, oltre ai problemi legati all'assolvimento dei propri compiti, è costretto ad inaccettabili sacrifici economici.

(2-00947)

BRIENZA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che da oltre un anno risulta abolito l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernente la piena equiparazione tra personale direttivo dell'amministrazione penitenziaria, tra cui i direttori degli istituti penitenziari e il personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della polizia di Stato in base alla legge 1º aprile 1981, n. 121;

che d'altra parte l'articolo 12 della legge 21 luglio 1999, n. 266, prevede l'istituzione di ruoli direttivi e di una dirigenza interni alla polizia penitenziaria;

che nonostante la citata normativa permane l'incongruenza di cui all'articolo 9 della menzionata legge n. 395 del 1990 che stabilisce la dipendenza gerarchica e non solo funzionale del personale di polizia penitenziaria nei confronti dei direttori penitenziari che oltre a non detenere qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e non apparte-

nere, quali funzionari con compiti meramente amministrativi, allo stesso Corpo, non hanno più nessuna equiparazione giuridica ed economica con i funzionari direttivi delle forze di polizia;

che l'incongruenza accennata è tale che anche i collaboratori dell'istituto penitenziario, di recentissima assunzione, sulla base di una mera delega rilasciata dai direttori d'istituto riescono ad esercitare funzioni gerarchiche nei confronti degli appartenenti alla polizia penitenziaria;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha più volte richiesto, su indicazione del personale del Corpo, del tutto inutilmente alle autorità politiche ed amministrative del Dicastero di sanare un problema che oltre a seri problemi organizzativi pone il personale stesso in quotidiana confusione rispetto alle proprie funzioni istituzionali ed ai propri obblighi,

l'interpellante chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda assumere, atteso che il caso risulta unico tra le forze di polizia italiane e che si rende indispensabile una opportuna modifica normativa dell'accennato articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltrechè l'emanazione di sollecite disposizioni chiarificatrici all'interno dell'amministrazione penitenziaria.

(2-00948)

ANGIUS, MASULLO, DIANA Lorenzo, CALVI, PELELLA, DONISE, FIGURELLI, PARDINI, DE MARTINO Guido, OCCHIPINTI, VISERTA COSTANTINI, CARCARINO, RUSSO SPENA, RUSSO, VILLONE, LOMBARDI SATRIANI, SENESE, NIEDDU, FASSONE, CONTE, IULIANO, PAGANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che i magistrati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hanno preso l'inedita iniziativa di pubblicare a proprie spese sul quotidiano «Il Mattino» una dichiarazione di allarmata protesta per le condizioni di vero e proprio collasso in cui ormai versa l'Amministrazione della giustizia in quel distretto, denunciando che «la durata dei processi civili è tale da incoraggiare il ricorso a forme sbrigative di giustizia alternativa amministrate dalle organizzazioni criminali, con indubbi ritorni in termini di consenso collettivo», e che, a fronte del dibattito nazionale sulla «soluzione politica per Tangentopoli», localmente «si pratica da tempo la più disonorevole delle possibili vie d'uscita: quella che affida alla prescrizione la sepoltura di ipotesi di responsabilità estremamente allarmanti per i cittadini amministrati ed infamanti per gli amministratori interessati»;

rilevato che l'accorato appello dei magistrati di Santa Maria Capua Vetere è accompagnato da informazioni statistiche oggettivamente impressionanti (13.346 procedimenti penali pendenti in dibattimento; 32.036 procedimenti penali pendenti davanti al giudice delle indagini preliminari; 18.142 contenziosi civili; 62.747 contenziosi di lavoro; 19.463 notizie di reato iscritte presso la procura della Repubblica);

osservato che la gravissima situazione così clamorosamente pubblicizzata è un caso, per quanto forse limite, certamente esemplare delle condizioni dell'amministrazione della giustizia in molti altri territori, so-

prattuttto meridionali, e che lo stesso ricorso dei magistrati ad una così singolare manifestazione dell'estremo disagio nell'assolvimento della loro funzione segnala la pericolosa prossimità a un punto di rottura;

considerato quale effetto devastante ma così autorevole e dolente confessione dell'impotenza giudiziaria produca sulla considerazione del valore della legalità nella coscienza dei cittadini, oscurando lo sforzo pur fin qui compiuto dallo Stato e i rilevanti risultati da esso conseguiti nella lotta contro la criminalità,

si chiede di sapere quali urgenti misure amministrative, quali proposte legislative e soprattutto quali indirizzi incisivi e decisivi di politica organica il Governo intenda adottare di fronte al problema dell'efficienza giudiziaria, vitale per la stessa vita democratica.

(2-00949)

Interrogazioni

BOSI, CALLEGARO, D'ONOFRIO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che con precedente interrogazione sottoscritta con altri colleghi veniva posto il caso del dottor Nicola Silvestri, dirigente del Ministero della giustizia, con il profilo professionale di direttore coordinatore d'istituto penitenziario;

che il caso suddetto consiste in un atteggiamento di lunga e reiterata azione persecutoria del Ministero, tanto ingiusta, quanto intollerabile, operata in danno del suddetto dirigente;

che tale grave valutazione non è solo un'opinione degli interroganti, ma viene fatta propria nel corpo delle sentenze del TAR della Toscana e dei tribunali di Pistoia e Firenze che, a più riprese, censurano l'operato dell'amministrazione, sia sotto il profilo dell'abuso nei confronti del funzionario, sia sotto il profilo della violazione dei più elementari diritti della difesa, tanto che il Ministero è stato condannato a risarcire il danno subito dal Silvestri con la somma di lire 150 milioni, oltre gli interessi legali e rivalutazioni monetarie, danno che è stato risarcito non per iniziativa spontanea del Ministero ma in virtù di atto di pignoramento eseguito il 14 dicembre 1998 dall'ufficiale giudiziario giusto l'atto di precetto del tribunale di Pistoia del 1° dicembre 1998 per un importo di lire 183.804.054 oltre le spese ed altri oneri;

che la lunga sequela dei provvedimenti del Ministero della giustizia contro il dottor Nicola Silvestri si è, dalla data della precedente interrogazione, ulteriormente «arricchita» con un arbitrario atto del provveditorato regionale del Ministero che, in data 7 maggio 1999 – immediatamente dopo la riassunzione del Silvestri nella piena titolarità della direzione della casa circondariale di Empoli – gli ha notificato una richiesta di sottoposizione a visita collegiale per l'accertamento del suo stato di salute e, quindi, per provvedere «alla dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità»;

che, anche in questo caso, su ricorso dell'interessato, il tribunale penale e civile di Firenze, vista l'ampia documentazione prodotta dal ri-

corrente, ha sospeso il provvedimento del Ministero della giustizia dichiarandolo «palesemente illegittimo»;

che il Silvestri presta puntualmente e regolarmente servizio alla direzione della casa circondariale di Empoli né si conoscono motivi validi per indurre il Ministero ad assumere siffatte e gravi iniziative;

che questa lunga e paradossale battaglia legale ingaggiata dal Ministero sembra in verità abbia origine da presunte «difficoltà sorte tra la direzione dell'istituto penitenziario e le organizzazioni che operano sul territorio per la trattazione di affari di primaria importanza sociale e penitenziaria»;

che tali difficoltà, con le organizzazioni che operano sul territorio, consistono in una esorbitante presenza all'interno del carcere di gruppi di animatori ed operatori di varia natura messi unilateralmente a disposizione dall'amministrazione provinciale di Firenze e dal comune di Empoli e da essi pagati;

che l'istituto penitenziario di Empoli è un carcere femminile a «custodia attenuata» ospitante solo 13 detenute, a fronte di 48 agenti di polizia penitenziaria e 25 operatori sanitari fra infermieri, medici e psicologi con una media di 6 unità di personale per detenuto, rendendo con ciò inevitabilmente problematico il coinvolgimento di altri numerosi operatori provenienti dall'esterno,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti dei funzionari che si sono resi protagonisti di provvedimenti pervicacemente illegittimi e contrari a sentenze passate in giudicato;

se si ritenga opportuno promuovere una ispezione nei confronti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con particolare riguardo all'ufficio centrale del personale ed al provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Firenze;

se, in ordine ai danni già liquidati al dottor Silvestri per circa 200 milioni, si intenda interessare gli organi di controllo dell'amministrazione, e specificamente la procura della Corte dei conti, affinché vengano valutate le conseguenti ipotesi risarcitorie nei confronti del Ministero della giustizia;

come si valuti il rapporto esistente fra il numero delle detenute a custodia attenuata assegnate al carcere femminile di Empoli e le unità di personale di custodia ed assistenza ad esso assegnate, anche in relazione alla situazione di affollamento e di carenze di organico largamente diffusa nel nostro sistema carcerario.

(3-03216)

PROVERA, CASTELLI, WILDE, BRIGNONE, MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, e delle finanze*. – Premesso:

che il comune di Campione d'Italia, in cui è ubicato l'omonimo Casinò gode di uno specifico regime normativo che ha trovato giustificazione nella particolare situazione geografica in cui si trova il comune, interamente confinante con la Confederazione elvetica, e per la presenza stessa della casa da gioco;

che l'applicazione di tale regime normativo, «particolare» (legge n. 242 del 1991, legge n. 737 del 1973, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1997), ha determinato un incremento vertiginoso della spesa corrente a carico dell'amministrazione comunale, la concessione di incredibili agevolazioni alla maggior parte dei cittadini, il riconoscimento di prerogative ai pubblici dipendenti locali che non trovano riscontro in nessun altro comune italiano;

che il comune di Campione d'Italia trattiene ogni anno una quota consistente dei proventi del Casinò; nel 1997 essa è stata di 56.100.000 franchi svizzeri (pari a 65 miliardi di lire), cioè oltre un terzo dell'intero bilancio della casa da gioco (franchi svizzeri 157.000.000);

che a fronte di circa 65 miliardi di lire, senza vincolo di destinazione, trattenuti dal comune di Campione, che conta circa 2.500 abitanti, alle amministrazioni provinciali di Como e Lecco (con una popolazione di circa 700.000 abitanti) nel 1997 sono toccati 10 miliardi ciascuna con vincolo di utilizzo per opere infrastrutturali da realizzare sull'intero territorio provinciale;

che il comune di Campione d'Italia, ai sensi della legge n. 833 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1980, ha la possibilità di stipulare convenzioni con enti, istituzioni o medici operanti in territorio svizzero per assicurare tutte le forme di assistenza sanitaria ai propri cittadini, laddove l'assistenza medesima non possa essere erogata dalla locale ASL;

che in data 27 febbraio 1997 la giunta municipale di Campione d'Italia approvava il verbale di appalto e affidava alla Cassa malati SUPRA di Lugano l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria ai cittadini (2.530 assistiti); la relativa convenzione veniva stipulata in data 11 marzo 1997 per una durata di tre anni (fino al 29 febbraio 2000);

che l'articolo 5 di tale convenzione prevede il pagamento alla SUPRA a titolo di corrispettivo annuo per l'erogazione delle prestazioni sanitarie previste dal sistema sanitario italiano e da quello svizzero, della somma di franchi svizzeri 8.529.072 (pari a lire 10 miliardi circa) per 2.530 assistiti;

che i suddetti assistiti, cittadini di Campione d'Italia, possono rivolgersi anche a strutture ospedaliere, a medici od operatori sanitari del servizio sanitario italiano, e in tal caso il premio assicurativo viene ridotto automaticamente;

che tali assistiti, a differenza di molti cittadini italiani, possono scegliere di volta in volta il medico convenzionato a cui rivolgersi e a loro carico è prevista solamente una franchigia fissa annua pari a 150 franchi svizzeri (200.000 lire circa) e un *ticket* pari al 10 per cento sulle prestazioni sanitarie ricevute;

che l'articolo 8 della convenzione con la SUPRA stabilisce un rapporto ottimale pari a 1.200 assicurati utili per medico, e l'articolo 9 disciplina le remunerazioni dei medici convenzionati assumendo come parametro la tariffa medica del Canton Ticino, per cui il medico viene pagato «a notula» in luogo della «quota capitaria» prevista per i medici convenzionati con il sistema sanitario italiano;

che nel comune di Campione d'Italia operano due medici di base convenzionati con la SUPRA ossia il dottor Roberto Salmoiraghi (sindaco di Campione d'Italia) e il dottor Antonio Mercurio, oltre al dottor Antonio Passalacqua, medico funzionario del distretto sanitario di base;

che l'assistenza sanitaria affidata alla SUPRA comporta un onere annuo di 4 milioni per abitante, a fronte di 1.650.000 per abitante attualmente sostenuto dal servizio sanitario italiano;

che il dottor Giancarlo De Simone ed il dottor Paolo Farfusola, membri del servizio ispettivo e unità di crisi del Ministero della sanità, incaricati di condurre un'indagine ispettiva sulla questione, avrebbero accertato che il sindaco di Campione d'Italia, dottor Roberto Salmoiraghi, per la propria attività di medico convenzionato con la SUPRA, ha percepito, nel 1995, la ragguardevole cifra di franchi svizzeri 470.250 (pari a circa 500 milioni di lire) e nel 1997 (fino al 30 settembre 1997) franchi svizzeri 438.596,70 (pari a circa 510 milioni di lire);

che nella relazione redatta dai medici incaricati dal Ministero della sanità emergerebbe inequivocabilmente che il sindaco è di gran lunga il medico «più richiesto» dai cittadini di Campione, e infatti gli altri due medici convenzionati hanno percepito, nel 1997, complessivamente rimborsi pari a un terzo circa di quelli percepiti dal dottor Salmoiraghi;

che il sindaco di Campione d'Italia ha il potere di stipulare le convenzioni con l'ente assicurativo, di convocare e presiedere il consiglio comunale per redigere ogni anno una relazione sull'assistenza sanitaria sul proprio territorio; è presidente della conferenza dei sindaci della ASL di appartenenza, al cui direttore generale lo stesso sindaco fornisce pareri obbligatori sulle decisioni interessanti il territorio di Campione d'Italia; concorre a nominare in qualità di consigliere comunale uno dei tre membri della commissione tecnica (prevista all'articolo 10 della convenzione) che ha compiti di verificare eventuali irregolarità nella gestione ed accertare violazioni agli obblighi contrattuali; il sindaco ha inoltre la facoltà, come capo dell'amministrazione e presidente del consiglio comunale, di attuare le procedure di recesso dalla convenzione ai sensi dell'articolo 11 della stessa; alla luce di tutto questo i medici incaricati dal Ministero della sanità avrebbero testualmente relazionato che «il sindaco rappresenta la massima autorità sanitaria locale e conseguentemente il tutore e controllore della situazione sanitaria del proprio comune e quindi, nella fattispecie, il sindaco di Campione d'Italia si troverebbe nella doppia veste di controllore e controllato, o se si preferisce, di amministratore e amministrato» ritenendo quindi «che la posizione del sindaco dottor Roberto Salmoiraghi sia incompatibile o quantomeno in oggettivo conflitto d'interessi con quella di medico di base convenzionato con l'ente assicurativo svizzero»;

che il comune di Campione d'Italia dispone di un corpo di polizia municipale con un organico di ben 25 unità per circa 2.500 cittadini e 5 chilometri di strade; il comandante dei vigili urbani di Campione d'Italia percepisce uno stipendio netto mensile di circa 11 milioni, oltre a circa 8 milioni e mezzo di lire per straordinari; queste cifre non trovano riscontro nemmeno negli stipendi erogati dalla vicina Svizzera, dove

ad esempio il comandante dei vigili di Lugano percepisce circa 4.200 franchi svizzeri al mese pari a lire 5.000.000 circa;

che il comune di Campione d'Italia, in base ad una serie di delibere del consiglio comunale susseguitesi negli anni, ha instaurato una «prassi», supportata da un'interpretazione perlomeno discutibile se non addirittura arbitraria della normativa, in base alla quale riconosce, a circa 60-65 persone pensionate, ex dipendenti comunali, un'integrazione all'assistenza previdenziale italiana in franchi svizzeri al cambio (arbitrario) di 223 lire per franco svizzero anziché al cambio reale di oltre 1.100 lire per franco svizzero; lo stesso comune riconosce inoltre a favore di 380-390 cittadini pensionati, in possesso di determinati requisiti, la cifra mensile massima di 430.000 lire, convertite al cambio agevolato di 265 lire per franco svizzero (anziché 1.100 lire circa), corrispondenti quindi a circa 1.800.000 lire mensili;

che il comune di Campione d'Italia ha previsto nel bilancio preventivo 1997 la somma di 8 milioni di franchi svizzeri (corrispondenti a 9,5 miliardi di lire circa) per il servizio di cui sopra ed ha inoltre iscritto a bilancio preventivo 1997 la somma di 62.700.000 franchi svizzeri (circa 74 miliardi di lire) per spese correnti necessarie per servizi da erogare a 2.500 cittadini, finanziati con i proventi della casa da gioco;

che dal bilancio preventivo 1998 risulta che il comune spende, tra l'altro, 200.000 franchi svizzeri (pari a 220 milioni di lire circa) per il trasporto di cittadini, 330.000 franchi svizzeri (pari a circa 370 milioni di lire) per contributi ad associazioni, 2.500.000 franchi svizzeri (pari a 2,8 miliardi di lire circa) per manifestazioni organizzate dal comune, 1.500.000 franchi svizzeri (pari a 1,7 miliardi di lire circa) per l'azienda turistica, 965.000 franchi svizzeri (pari a 1,1 miliardi di lire circa) per la gestione della viabilità;

che il comune di Campione, beneficiando anche di un contributo straordinario assegnato dallo Stato, ha costruito un autosilo meccanico costato oltre 8 miliardi di lire;

che lo stesso autosilo è stato poi affidato dalla giunta municipale, sino al 31 dicembre 1999, per una fase di avviamento, prova collaudo, alla stessa impresa che lo ha realizzato, pagando per di più a questa 94.000 franchi svizzeri (oltre 100 milioni di lire) mensili per garantirne il funzionamento, con possibilità di proroga del periodo di gestione e fase di collaudo; è per lo meno paradossale, o addirittura in contrasto con le leggi in materia di appalti pubblici, che il comune di Campione d'Italia, dopo aver costruito un parcheggio con soldi pubblici, affidi a trattativa privata la gestione dello stesso alla ditta che lo ha realizzato, pagando a quest'ultima addirittura la cifra di oltre un miliardo di lire all'anno, per la «fase di avviamento, prova e collaudo»;

che ad avviso degli interroganti, premesso quanto sopra, ci si trova davanti ad una palese violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale, che recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge...»; in effetti ritiene assurda una situazione che consente ad un comune italiano, qual è quello di Campione, di poter iscrivere a bilancio nel 1997 ben 74 miliardi per le spese correnti, corrispondenti a 30 milioni di lire annue *pro capite*, quando a puro titolo di

esempio i trasferimenti erariali annui *pro capite* sono pari a lire 58.736 per il comune di Cernobbio, lire 50.773 per il comune di Menaggio, lire 141.709 per il comune di Erba, lire 80.893 per il comune di Bellagio, lire 99.358 per il comune di Porlezza, lire 90.501 per il comune di Varenna, lire 41.713 per il comune di Colico;

che il sindaco Salmoiraghi avrebbe dichiarato in consiglio comunale: «Il casinò municipale è cosa nostra e non ci debbono essere interferenze da parte di nessuno»; sarebbe opportuno, ad avviso degli interroganti, limitare la partecipazione del comune di Campione alla promessa costituenda società per azioni – in modo tale che le quote in possesso all'ente locale non consentano allo stesso il controllo della società, evitando così tutti quei problemi correlati all'attuale gestione – ed accertare tramite l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta l'esistenza dei più volte ventilati reati di scarsa trasparenza nella gestione dei fondi del casinò di Campione e di infiltrazioni criminali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se tutto ciò corrisponda al vero;

se non si ritenga che, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (che prevede espressamente per i dipendenti delle Asl, nonché per i professionisti con esse convenzionati, l'incompatibilità con la carica di sindaco del comune il cui territorio coincide con quello della Asl da cui essi dipendono o con cui sono convenzionati), siano rilevabili profili di incompatibilità tra l'incarico di medico convenzionato con la SUPRA e l'incarico istituzionale ricoperto dal sindaco di Campione d'Italia, e quali iniziative si intenda adottare al riguardo;

quali azioni si intenda intraprendere per impedire al comune di Campione d'Italia di corrispondere stipendi ed assegni integrativi previdenziali al cambio agevolato di 223 e 265 lire per franco svizzero, eludendo il reale cambio monetario che attualmente è di circa 5 volte superiore;

se non si tratti in questo caso di un vera e propria evasione fiscale oltre che di una palese violazione del principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta costituzionale;

se non si ritenga assurdo ed ingiustificato che il comune di Campione d'Italia possa disporre di una pianta organica effettiva di 170 dipendenti per circa 2.500 abitanti (corrispondente a un dipendente ogni 15 abitanti) che risultano palesemente eccessivi rispetto ad una quota ottimale di un dipendente ogni 100 abitanti, come previsto dal Ministero per la funzione pubblica e, peggio ancora, rispetto alla media dei dipendenti per abitante nei comuni del Nord, che è di circa 1/200;

se non si ritenga ingiustificata la presenza di ben 25 vigili urbani per un comune di 2.500 abitanti e 5 chilometri di strade nonché vergognosa e palesemente ingiusta una diversità di trattamento che consente al capo dei vigili di Campione di guadagnare circa 20 milioni mensili e a tanti altri dipendenti ed ex dipendenti dello stesso comune di percepire stipendi milionari; questo risulta tanto più ingiusto se si tiene conto di quali siano gli stipendi di tutti gli altri funzionari dello Stato e del fatto che è, almeno formalmente,

in atto un'azione di risanamento finanziario che comporta notevoli sacrifici per tutti;

se non si ritenga di dover rivedere il sistema di ripartizione dei fondi del Casinò di Campione d'Italia che attualmente consente al comune di beneficiare di circa un terzo dei proventi (65 miliardi), mentre per le intere province di Como e Lecco sono disponibili solo le «briciole» (10 miliardi ciascuna), garantendo di conseguenza maggiori disponibilità per le suddette province e una progressiva riduzione di proventi al comune di Campione d'Italia, vincolando gli stessi prevalentemente ad un utilizzo in conto capitale;

se più in generale non ritenga grave ed anomala la situazione sopra descritta, palesemente causata dalla disponibilità degli ingenti proventi delle case da gioco e dall'uso discutibile e clientelare che degli stessi viene fatto.

(3-03217)

MIGONE, BOCO, PIANETTA, CIONI, BASINI, RUSSO SPENA, SALVATO, ANDREOTTI, MAGGIORE, VERTONE GRIMALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che, nello spirito di solidarietà ed amicizia che contraddistinguono i rapporti tra l'Italia e l'Albania, il nostro paese ha da tempo impegnato risorse umane ed economiche al servizio dello sviluppo e del consolidamento democratico dell'Albania e più complessivamente dell'area dei Balcani;

che in tale contesto trovarono, la loro collocazione il Commissariato straordinario per l'Albania e la delegazione diplomatica speciale che, insieme alla cooperazione allo sviluppo – direttamente gestita dal Ministro degli affari esteri – costituiscono attualmente l'insieme della struttura italiana in Albania;

che la Commissione affari esteri ed emigrazione del Senato, in sede di bilancio 2000-2002 e finanziaria 2000, ha approvato all'unanimità, e accolti dal Governo, gli ordini del giorno n. 0/4237/6/3ª-Tab. e n. 0/4237/7/3ª-Tab. 5, di cui di seguito si riproducono i testi:

«La 3ª Commissione permanente del Senato,

considera di importanza strategica per l'Italia e per l'Europa lo sviluppo, in condizioni di legalità democratica, della Repubblica di Albania e, quindi, l'esito positivo del rilevante impegno dell'Italia a suo favore. A questo proposito ha dato vita ad un'indagine conoscitiva che intende concludere in maniera anche propositiva. Nel frattempo osserva quanto segue:

1) le missioni Alba, Arcobaleno (malgrado alcuni gravi, ma marginali, episodi che l'hanno segnata) e le prime misure d'intervento in Albania hanno contribuito in maniera determinante alla capacità di quel paese di fare fronte all'emergenza determinatasi nel 1997 e, più recentemente, in occasione della guerra nel Kosovo;

2) le considerevoli risorse umane ed economiche, pubbliche e private, investite dall'Italia non hanno ancora dato tutti i risultati auspi-

cabili, anche a causa di una struttura decisionale eccessivamente complessa che, in una prima fase, ha dato luogo a ritardi e successivamente a iniziative tra loro contraddittorie che hanno impedito un rapporto chiaro e trasparente, ispirato ad una condizionalità condivisa, tra Stato e Stato, con l'interlocutore albanese;

3) malgrado il mandato contenuto nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1101 del 28 marzo 1997, nelle decisioni del Consiglio permanente dell'OSCE, in data 27 marzo 1997 e dell'Unione europea, in data 24 marzo 1997, insieme con la costituzione della conferenza dei donatori denominata Friends of Albania, l'impegno della comunità internazionale e il sostegno al ruolo guida dell'Italia – di per sé un successo politico e diplomatico del nostro paese – non hanno marcato in maniera sufficiente una responsabilità che è e deve restare in primo luogo della comunità internazionale.

Sulla base di quanto precede, impegna il Governo:

a) a perseguire il rafforzamento del mandato e dell'impegno internazionale in maniera particolare da parte dell'Unione europea – in Albania;

b) a superare la struttura complessa di intervento in Albania, segnata dall'emergenza, rafforzando la responsabilità politica del comitato interministeriale preposto, sotto la guida diretta del Presidente del Consiglio fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri – non prorogando ulteriormente il Commissariato straordinario che viene a scadenza a fine anno, assorbendo la delegazione diplomatica speciale nella struttura dell'ambasciata, sottoponendo ogni forma di intervento al coordinamento in loco dell'ambasciatore;

c) a ispirare tali interventi e programmi alla priorità della costruzione di un quadro di legalità democratica e di strutture istituzionali ed amministrative, come richiamato nella «Nota preliminare» della tabella n. 5 del D.d.L. di Bilancio dello Stato per l'anno 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002;

d) ad usare sempre e in ogni caso una metodologia ispirata ad un rapporto tra Stato e Stato, in stretto collegamento con le sedi multilaterali, senza rapporti preferenziali nei confronti di singoli interlocutori politici albanesi, nel rispetto dei principi di partenariato e di una stretta condizionalità, in tali ambiti concordata, e che sola può consentire all'Albania di occupare quel posto nell'Unione europea e nella comunità internazionale cui ha diritto ad aspirare.
0/4237/6/3ª-Tab.5»;

«La 3ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri;

premesso che:

le iniziative italiane in Albania, sia in termini politici che economici, hanno rappresentato una parte consistente della nostra politica estera;

i risultati fin qui ottenuti non sono pari al suddetto impegno, né in termini di rafforzamento dei rapporti bilaterali, né in termini di consolidamento delle iniziative di cooperazione volte al rafforzamento delle istituzioni e dello sviluppo economico-sociale dell'Albania,

impegna il Governo:

a mettere in atto una semplificazione gestionale dei propri interventi in Albania e a concentrare le risorse che dovranno realizzare un effettivo consolidamento delle istituzioni ed un concreto sviluppo economico-sociale;

a valutare la possibilità di mettere in atto una serie di supporti economici e finanziari a favore della imprenditoria italiana che opera in Albania, al fine di permettere agli stessi di contribuire in termini più costruttivi ed efficaci, sia nel settore delle piccole e medie imprese sia nella costruzione delle grandi infrastrutture.
0/4237/7/3ª-Tab.5»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non intenda dare immediato seguito al dispositivo dell'ordine del giorno sopra citato e dal Govemo medesimo accolto;

in particolare, se non intenda confermare l'esaurimento del mandato del Commissariato straordinario secondo la scadenza prevista a fine anno;

se, di conseguenza, non ritenga inopportuna la missione a Tirana del vice commissario straordinario, dottor Scali, avente come scopo l'apertura di un ufficio locale del detto Commissariato;

se condivida l'intenzione del Commissariato di sostituire con tale sua rappresentanza la delegazione speciale diplomatica, da sopprimere;

se non ravvisi, invece, la necessità di rafforzamento dell'ambasciata, a cui verrebbero affidati compiti di coordinamento corrispondenti all'auspicata impostazione istituzionale dei rapporti con la Repubblica di Albania, sia integrando nella medesima la delegazione diplomatica speciale (come previsto dall'ordine del giorno) che, insieme all'ufficio di cooperazione, sola possiede i necessari strumenti tecnici, sia estendendo l'organico dell'ambasciata medesima, in maniera da riflettere le priorità attuali di politica estera;

se con la sostituzione dell'onorevole Majko con l'onorevole Meta debba ritenersi decaduto il non meglio precisato incarico del dottor Napoli presso la Presidenza del Consiglio albanese:

come intenda confermare, smentire o modificare, e con quali procedure, gli accordi raggiunti con il Govemo albanese e che in virtù delle leggi n. 300 del 1998 e n. 186 del 1999, prevedono l'erogazione rispettivamente di 60 e 70 miliardi;

se infine il Presidente del Consiglio non ritenga opportuno avocare a sé – o, in sua assenza, al Ministro degli affari esteri – il ruolo di coordinamento interministeriale in quanto non solo riferito ai rapporti bilaterali con l'Albania, ma alla Unione europea, alle altre organizzazioni e istituzioni internazionali e all'insieme dei paesi donatori – *friends*

of Albania – nella prospettiva del rafforzamento del mandato internazionale come indicato dal citato ordine del giorno.

(3-03218)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'ambiente*. – Premesso:

che dal 1º gennaio 2000 la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) verrà soppressa per effetto dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e sostituita da una «Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani»;

che l'applicazione, da parte dei comuni, della nuova tariffa, in base al «metodo normalizzato» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, comporterà notevoli ed ingiustificati aumenti degli importi dovuti dalle imprese in relazione alla produzione dei rifiuti;

che, in particolare, alcune tipologie di imprese commerciali (pubblici esercizi, negozi di ortofrutta, pescherie, banchi di vendita su aree pubbliche) subiranno aumenti fino al 200 per cento rispetto agli importi relativi alla TARSU per l'anno 1999;

che tutto ciò avverrà a causa dell'applicazione, nel calcolo della tariffa, di coefficienti elaborati sulla base di dati che si riferiscono ai vecchi criteri di assimiliazione dei rifiuti prodotti dalle imprese commerciali, nei quali sono ricomprese le quantità di imballaggi che oggi è vietato conferire al servizio pubblico di raccolta «indifferenziata»;

che, inoltre, come specificato dal ministro Ronchi in apposita circolare del 7 ottobre 1999, il coefficiente di riduzione di cui dovrebbe beneficiare chi dimostri di avere avviato al recupero parte dei rifiuti prodotti non può riferirsi ai rifiuti di imballaggio, in quanto «questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina ed i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi»;

che, in definitiva, i commercianti sono obbligati, attualmente, a pagare quattro volte:

per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti speciali;

per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi (CONAIL), che copre i costi di gestione degli imballaggi primari e dei secondari conferiti in raccolta differenziata;

per l'affidamento a terzi degli imballaggi secondari e terziari che non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta;

per la produzione di rifiuti urbani, con le nuove tariffe che prevedono, come si è detto, coefficienti già comprensivi delle quantità di imballaggi non conferibili ai comuni;

che, pertanto, volendo portare un esempio pratico, un negozio di ortofrutta che nel 1999 ha pagato lire 890.000 di tassa nel 2000 dovrà corrispondere, come minimo, lire 2.850.000 di tariffa, sulla quale graverà inoltre l'IVA del 20 per cento,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo, nell'attesa di una radicale modificazione della normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, non ritenga di dover adottare, con urgenza, una norma transitoria che impedisca, per il 2000, aumenti

tariffari superiori al 20 per cento di quanto definito dalla tassa per il 1999.

(3-03219)

MANFREDI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che il riordino della Croce rossa italiana fu a suo tempo previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833;

che la predetta Croce rossa italiana ha lo *status* di «ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico», a norma della legge 20 novembre 1995, n. 490;

considerato:

che è assolutamente necessario conferire alla Croce rossa italiana il riconoscimento di «ente privato di interesse pubblico», dando rilevanza all'autonomia associativa delle componenti umane ed organizzative diffuse sul territorio;

che il progetto di legge governativo n. 3714, che si ripropone di risolvere il problema, si trova all'attenzione della Camera dei deputati dal 16 maggio 1997, ma non ne è ancora iniziata la discussione;

che la componente dei volontari del soccorso si trova a causa di ciò in stato di grave disagio,

si chiede di sapere:

se i responsabili ai vari livelli dell'Associazioni siano concordi sulla bontà del predetto provvedimento;

se non si ritenga opportuno ricorrere alla decretazione d'urgenza in merito.

(3-03220)

BETTAMIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che in data 19 gennaio 1999, nel corso di una audizione del Ministro dell'interno, onorevole Jervolino, al Comitato parlamentare di controllo dell'Accordo di Schengen, lo scrivente chiese al Governo di porre ufficialmente «in sede di Unione europea il problema di una azione energica fra i Quindici paesi» per risolvere il problema dei massicci sbarchi di clandestini sulle coste italiane;

che fu chiesta la «convocazione straordinaria» del Consiglio dell'Unione a questo scopo;

che nè il Ministro, nè il Governo ritennero di accogliere la proposta;

che l'onorevole Massimo D'Alema ha avanzato il 6 ottobre scorso la stessa richiesta in via personale al Presidente del Consiglio in esercizio, Lipponen,

si chiede di sapere:

perchè la proposta sia stata ripresa nove mesi dopo la sua formazione, lasciando trascorrere tempo prezioso durante il quale altre vittime sono state causate da sbarchi clandestini;

perchè essa non sia stata rivolta in modo formale alla prima riunione del Consiglio dei ministri;

se sia vero che nel Consiglio europeo, svoltosi a Tampere il 14 ottobre, sia stata ventilata l'ipotesi di ripristinare l'obbligo del passaporto per le frontiere italiane;

cosa intenda fare il Governo ufficialmente e in quale sede internazionale.

(3-03221)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Con riferimento a notizie di stampa secondo le quali sarebbe in corso da parte del Ministro dell'interno la definizione di un progetto di trasformazione della Polizia ferroviaria (Polfer) per rispondere alle nuove necessità di prevenzione e repressione del crimine per la sicurezza di cittadini, merci e valori nei luoghi in cui si svolgono le attività ferroviarie e nei convogli adibiti alla mobilità su rotaia;

avuta notizia che, nell'ambito dell'innovazione-ristrutturazione allo studio, molti degli attuali presidi Polfer, presenti nelle stazioni ferroviarie, potrebbero essere destinati alla soppressione e tra questi quello interno alla stazione di Modena: ipotesi rispetto alla quale hanno espresso piena contrarietà, oltre a diversi consigli comunali, numerose organizzazioni sociali e politiche modenesi, poiché paventano, con preoccupazione, l'eventualità di un indebolimento dell'attività di contrasto alla criminalità diffusa che insidia gravemente la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere se non si ritenga utile:

informare, in sede di 1ª Commissione al Senato, sullo stato di definizione del progetto di ristrutturazione della Polfer;

assicurare che, nell'ambito delle procedure – da prevedere – per la definizione e poi della successiva finale deliberazione del progetto, saranno ascoltati in sede locale i comitati provinciali dell'ordine pubblico appositamente convocati dai prefetti, i sindaci – almeno quelli delle città capoluogo – e i presidenti delle amministrazione provinciali, con particolare attenzione ad eventuali ipotesi di soppressione di esistenti presidi Polfer, compreso quello di Modena.

(3-03222)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che una reale azione di contrasto al contrabbando non può prescindere dalla cattura dei molti latitanti presenti in Montenegro;

che al riguardo, già nel passato, molto forte è stata la denuncia della inadeguatezza delle iniziative esperite dall'attuale Governo nei confronti delle autorità montenegrine;

che invece nelle ultime settimane pare sia finalmente iniziata una offensiva tale da consentire la cattura e l'estradizione di molti *boss* del contrabbando;

che tale offensiva ha consentito l'arresto prima, l'estradizione poi, dei malavitosi Francesco Sparaccio, Carmine Taurisano, Donato Laraspata ed Enrico Rispoli;

che nella occasione, con apposito atto di sindacato ispettivo, lo scrivente interrogava il Ministro dell'interno riguardo all'«anomalia relativa alla mancata cattura del *boss* Francesco Prudentino», capo incontrastato, pare, del contrabbando e, sembra, «mente finanziaria» di tale settore criminale;

che dopo altri arresti avvenuti negli ultimi giorni in data 30 ottobre 1999 la «Gazzetta del Mezzogiorno» riporta un'intervista, resa al giornalista Franco Giuliano dal Sottosegretario per l'interno onorevole Sinisi, al quale erano attribuite, tra le altre, alcune specifiche dichiarazioni:

1)«Francesco Prudentino, la Primula rossa del contrabbando di esportazione, ha le ore contate»;

2) «Ci sono le condizioni per poterlo catturare molto presto»;

che sempre nel corso dell'intervista il Sottosegretario non contestava il contenuto della domanda postagli dal giornalista: «Della presenza del *boss* Prudentino in Montenegro si conosce tutto. Persino l'indirizzo. Eppure non riuscite a catturarlo. Dunque?»;

che il sottosegretario onorevole Sinisi considerato dagli organi di informazione come probabile candidato del centro-sinistra alla presidenza della giunta regionale della Puglia;

che alle anomalie e ai fatti strani che ormai da tempo accompagnano l'attività di ricerche del super-*boss* del contrabbando deve aggiungersi il singolare episodio del diniego opposto alla *troupe* di Telenorba riguardo alla ripresa, fatto accaduto ieri l'altro, dei latitanti catturati in Montenegro (accesso invece consentito alla *troupe* di RAI 1),

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga:

di riferire tempestivamente in Parlamento riguardo alla mancata, o ritardata, cattura, da parte della polizia montenegrina, del *boss* del contrabbando Francesco Prudentino;

di chiarire tempestivamente in Parlamento sullo stato dei rapporti con le autorità montenegrine in tema di azione di contrasto al contrabbando;

di dover imprimere una forte accelerazione alle operazioni di cattura e di estradizione del super-*boss* Prudentino, in quanto, ove la cattura e l'estradizione dovesse avvenire più o meno in concomitanza con la eventuale ufficializzazione della candidatura del Sottosegretario per l'interno, con grande difficoltà si potrebbe rimuovere il sospetto di una azione opportunamente «pianificata» non solo al fine di ottenere una vittoria contro il contrabbando ma anche un risultato «squisitamente politico-elettorale» di indubbio rilievo;

di dover chiarire le cause della grave lesione al diritto di cronaca e di informazione perpetrato ai danni dell'emittente Telenorba.

(3-03223)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

WILDE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in data 3 agosto 1999 è stata emessa dal sindaco del comune di Sirmione (Brescia) la concessione edilizia n. 70 con la quale si è autorizzato il *residence* Corona a realizzare un nuovo pontile secondo quanto approvato da questo comune, con decreto comunale di sub-delega n. 82 del 19 luglio 1999 nonchè dalla regione Lombardia STAP ufficio navigazione in data 7 luglio 1999, n. 3532 (a seguito della conferma del servizio territorio a data 8 giugno 1999);

che in data 13 ottobre 1999, protocollo n. 14712 n. 60 RO, la responsabile dell'area tecnica del comune di Sirmione, architetto Rossana Rossi, emetteva ordinanza di «sospensione dei lavori» del pontile a seguito dell'annullamento del decreto comunale di sub-delega n. 82 del 1999 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, tramite il decreto n. 11281, protocollo 21 settembre 1999, in attesa dell'adozione degli eventuali provvedimenti definitivi che questa amministrazione comunale sarà tenuta ad adottare, trascorsi i 120 giorni dalla data della notifica del sopracitato decreto ministeriale n. 11281 del 1999, nei confronti del *residence* Corona;

che per l'ennesima volta l'ufficio tecnico comunale di Sirmione rilascia concessione edilizia con documentazione incompleta, così da creare a posteriori situazioni che creano danno all'ambiente, ma anche al committente, evidenziando un eccesso di potere da parte del comune come riportato sul decreto,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai il sindaco abbia rilasciato la concessione edilizia pur essendo incompleta del benestare dell'Ufficio dei beni ambientali e culturali, nonostante la conoscenza del vincolo archeologico subacqueo gravante sull'area lacuale in esame;

come mai la regione Lombardia STAP, ufficio navigazione, abbia rilasciato autorizzazione in data 7 luglio 1999, n. 3532, (a seguito della conferma del servizio territorio in data 8 giugno 1999) quando è prassi concedere autorizzazioni per sole strutture galleggianti e non fisse;

in caso di conferma del decreto di annullamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, chi pagherà i danni al committente che ha proceduto alla costruzione del pontile grazie al rilascio della concessione comunale congiuntamente all'autorizzazione della regione Lombardia;

se il *residence* Corona sia una casa albergo e quindi cosa incameri il comune per l'utenza dell'acqua e quanto per l'ICIAP.

(4-17044)

LAURO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che da qualche giorno stanno circolando voci sulla possibilità che le dogane periferiche di Pozzuoli, Torre del Greco e Castellamare di

Stabia possano venire definitivamente chiuse dalla Direzione Superiore, nell'ambito della politica di accentramento del personale che sta perseguendo,

alla luce di quanto sopra esposto, e se risponde al vero, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare la chiusura delle dogane di cui sopra, tenendo nel dovuto conto le immaginabili ed enormi difficoltà nelle quali gli operatori della zona verrebbero a trovarsi e delle ripercussioni negative che tale decisione provocherebbe.

(4-17045)

WILDE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali*. – Premesso:

che il presidente della Federazione italiana della caccia (Fidc), Giacomo Rosini, è stato condannato dal Tribunale penale di Brescia a due anni e un mese di reclusione per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio in relazione al fallimento della società «Flying Leasing spa»; per ora Rosini non si è dimesso dalla presidenza della Fidc, nè il presidente del CONI Petrucci lo ha invitato a dimettersi osservando che «senza una sentenza definitiva non possiamo sospendere nessuno»;

che non sarebbe così per il Consiglio di Stato che sull'argomento dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157, (Requisiti per rivestire cariche in seno agli organi del CONI), tutt'ora vigente, giustifica la legittimità dello strumento della sospensione cautelare; il Consiglio di Stato (adunanza generale 17 ottobre 1991, n. 115/91 Gab. E n. 484/91, sezione II) nel suo parere, richiesto dal Ministero del turismo e dello spettacolo, così si pronuncia alle pagine n. 3 e n. 4:

> «È inoltre apprezzabile la contestuale previsione di un potere di sospensione dalla carica, nei casi più gravi, giustificato dalla necessità che i soggetti che rivestono cariche sociali in un importante ente pubblico, quale è il CONI, siano persone al di sopra di ogni sospetto; del resto analoga previsione figura negli ordinamenti degli ordini professionali e non sarebbe concepibile che la pubblica amministrazione resti priva di ogni tutela per tutta la durata del processo penale, anche in situazioni che possono richiedere e giustificare la sospensione cautelare dalla carica a seguito di una condanna, sia pure non definitiva, per gravi reati, o durante il procedimento disciplinare per i più gravi illeciti interni all'ordinamento sportivo».;

che ora, essendo tuttora vigenti le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 1986, il presidente Petrucci ha la facoltà di disporre un provvedimento cautelare di sospensione di Rosini dalla funzione di componente del consiglio nazionale del CONI, che permane nella sua qualifica di ente pubblico in conformità dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, (Riordino del CONI, a norma dell'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59);

che vi è poi da rilevare che sostanzialmente nulla è mutato rispetto alla precedente legislazione in materia di sport e quindi sulla natura delle federazioni sportive nazionali (FSN);

che permane, infatti, «la valenza pubblicistica di specifici aspetti» delle attività disciplinate dalle FSN che si devono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI (articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999); al rapporto organico tecnico previsto dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, tra il CONI e le FSN il decreto legislativo n. 242 del 1999 sostituisce un rapporto funzionale, ossia alle FSN si ritiene configurabile «l'esercizio di una funzione pubblica», in conformità del ruolo del CONI definito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999, da cui le FSN dipendono per il riconoscimento sportivo e la conseguente concessione della personalità giuridica di diritto privato a norma dell'articolo 12 del codice civile (cfr. articolo 15, decreto legislativo n. 242 del 1999);

che si deve pertanto parlare di «funzione amministrativa» e di «attività amministrativa di diritto privato» delle FSN che attiene alla cura di interessi pubblici nel senso preciso di interessi della collettività e che si svolge mediante istituti e norme di diritto privato; l'affermazione della funzionalizzazione delle attività sportive a fini di pubblico interesse svolte dalle FSN trae, dunque, la sua giustificazione dalla consapevolezza che le finalità delle stesse FSN sono definite dal CONI nel suo costante ruolo di esponente dell'ordinamento sportivo nazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ravvisino responsabilità da parte del presidente del CONI in relazione ad eventuali ritardi nell'applicare il parere del Consiglio di Stato;

se la Corte dei conti sia al corrente del suindicato caso.

(4-17046)

NOVI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, del commercio per l'estero, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.* – Premesso:

che l'Italgrani poteva contare su un fatturato di 1.400 miliardi e dava lavoro a 2.000 dipendenti;

che il 20 per cento del mercato delle semole statunitensi era controllato dall'Italgrani;

che con il governo canadese la società aveva ottenuto un contratto di importatore in esclusiva:

che il 50 per cento dell'attività dell'Italgrani si svolgeva con paesi esteri;

che l'inchiesta sul *crac* Italgrani nasce dall'inchiesta penale sui fidi concessi dall'Isveimer;

che l'indebitamento della società ammontava a circa 1.000 miliardi di lire ripartito tra le banche, i fornitori, gli enti locali, l'erario statale e le società collegate;

che la settima sezione civile del tribunale non ha ritenuto valido il piano di salvataggio elaborato dall'Italgrani con una delle

più grandi banche d'affari americane, la Donaldson Lufkin & Jenrette, che garantiva l'accordo definitivo fatto dall'Italgrani con 22 banche;

che gli istituti di credito avevano dato il loro assenso al piano di salvataggio nella speranza di recuperare gran parte del loro denaro;

che i creditori non avevano mai presentato decreti ingiuntivi o richieste di fallimento;

che la sentenza di fallimento non è stata finalizzata tanto a tutelare i creditori quanto a seguire una ipotesi di accusa della magistratura, ipotesi di accusa che potrebbe costare ben 700 miliardi ai creditori dell'Italgrani;

che nel 1992 l'allora Governo Dini non tutelò l'Italgrani che vantava crediti verso la Russia ed alcuni paesi del Nord Africa per 600 miliardi;

che 2.000 lavoratori rischiano di rimanere disoccupati,

si chiede di conoscere le ragioni che hanno determinato il fallimento dell'Italgrani in contrasto con la volontà e gli interessi dei creditori.

(4-17047)

DOLAZZA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, mentre il *management* delle Ferrovie dello Stato spa sollecita il Governo ad autorizzare l'aumento delle tariffe (già elevatissime, nel confronto europeo, in rapporto alla qualità del servizio reso), si deve constatare che alla stazione ferroviaria entro l'aeroporto «Leonardo da Vinci», punto di transito di decine di migliaia di passeggeri in gran parte stranieri, non sussiste alcun avviso relativo all'obbligo di obliterazione dei biglietti di viaggio: nell'oceano d'inadempienze, pressappochismo, negligenze e sprechi che caratterizza le Ferrovie dello Stato quanto segnalato verrà indubbiamente considerato, nella valutazione del Ministro vigilante (che persiste nel non organizzare l'ufficio vigilanza su detta società), meno che un granello di sabbia;

che in realtà la segnalata omissione, alla quale il personale di controllo sui treni rimedia con comprensione e tatto, è sintomatica poichè prova come l'enorme complesso di persone superpagate che riempe i lussuosi uffici romani della direzione delle Ferrovie dello Stato si preoccupa di aspetti del tutto collaterali (ma indubbiamente rispondenti ad interessi personali) come le onerose campagne di ridicola, inutile e controproducente pubblicità, le relazioni istituzionali, mostre, fiere, promozioni, rapporti con l'informazione, eccetera, ignorando del tutto gli adempimenti fondamentali riguardanti i passeggeri ed il regolare funzionamento dei servizi ai quali le Ferrovie dello Stato sono preposte con una sovvenzione pubblica annua del Ministero del tesoro che ha raggiunto l'ammontare di 24.000 miliardi di lire,

si chiede di sapere se il Ministro del tesoro che ha sempre omesso di dare spiegazioni circa gli sprechi, il cattivo impiego del pubblico denaro ed altri aspetti che in una società per azioni privata avrebbero portato il *management* dinanzi ai giudici – concederà il proprio assenso al richiesto ed ormai scontato aumento delle tariffe per passeggeri delle

Ferrovie dello Stato, senza preventivamente ottenere dai dirigenti delle Ferrovie dello Stato stesse l'attuazione del complesso di provvedimenti moralmente ed economicamente indispensabili come l'interruzione delle spese di pubblicità, erogazioni all'informazione, sponsorizzazioni, eccetera, la revisione delle acquisizioni del personale assunto dall'esterno con retribuzioni inammissibili ed il pieno rendiconto di operazioni contrattuali per lo meno sospette (come l'acquisizione del nuovo sistema informatico per gli scali di Roma), e non prima che il Ministro dei trasporti e della navigazione provveda all'attivazione di un ufficio di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato con organici quantitativamente e professionalmente adeguati.

(4-17048)

AVOGADRO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che quest'anno in Liguria tra ottobre e novembre, abituale periodo per la molitura delle olive, i frantoi sono rimasti, invece, inattivi;

che questo dipende sia da una forma di protesta dei frantoiani verso le norme dettate dal Regolamento CE n. 2366/98 circa le «pese automatiche» sia dalla nebulosità di detto regolamento che, di fatto, non fornisce direttive chiare e non dà certezze, a chi volesse mettersi in regola, di esserlo effettivamente;

che questo adeguamento al regolamento CE, specie per i frantoi a ciclo continuo, comporta forti investimenti economici, che, in una realtà come quella ligure con un lavoro fortemente stagionalizzato, risultano insostenibili se non sorretti da adeguati aiuti economici;

che inoltre nella contesto ligure i frantoi costituiscono realtà economiche medio-piccole, molte a conduzione familiare e quindi non in grado di sostenere nè aggravi di oneri finanziari nè incombenze burocratiche, e che l'applicazione di questo regolamento, che può risultare adeguato nel caso di grandi complessi industriali, rischierebbe di portare alla chiusura di molti frantoi, con danni gravissimi sia per l'occupazione che il turismo che per la stessa cultura ligure, che hanno in queste realtà dei loro punti di forza, nonchè per la stessa olivicoltura, autentico baluardo del territorio ligure contro il degrado;

che, oltre tutto, queste misure della Comunità europea non paiono definitive ma sembrano destinate ad essere modificate nel 2001;

che, infine, pare del tutto discutibile e in contrasto con la legge sulla *privacy* la richiesta contenuta nel regolamento di annotare sul registro gli estremi del documento di identità del cliente,

chiede di conoscere:

se non si ritenga necessario promuovere un ulteriore intervento chiarificatore del Ministero, visto che anche la nota esplicativa al Regolamento CE n. 2366/98 lascia ampi spazi a dubbi ed interpretazioni contrastanti;

se non si ritenga necessario promuovere una indagine in altre realtà europee simili alla nostra per verificare lo stato di attuazione di detto regolamento ed eventualmente fare con loro fronte comune

per richiedere la proroga dell'introduzione della pesa in attesa del 2001, anno in cui queste misure transitorie decadranno;

se, risultando improponibile una proroga, non si ritenga necessario allargare le agevolazioni previste dall'Obiettivo 5B a tutti i frantoiani italiani per sostenerli nell'acquisto delle attrezzature necessarie per adeguarsi alla normativa CE.

(4-17049)

AVOGADRO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che nei giorni scorsi nell'immediato entroterra di Alassio (Savona), in località Paravenna, durante una battuta di caccia al cinghiale, dai cacciatori è stata catturata una vipera della specie «cornuta»;

che la zona in questione non è *habitat* naturale di questo animale;

che un ritrovamento analogo è stato fatto in un orto di una frazione alassina, anche questo, evidentemente, in una zona in cui abitualmente le vipere non dimorano;

che il luogo in cui questi rettili sono stati rinvenuti, non in un fondovalle ma in cresta a colline, fa escludere l'ipotesi di un loro trasporto da parte dei torrenti, ma lascia supporre un loro lancio da un mezzo aereo;

che questa situazione, inaspettata, crea uno stato di pericolo per i numerosissimi frequentatori delle colline di quell'entroterra, soprattutto turisti,

si chiede di conoscere:

se risulti che siano stati effettuati lanci di questi animali tramite l'uso di elicotteri dalle guardie forestali o da qualche altro organismo;

in caso affermativo con quali scopi;

in quale modo si intenda agire per allertare i frequentatori delle colline immediatamente a ridosso della costa ligure sulla presenza di questo animale velenoso.

(4-17050)

TOMASSINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 9 giugno 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999 il Ministero della sanità ha modificato il decreto ministeriale 5 luglio 1975 riguardante l'altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione;

che la legge n. 833 del 1978 all'articolo 32 prevede che «la legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica»;

che molte regioni, sulla base del predetto articolo 32 della legge n. 833 del 1978, hanno emanato regolamenti di igiene tipo che modificano le disposizioni del decreto ministeriale 5 luglio 1975;

che molti comuni hanno propri regolamenti di igiene ed edilizi che non rispettano i dettati previsti dal decreto ministeriale del 9 giugno 1999,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che la materia oggetto del suddetto provvedimento sia di competenza regionale e non statale;

se il Governo o il Ministro della sanità non ritengano necessario fornire alle regioni i necessari chiarimenti sull'applicazione di detta normativa, soprattutto in relazione al contrasto con i regolamenti locali di igiene ed edilizi;

se non si ritenga opportuno dare impulso all'aggiornamento dei regolamenti di igiene comunale, in considerazione del fatto che una recente indagine (Rivista Annali di igiene 1999, vol. 5) ha mostrato come il 75 per cento dei comuni abbia vigenti regolamenti desueti e comunque non aggiornati.

(4-17051)

CIRAMI, FOLLIERI, CAMO, BATTAGLIA, VALENTINO, PETTINATO, GRECO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 è stato indetto un concorso a 350 posti di uditore giudiziario;

che i candidati al predetto concorso, per essere ammessi alle prove scritte, hanno dovuto superare una prova di preselezione informatica;

che tale prova preselettiva – consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto della prova scritta del concorso – è stata introdotta nell'ambito del concorso da uditore giudiziario dal decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997;

che l'articolo 5 del citato decreto dispone che «le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio» sarebbero stati determinati con apposito regolamento del Ministero della giustizia;

che tale regolamento è stato adottato con decreto ministeriale 1º giugno 1998, n. 228;

che lo stesso regolamento ha stabilito le modalità di espletamento della prova preselettiva disponendo che «ogni quesito ha un grado di difficoltà secondo la sequenza «domanda facile» (numero 1), «domanda di media difficoltà (numero 2), «domanda difficile» (numero 3)»;

che alla risposta esatta, alla risposta errata o omessa corrispondono rispettivamente un punteggio positivo o negativo, differenziato in rapporto al grado di difficoltà della domanda stessa;

che l'articolo 5 del sopracitato regolamento prevede anche che «a ciascun candidato sono assegnati novanta quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova scritta, in ragione di trenta per ciascuna materia, con un tempo massimo per la risposta di centoventi minuti;

che tale prova ha la funzione precipua di individuare i più meritevoli mediante una valutazione sulla preparazione giuridica dei candidati fondata su criteri obiettivi e trasparenti;

che, invece, relativamente alla prova di preselezione del concorso da uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 9 dicembre

1998 si è riscontrato che la stessa sembra aver violato palesemente i principi di efficienza, razionalità, equità, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione con l'unico scopo di voler «sfoltire» la rosa dei partecipanti;

che senza entrare nel merito della difficoltà delle domande sono stati esclusi dalla prova preselettiva anche quei candidati che hanno commesso soltanto due errori;

che l'errore di due sole domande non può certamente comprovare un diverso grado di preparazione e di cultura giuridica rispetto a chi non ha commesso alcun errore;

che tale esclusione appare arbitraria, altresì, poiché non è stato stabilito alcun criterio di valutazione e di esclusione prima della prova di preselezione;

che la mancanza di criteri predeterminati e conosciuti da tutti i candidati non garantisce trasparenza ed equità nella valutazione, poiché non si permette ai candidati di sapere quante risposte esatte sono necessarie per poter essere ammessi alle prove scritte;

che l'illegittimità dell'esclusione dei candidati che hanno avuto un limitatissimo margine di errore (due o tre quesiti errati) è stata determinata anche dal fatto che spesso gli stessi quesiti sono formulati in maniera imprecisa ed ambigua tanto che sovente il rispondere esattamente o meno ad una domanda è frutto di caso fortuito e non già di diversa preparazione giuridica;

che nello stesso concorso sono state riscontrate anche altre contraddittorietà circa una palese disparità di trattamento relativamente alle materie oggetto delle domande, nonché al fatto che i quesiti sono stati prelevati dall'archivio di preselezione notarile, avvantaggiando indiscutibilmente quei candidati che avevano partecipato – pochi mesi prima – alla preselezione per il concorso di notariato,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda intervenire per verificare la regolarità della prova preselettiva del concorso per uditore giudiziario indetto con decreto ministeriale 9 dicembre 1998;

se, verificata tale irregolarità, si intenda adottare provvedimenti idonei che garantiscano criteri obiettivi e trasparenti per una corretta selezione dei candidati al concorso per la magistratura.

(4-17052)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Ai Ministri della giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che il pubblico ministero dottor Michele Emiliano, nel corso della prima udienza del maxi processo denominato «Marte», svoltasi in corte d'assise di Bari, avrebbe affermato che «potrebbe configurarsi il reato d'omissione di atti d'ufficio» a carico di chi avrebbe dovuto – e non l'ha fatto – individuare o costruire un'aula (probabilmente *bunker*) sufficientemente grande da poter ospitare le 400 persone che erano presenti nell'aula della corte d'assise (settanta imputati, settanta agenti, cinquanta avvocati, cancellieri e familiari di detenuti);

che il predetto dottor Emiliano ha anticipato che non chiederà la pur legittima sospensione dei termini di custodia cautelare per tutta la durata del dibattimento, non esistendo «la certezza che nella prossima udienza il dibattimento venga concretamente avviato», conseguendo il commento giornalistico che «il pubblico ministero non se l'è sentita di scaricare sugli imputati l'inefficienza dello Stato»;

che dal mese di settembre del 1999 per i maxi processi non viene più utilizzata l'aula *bunker* costruita e arredata in uno degli edifici della ex manifattura dei tabacchi e ciò per la sospetta presenza dell'amianto;

che il 6 ottobre 1999 con interrogazione 4-16622, ripresa da una parte minoritaria della stampa, lo scrivente chiedeva al Ministro dell'ambiente e al Ministro della giustizia notizie circa la effettiva presenza di amianto nell'edificio ospitante l'aula *bunker*;

che peraltro nella stessa interrogazione l'interrogante ipotizzava (e chiedeva il relativo parere ai Ministri) l'inapplicabilità della legge n. 257 del 1992 sull'amianto per effetto della violazione delle norme comunitarie come rilevato dalla sentenza 16 settembre 1997 della Corte di giustizia europea, in causa n. 279/94, dalla sentenza 30 aprile 1996 in causa n. 194/94 e dalla comunicazione della Commissione europea (n. 86/C, 245/05),

si chiede di conoscere:

il parere dei Ministri interrogati sull'applicabilità o meno in Italia della legge n. 257 del 1992;

se i Ministri siano a conoscenza o meno che i singoli litiganti possono chiedere al giudice nazionale la disapplicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva CEE;

per quali motivi il Governo non abbia ancora provveduto a rimediare alla svista del 1992 con provvedimenti d'urgenza atti ad evitare pericolosi vuoti nel regime normativo dell'amianto;

quale sia il parere del Ministro della giustizia sul problema ed in particolare sulle conseguenze giudiziarie illustrate in premessa.

(4-17053)

COLLA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della nagivazione*. – Premesso:

che secondo informazioni pervenute allo scrivente il ponte situato in località Casalecchio di Reno (Bologna), passante sulla linea ferroviaria Bologna-Pistoia ed autostrada A1, si troverebbe in un pessimo stato di conservazione;

che il manto stradale presenterebbe numerosi avvallamenti, probabilmente dovuti ad un parziale cedimento dei pilastri sottostanti;

che ciò costituisce un serio pericolo non solo per gli utenti che usufruiscono del ponte, ma anche per coloro che percorrono l'autostrada A1 e la tratta ferroviaria Bologna-Pistoia,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano intenzionati a verificare la situazione e ritengano che sia il caso di intervenire con urgenza.

(4-17054)

PREIONI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'interrogante ha inviato al Ministro della giustizia, onorevole Diliberto, la seguente lettera:

«Sen. Marco Preioni
Cell. 0336.401938
Tel. 06.67063268
Fax 06.67063620

Roma, 9 settembre 1999
Onorevole Ministro
Prof. Oliviero Diliberto
ROMA

E, per conoscenza, copia al procuratore della Repubblica ed al prefetto nella provincia di Verbania

Onorevole Ministro.

La rivista mensile "Quattroruote" (pagina 40 del mese di settembre 1999) pubblica una lettera nella quale si fa riferimento alla risposta da Lei data all'interrogazione parlamentare del 28 giugno 1999 dei deputati Nappi, Bonito ed Altea circa i rapporti tra il presidente della Società autostrade, professor Giancarlo Elia Valori, ed "alti magistrati, alti ufficiali e grandi *manager* nonchè politici di altissimo livello che pare riesca a ricattare" (come scritto nel testo).

Comprendo che il presidente di una così importante società abbia rapporti con le massime autorità dello Stato, proprio per il compito che deve svolgere; mi era però parsa davvero inusuale ed in qualche modo "sospetta" la quantità ed importanza di autorevoli personaggi presenti il 24 luglio 1998 alla inaugurazione dello svincolo autostradale di Baveno (autostrada A26 - provincia del Verbano-Cusio-Ossola) e la solennità con la quale veniva celebrata un'opera tutto sommato modesta, già oggetto di numerose interrogazioni parlamentari e che aveva suscitato parecchie proteste per l'impatto ambientale, per la collocazione, per il costo e per la incompletezza, in quanto mancante di una rampa di accesso in direzione nord, da farsi in un secondo tempo con maggiore onerosità.

Il 6 ottobre 1998 presentai quindi un'interrogazione al Ministro dei lavori pubblici nella quale chiedevo lumi sulla volontà del Governo di porre freno a sprechi di risorse pubbliche, segnalando in premessa la sontuosa cerimonia d'apertura (celebrata dal professor Valori) con la presenza anche di «magistrati... pubblicamente salutati con grande deferenza dagli oratori ufficiali della cerimonia, ma ci si chiede chi fossero e che cosa ci facessero dei magistrati alla inaugurazione di un'opera pubblica, in relazione alla quale potrebbero essere anche competenti ad indagare e giudicare ....

Mi venne la curiosità di conoscere chi fossero i magistrati presenti ma, benchè io fossi invitato, non presi posto tra le "autorità", perché tanta ostentazione di spreco (era prevista anche una cena sul lago a bordo del battello "Piemonte") mi provocava un certo disgusto. Assistendo alle presentazioni ed ai saluti dalla parte degli spettatori, non riconobbi

tuttavia magistrati della locale circoscrizione di Verbania ma mi restò la curiosità di sapere di che magistrati si trattasse.

Può Lei, signor Ministro, seppur trascorso un anno, dare un nome e cognome a questi magistrati e sapere a quale titolo fossero presenti?, e darmi una risposta?

La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.

Marco Preioni»;

che il ministro Diliberto ha dato la seguente risposta:

«Il Ministro della Giustizia

Roma, 18 ottobre 1999

Caro Preioni,

mi riferisco alla Sua lettera del 9 settembre u.s.

Non sono a conoscenza dei nomi dei magistrati che parteciparono alla cerimonia da Lei evocata e non ritengo di disporre di strumenti finalizzati all'accertamento.

Mi appare più agevole che Ella possa ottenere l'informazione richiesta rivolgendosi al Ministero dei lavori pubblici.

Oliviero Diliberto

Sen. Marco PREIONI
Senato della Repubblica
ROMA»;

escluso che si trattasse di magistrati della procura e del tribunale di Verbania,

si chiede di sapere quali magistrati – ed a quale titolo – fossero presenti all'inaugurazione dello svincolo di Baveno (Verbano-Cusio-Ossola) dell'autostrada A26, avvenuta il 24 luglio 1998.

(4-17055)

VENTUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che l'applicazione da parte di numerosi Ministeri del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 è tale da essere portata all'attenzione dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri per le gravi implicazioni sul funzionamento di tutta la macchina amministrativa pubblica; sconvolgendo ogni regola del diritto, infatti, molti dirigenti generali vengono sottoposti a processi di mobilità nonché alla perdita della posizione ricoperta nell'amministrazione di appartenenza;

che la prova più palese di queste affermazioni è rintracciabile negli avvicendamenti attuati nel Ministero delle finanze, in cui, secondo quanto è stato riportato anche da qualificati mezzi di informazione, sono stati messi in mobilità dirigenti generali di provata capacità professionale ma che non godevano della fiducia politica del ministro Visco, laddove, invece, sono stati confermati o nominati *ex novo* dirigenti definiti di area governativa;

che sempre nel Ministero delle finanze tale sistema, svincolato da ogni requisito oggettivo, sta estendendosi a tutti gli altri dirigenti non generali per cui, esercitando una specie di diritto di opzione, si dichiara a taluni l'intenzione dell'amministrazione di provvedere

alla stipulazione di un contratto di lavoro mentre altri si lasciano privi di ogni notizia in merito, pur non avendo questi demeritato;

che in situazioni del genere si sono trovati, ad esempio, il direttore regionale delle entrate della Basilicata – dottor Rocco Libutti, dirigente non generale – il quale, in data 15 ottobre 1999, al quale mentre si trovava ricoverato presso l'azienda ospedaliera «San Carlo» di Potenza, un proprio impiegato ha comunicato che si era presentato in ufficio il dottor Giuseppe Carletta da Napoli, in qualità di preposto, in assenza di qualsiasi preventiva notizia da parte del Dipartimento delle entrate; così ancora il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ravenna – dottor Francesco Paolo Renda, dirigente non generale – ha ricevuto confidenzialmente un messaggio da parte di propri colleghi del Ministero che gli annunciavano la non conferma nell'incarico attuale, poi ribadita circa trenta giorni dopo con lettera ufficiale del 3 novembre, priva di motivazioni;

che simili comportamenti sono lontani da qualsiasi rapporto privatistico e che comunque le pubbliche amministrazioni trovano la base di una tale scelta, come è stato accennato all'inizio, nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999 che avrebbe implicitamente abrogato l'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti;

che sempre l'amministrazione finanziaria assegna incarichi dirigenziali a funzionari di ottava e nona qualifica, prescindendo da qualsiasi criterio oggettivo e senza motivazioni;

che, quindi, sta attuandosi il debutto di uno *spoils-system* a tutto campo secondo cui i Ministri, quello delle finanze in particolare, avrebbero la facoltà di porre al vertice delle amministrazioni dirigenti di loro fiducia, sia prelevandoli da quelli già in carica sia creandoli *ex novo*, attraverso un uso arbitrario degli istituti normativi e contrattuali,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza di tale situazione;

se non ritenga che la generale deregolamentazione in atto nel Ministero delle finanze e in altre Amministrazioni, come l'Industria ed il Commercio con l'estero, non concretizzi anche una lesione agli articoli 97 e 98 della Costituzione;

in caso positivo, quali iniziative intenda adottare per ristabilire l'ordine costituzionale.

(4-17056)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che, secondo quanto riportato il giorno 3 novembre 1999 dalla stampa, presso il comune di Celleno, in provincia di Viterbo, ad alcuni consiglieri della minoranza è stato negato l'accesso agli uffici comunali impedendo loro, in tal modo, di prendere visione degli atti amministrativi relativi a delibere e determine;

che nell'esposto inviato al prefetto competente i summenzionati consiglieri hanno dichiarato che sul luogo «era presente una guardia

municipale che, in risposta alla esplicita richiesta di poter visionare gli atti, dichiarava di aver ricevuto preventivo ordine verbale da parte di un funzionario di vietare la visione degli atti stessi se non in presenza di funzionari responsabili e previa richiesta scritta con esplicito riferimento a quanto oggetto di visione«,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto suesposto risponda a verità;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare affinchè a tutti i consiglieri del comune di Celleno sia garantito il diritto di esercitare le funzioni di controllo loro attribuite dalle leggi vigenti, senza che gli stessi possano essere assoggettati in qualsivoglia modo alla discrezionalità di troppo solerti funzionari;

se, infine, qualora quanto riportato dalla stampa corrisponda a verità, non si ritenga di dover accertare, ed eventualmente perseguire, le responsabilità del sindaco per aver direttamente vietato la visione degli atti amministrativi, o comunque consentito che ciò potesse avvenire all'interno degli uffici comunali.

(4-17057)

PASTORE. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che il consiglio regionale dell'Abruzzo sta esaminando in questi giorni un disegno di legge riguardante l'istituzione di un parco regionale nell'area del Monte Salviano;

che il parco andrebbe a porre nuovi vincoli allo sviluppo economico, in particolare a discapito dei settori edile e agricolo in una zona e in una provincia, quella dell'Aquila, già ampiamente penalizzata dalla presenza di numerose riserve naturali;

che la giunta regionale ha recentemente espresso parere favorevole anche all'inclusione dell'area comprendente la Valle del Giovenco e i comuni di Bisegna e Ortona dei Marsi, pari a ulteriori 4.200 ettari di territorio, nel Parco nazionale d'Abruzzo;

che in Abruzzo le aree protette coprono attualmente 300.271 ettari, pari al 27,823 per cento dell'intero territorio e al 30,691 per cento del territorio agro-silvo-pastorale (dati forniti dall'Ufficio caccia e pesca della giunta provinciale e riportati dalla stampa locale);

che tale dato, sommato al 5,511 per cento della ulteriore superficie di territorio agro-silvo-pastorale vietata all'esercizio venatorio in base alla legge n. 157 del 1992, porta la superficie complessiva agro-silvo-pastorale al 36 per cento; una situazione che ha determinato le proteste dell'ambito territoriale caccia della Marsica secondo il quale l'Abruzzo avrebbe «superato la soglia del 30 per cento di territorio regionale nel quale è precluso l'esercizio dell'attività venatoria, in base all'articolo 10 della legge 11 novembre 1992, n. 157, e alla sentenza n. 488 del 30 dicembre 1997 della Corte costituzionale»;

che la creazione di continui e indiscriminati vincoli e impedimenti all'esercizio delle attività produttive comporta una diffusa e preoccupante avversione da parte delle comunità locali, associazioni e operatori economici nei confronti delle riserve naturali, la cui istituzione e ampliamento da parte della giunta regionale segue criteri esclusiva-

mente limitanti e afflittivi e che non mirano a una effettiva valorizzazione del territorio in tutte le sue componenti naturalistiche e umane,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire per valutare se sussistano i presupposti di opportunità e legittimità necessari per istituire il nuovo parco regionale, anche alla luce delle ripercussioni negative che questo potrebbe avere sull'economia locale.

(4-17058)

LAURO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la regione Campania ha bocciato il piano di dimensionamento scolastico approntato dalla provincia di Napoli lo scorso anno;

che, in particolare, la regione ha deciso di attuare il progetto previsto per le isole di Ischia e Procida, non tenendo in nessun conto la peculiarità delle isole recentemente riconosciutagli dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che recita: «In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad accezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la Comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane»;

che l'impressione è che ci si attenga a meri calcoli numerici e che si vada ad effettuare un ridimensionamento piuttosto che un dimensionamento che tenga conto del territorio, delle sue tradizioni, delle esigenze dei suoi abitanti e della specificità delle isole;

che la regione tra l'altro ha tenuto in debito conto soltanto altre specificità del territorio, come per esempio quelle della comunità montana, senza considerare il tutto alla luce della legge 3 agosto 1999, n. 265, citata;

che si sta procedendo all'accorpamento del liceo classico di Ischia Porto e del liceo scientifico di Lacco Ameno e che tutto ciò è intollerabile in quanto trattasi di istituti che contano ognuno più di 400 allievi quando il minimo è soltanto posto a 500,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare l'accorpamento di istituti in zone riconosciute dalla legge come «isole minori» anche per quanto attiene la destinazione dei docenti ed il numero degli allievi in ogni istituto.

(4-17059)

MANCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con frequenza sempre maggiore alcune prostitute della città di Milano denunciano di subire atti di violenza e abusi da parte delle forze dell'ordine, nel corso delle retate e nel periodo del fermo in questura;

che da quanto emerge dai racconti di alcune donne un agente di polizia sarebbe solito distruggere i documenti delle ragazze fermate;

che da diversi mesi, soprattutto le ragazze sudamericane, vengono condotte in questura per la registrazione delle impronte digitali; tale misura, comprensibile per identificare coloro che dichiarano false generalità, non lo è più se applicata anche a coloro che hanno un regolare

permesso di soggiorno e, per di più, senza la contestazione di un reato;

che nel centro di via Corelli – dove vengono condotti gli stranieri in attesa di espulsione – vige una situazione di grave abbandono e degrado alla quale solo gli addetti della Croce rossa cercano di ovviare; da varie testimonianze, infatti, risulta che in tale centro siano attivi e il consumo di droga e l'esercizio della prostituzione con la complicità e, in alcuni casi, con il coinvolgimento di agenti di polizia,

si chiede di sapere:

se si ritenga che l'inasprimento della lotta contro la prostituzione nella città di Milano debba prevedere il mancato rispetto dei diritti delle prostitute e legittimare l'esercizio di abusi da parte degli agenti di polizia;

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto denunciato da alcune prostitute milanesi e se intenda verificare la fondatezza dei loro racconti, adottando, laddove essi corrispondessero a verità, misure adeguate a punire i responsabili.

(4-17060)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03222, del senatore Guerzoni, sul progetto di trasformazione della polizia ferroviarla;

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-03216, dei senatori Bosi ed altri, sulla vicenda del dottor Nicola Silvestri, direttore della casa circondariale di Empoli;

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03218, dei senatori Migone ed altri, sul Commissariato straordinario per l'Albania e la delegazione diplomatica speciale;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03219, del senatore Bonatesta, sugli aumenti tariffari relativi alla tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03160, del senatore Germanà.

Rettifiche

Nel Resoconto stenografico della 389ª seduta, del 2 giugno 1998, *Allegato B*, a pagina 58, dopo il sesto capoverso, inserire il seguente:

«*Alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

BUCCI ed altri. – «Disposizioni per la commercializzazione del latte fresco italiano» (3260), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª e della 12ª Commissione.».

Nello stesso Resoconto, alla stessa pagina, sopprimere il quarto capoverso.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 702ª seduta, del 3 novembre 1999, *Allegato B*, a pagina 62, sotto il titolo: «Disegni di legge, assegnazione», sostituire il primo paragrafo con il seguente:

«Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno» *(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri)* (4298) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 12ª Commissione.».